

PROVINCIALE

Enfe

D'Errico

2662

MATERA

BIBLIOTECA

G. STIGLIANI

9182

DELLA STORIA
DELLE FINANZE

DEL

REGNO DI NAPOLI

LIBRI SETTE

DEL CAV. LODOVICO BIANCHINI

seconda edizione

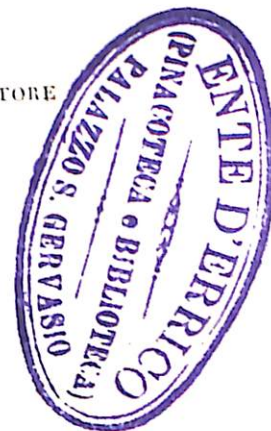
ACCRESCIUTA E RIVEDUTA DALL'AUTORE

VOLUME I.

Palermo

DALLA STAMPERIA DI FRANCESCO LAO

1839



DELLA STORIA

DELLE FINANZE

DEL

REGNO DI NAPOLI

DISCORSO PRELIMINARE

GLI umani avvenimenti si succedono in cotal guisa che ogni secolo ha particolare impronta, ed ogni età si distingue per singolari opinioni, per virtù, vizi ed errori al tutto propri. Sicchè segue sempre l'umana generazione il bene ed il male, ed è in diversa maniera abbarbagliata e presa da entusiasmo; e da tali svariate e sempre nuove condizioni sorge quella tendenza, che essa ha per un sistema anzi che per un altro. La quale tendenza dicesi oggi *spirito del secolo*; e che in sostanza è il risultato delle diverse opinioni ed abitudini, dei bisogni e degli ordinamenti politici e legislativi, che spingono gli uomini quasi sempre senza avvertirlo a tenere or una via ed ora un'altra.

Passan così le generazioni senza scorgere gli errori in che vivono; e mentre che l'una scovre gli errori di quelle alle quali è succeduta, non avverte i propri. E però maravigliamo ora come per tanti secoli riposero i popoli ogni gloria e vantaggio nella guerra; ridiamo delle immense dispute e quistioni di parole, che in altri tempi occuparono gran parte delle umane menti per filosofiche o per altre opinioni; e crediamo esser giunti alla perfezione sol perchè si son volte tutte le cure, come ad utile meta, alla industria, sulla quale pare

senz'alcun dubbio fondato il presente sistema politico e lo spirito pubblico delle nazioni. Non più valutansi gli Stati dalla estensione della terra o dal numero de' cittadini, bensì dagli averi di costoro. Quindi tutto consiste nell'allogamento della moneta, e nell'opera della fatica e del tempo; sicchè l'uomo stesso è stimato come una macchina, che produce più o meno secondo i tempi, le occasioni, e i governi. Ma forse verrà il giorno, in cui le future generazioni ravviseranno che i popoli oggidì nell'applicare questi principi veri nella più parte in teorica, sieno pure incorsi in grandissimi errori; per modo che spesso cangiando solo il nome delle cose e rimanendo in fatti lo stesso fallace sistema, n'è derivato che nuovi errori, aggiunti agli antichi, han cagionato tristi conseguenze, e per diversa via pure in guerra morale si sono gli uomini agitati adoperando la rappresaglia, le frodi, ed altre mali arti pensandosi promuovere l'industria. E d'altra parte le quistioni che d'ordinario sul proposito si fanno non sono dissimili da quelle che fecero tante filosofiche sette e che ora movono a riso. Molto si è disputato se gli antichi popoli, intendo parlare dei Tiri, Fenici, Egiziani, Persiani, Cartaginesi, Greci e Romani, pregiassero come i presenti l'industria; ma senza molto conghietturare sembra indubitato che non tutti que' popoli, nè in tutti i tempi ne fecero principale loro occupazione, nè intesero farne principale scopo del governo dello Stato. Nondimeno non mancaron di que' che o in tutto o in gran parte avessero fondato in vari tempi la loro ricchezza sul commercio; altrimenti non avrebbero potuto fare quelle grandiose opere che oggi sorprendono la nostra immaginazione, ora tagliando estesissime terre per congiungere mari, ed ora scavando lunghissimi canali per mettere in comunicazione mari e fiumi navigabili tra provincie e regni diversi. Non tutte le città, nè sempre vissero di legumi o con poca farina preferendo il ferro all'oro, ma molte ve ne ebbero che tennero ad onore il mercatantare, e fondarono colonie in estranei paesi, e trassero dal commercio ricchezza e civiltà. Che se l'industria manifatturiera non pare essersi allora avuta in quel pregio, in che l'hanno i moderni, la quistione è nelle parole più che nei fatti; perciocchè come crebbero molti di quei popoli in ricchezza, amarono grandemente il lusso, e quindi col fatto non potevano spregiare le manifatture, e le arti che direttamente ne dipendono. E chi ora attesamente osserva le poche reliquie del loro lusso e della loro civiltà, non può disconvenire che in oggetti di belle arti e di manifatture avanzavano in perfezione non poco i moderni; i quali dalla scoperta di quelle cose hanno tratto molto profitto ed istruzione per ingentilire l'industria loro. Che se poi questi popoli dettero opera più alla guerra che all'industria, ciò addivenne dallo stato in cui era la più parte delle altre genti povere, feroci e barbare, e che ogni diritto e fortuna mettevano nelle armi. Dalle quali genti faceva d'uopo difendersi o aggredirle per tenerle a segno; dal che ne se-

guitava il desiderio della conquista, che riputata era, secondo il pensare di quel tempo, il più agevol mezzo di ottenere gloria, potere e ricchezza.

E a tutti noto come finisse la potenza dei Romani, e come dalla invasione di tante barbare e straniere genti in Italia sorgesse quell'epoca che fu detta *medio evo*, e come si digradasse lo stato delle persone, della proprietà e della industria, ed in generale di tutto il governo degli Stati; così che per effetto del feudal sistema e di tutti gli ordinamenti politici e civili non ebbe la sovranità forza e potere necessario a reggere lo Stato, ed invece fu questo diviso per ogni verso tra coloro che più furbi o forti sapeano appropriarsene una parte. Non essendo fermato il potere sovrano e non determinate le sue facoltà, non ebbero neppure distinta conoscenza di amministrazione civile o di finanze; perchè non era in libertà del Sovrano porre ordinamenti in quanto a questa, se non fossero stabiliti dalle istituzioni e da' patti fondamentali tra lui ed i primati, i quali in gran parte non gli eran dipendenti, ma eguali e compagni nel potere. Ciascuno di essi amministrava a suo talento la terra che usurpata avea, o che eragli stata dal Sovrano concessuta in amministrazione perpetua o temporanea, e non pagava tasse se non che in taluni straordinari avvenimenti. Lo stesso era pe' popoli, i quali essendo quasi in tutto dipendenti da' feudatari non versavan tributo nel tesoro del Monarca, che in taluni casi; e tanto questi, quanto quelli dei feudatari eran distinti col nome di *sussidi*, *benevolenze*, *doni*, *saluti*, ed altre simili parole per indicare che derivavano dalla volontà loro. E però era vaga quanto mai l'idea di pubblica rendita, ed in vece i popoli pagavano molte contribuzioni in diverso modo, e sotto vari nomi e pretesti ai feudatari, o ad altri uomini privilegiati. Scarsissima essendo la pubblica entrata, non poteva il Principe intraprendere cosa alcuna favorevole al popolo, e quindi non restandogli che poche prerogative, fra le quali le più rilevanti quelle di comminare pene e coniare monete, ne seguì che le poneva grandemente a profitto, e le più volte con manifesta mala fede in danno dell'universale. Per molti secoli queste vicende si succedettero, ed i feudatari ed i sovrani furono sempre in contese, questi per acquistiar potere, e quelli per conservare o accrescere i loro privilegi; per le quali cose seguirono guerre, ribellioni, delitti ed altri flagelli di ogni specie, la memoria dei quali la storia di quella età ha conservata. In questi frangenti quando riusciva ai Monarchi di acquistiar potere, estendevano egualmente il patrimonio pubblico; ma non estimando essi fermo questo potere, perchè con istenti e di recente acquistato, non credevano conveniente esercitarlo apertamente; quindi i dazi imponevano sotto diversa forma e nome, e vendevan cariche, uffici pubblici, onori, grazie e privilegi. Altra volta non sapendo come ottenere danaro vendevano buona parte del patrimonio dello Stato, e sembravan nemici, anzichè sovrani nel dissiparlo per pubblici bisogni.

In tale stato di cose lo studio della Romana legislazione, che dal dodicesimo secolo erasi cominciato a diffondere, contribuì non poco in Italia ed altrove alla civiltà, ed a migliorare in parte le leggi ed il governo; perciocchè per disordinata ch'ella fosse, era sempre migliore delle leggi, delle pratiche e delle costumanze che allora erano in uso. Ed inoltre contenendo regole di pubblico diritto, e di amministrazione municipale, ed ordinate forme di giudizi, e stabilendo rasse come sicurezza degli averi e delle persone. Ma ben tosto, nelle Sicilie segnatamente, si volle far servire questa legislazione a sostenere le cattive e corrotte pratiche del governo, ed i più dandosi impienza, invilirono ed impedirono i progressi dell'ingegno nelle più utili discipline; sicchè il sistema di leggi e di amministrazione non ebbe altro miglioramento.

Quanto poi alle cognizioni ed agli avvenimenti che concernono la pubblica economia erano d'ogni dove ignorati non meno di quelli delle scienze fisiche; e del pari erronee opinioni aveansi intorno al moto degli astri, ed al corso della moneta. Quindi mancando principj e norme certe, e solo il bisogno essendo la regola ne' diversi procedimenti; ne avvenne che per l'universale ignoranza, e per le altre cagioni che ho narrate, quasi sempre si adottavano spedienti o non acconci ad evitare il male ed il disordine, oppure pregiudiziali in altro modo. Oltrecchè niuna utile riforma potevasi effettuare, senza ledere i privilegi de' potenti e la costituzion politica; i quali ostacoli eran sempre insormontabili. Pertanto i pubblici amministratori di quel tempo non sempre operavan male per cattivo cuore, ma le più volte o per ignoranza o perchè mancava alla sovranità il necessario potere; in modo che Perroneo sistema stabilivasi come norma, ed era seguito da generazione in generazione. Allorquando nel governo degli Stati s'introducono abusi, avviene necessariamente che i molti in principio si dolgano; ma se durano si studiano di trarre profitto; sicchè non si possono poi torre senza apportar danno a tali persone, le quali quanto più sono in numero tanto maggiore ostacolo oppongono. Per la qual cosa gran parte del popolo sostenendo il cattivo sistema, i Sovrani non ebbero, e difficilmente avrebbero potuto aver forza, per distruggerlo o altrimenti provvedervi.

Non è intanto da passar sotto silenzio, che i governi adottarono qualche volta sistemi di cui erasi fatta favorevol prova; il che riuscì giovevole al massimo grado per diversi popoli, che in tal modo fecero felici esperimenti e ne trassero utilità. Nè mancarono Monarchi che sentissero principj giusti pel bene dello Stato; ma poi non sapendo scegliere mezzi corrispondenti, oppure per la ignoranza della pubblica economia adottavano spedienti maggiormente rovinosi. Tanti

errori per oggetti d'industria, moneta e dazi non sempre furono commessi per angustiare i popoli, ma molte volte in buona fede per sollevarli: e questi errori furono allora generali in Europa, il che fa conoscere non essere sempre derivati da malizia del Principe; ma bensì da codesta ignoranza di principj e regole della buona economia dello Stato, sicchè gli stessi disordini ed inconvenienti furono ad esempio in Francia, in Ispagna e in Napoli. Rispetto alla quale particolarità ho di sopra detto le cagioni, per le quali ogni secolo ha i suoi sistemi, e cangia per una concatenazione di cagioni e di avvenimenti il bene pel male, ed il male pel bene.

Molti scrittori han creduto che la scoperta dell'America, e del Capo di Buonasperanza fosse stata la sola cagione, per la quale i popoli ed i governi moderni volsero le loro principali cure alla industria; ma io penso all'opposto, che questa sia stata una cagione accidentale che insieme con molte altre, che indicherò, vi abbia contribuito. In fatto tanto i primi scovritori di quelle regioni, che quelli i quali vennero in seguito correndo in traccia d'ignota terra, non furono animati da spirito d'industria; ma sì bene da smodata avidità di fortuna devastando e rapinando. D'altra parte in quel tempo estimavasi dai molti, che la potenza degli Stati sol derivasse dalla grande estensione loro; quindi ogni mezzo adoperavasi per conseguire questo intento, e non potendolo colla guerra, si volsero molti Sovrani a cercarlo in ignote regioni. Ma l'acquisto di queste non produsse loro quei grandi vantaggi che speravano, poichè abbandonandole al sistema di colonie furon solo intenti a trarre metalli preziosi dalle viscere della terra, e non già ad istabilirvi giovevole industria; la qual cosa poi fece eziandio mancare l'industria nella madre-patria, o ne impedì l'incremento. D'altra parte deve ancora porsi mente che prima della scoperta dell'America, il bisogno di provvedersi di talune cose, o la posizione topografica consigliarono naturalmente molti popoli ad intraprendere il commercio, ed il fecero tra gli altri con profitto sin dal decimo secolo in poi gli Amalfitani, i Napolitani, i Genovesi ed i Veneziani. E sovente diversi governi pensarono anche di stabilire fra popoli soggetti un reciproco traffico, assicurandolo con regolamenti e trattati diplomatici, come tra l'Olanda e l'Inghilterra nel 1283, e tra la Francia e l'Olanda nel 1293. Le cose di maggior rilievo che produssero queste scoperte, furono il perfezionamento dell'arte nautica, tanto necessaria al commercio, ed un gran cangiamento nei prezzi delle cose tutte, per l'abbondanza de' metalli che eran trasportati in Europa. Ma questo avvenimento non produsse un bene generale, e fece sì che secondo la copia del metallo che da quelle regioni veniva, i prezzi si aumentassero straordinariamente per indi diminuire con eguale celerità, il che riusciva assai dannevole, perchè variando continuamente il valore della moneta, non poteva questa esser norma per le contrattazioni; della quale particolarità dirò meglio a suo

tempo. Ma aperta la strada a quelle lontane terre, gl'ingegni cominciarono vie più ad aguzzarsi per l'esempio e la speranza; sicchè molti si fecero arditi ed intraprendenti a far cambio cogli Americani di merci di Europa con l'oro e con gli altri prodotti di que' luoghi; ed ecco come si stabili, o crebbe il commercio di varie nazioni.

D'altra parte gli errori e le triste conseguenze derivate dai fallaci sistemi rendettero molte volte più cauta la potestà governativa, e non raramente si videro uomini di straordinario ingegno chiamati al reggimento delle pubbliche cose supplire al difetto di leggi e al metodo di amministrazione con trovati, e spediti da essi immaginati, che avendo prodotto vera utilità all'universale, lasciarono saggi ammaestramenti; sicchè insensibilmente i nuovi metodi prevalevano agli antichi. Intanto dal secolo dell'Imperator Carlo V. in poi la feudalità cominciò gradatamente a venir meno, sì perchè questo monarca, che diè principio ad un'epoca novella, l'attacò direttamente e con successo, e sì perchè essa indebolita si era per la lunghezza della dominanza e minor divisione di poteri essendovi, naturalmente si apriva un adito alla introduzione dell'industria presso de' popoli. E per quell'intimo legame che hanno la pubblica amministrazione e la istituzione politica di uno Stato, migliorando questa, del pari migliorò quella. Quindi abbattuti molti privilegi di ordini aristocratici, e ralfrenate varie usurpazioni che i feudatari avean commesse in danno del potere sovrano, ne seguì che la finanza dello Stato si accrebbe, perchè chiamò a sè certe branche di pubblica rendita già alienate dal governo, o che in altra guisa erano dai popoli ai feudatari pagate; al che aggiungi essere stati i feudatari e gli ecclesiastici anche essi soggetti a più costante ed ordinario ingegno cominciò a volgere le cure alle discipline che riguardano la pubblica economia; perciocchè ne' mali politici la umana mente va del pari speculando rimèdi siccome ne' mali fisici. Ed appunto per le condizioni deplorabili in cui era il reame di Napoli sotto il governo viceregnale, si levò il cadavere di quella scienza che poi venne chiamata Economia Politica. Pubblicò egli nel 1613 il suo notissimo trattato come far abbondare di oro e di argento gli Stati mancanti di miniere, nel quale assegna cinque cagioni di ricchezze cioè: fertilità di suolo o, com'ei dice, abbondanza di robbe: situazione topografica pur cui un paese prospera più o meno nel commercio: copia di arti, ed in ispezialtà di fabbriche di *lanifici* e *seterie*: attività e perspicacia degli abitanti: in fine destrezza di chi governando *sa rimuovere gli ostacoli, agevolare, allettare, soccorrere e reprimere*. È maraviglioso che in un secolo ignorante di tali cose abbia potuto la mente del Serra prestare una luminosa face alla politica economia per renderla utile all'am-

ministrazione dello Stato; ma allora le sue sagge riflessioni non bene produssero nè a sè nè allo Stato, ed invece era il regolatore della nostra amministrazione Marco Antonio de Sanctis, la ignoranza e la mala fede del quale apportarono danni gravissimi alla nostra Economia. I posteri furon più giusti verso del Serra, e trassero grande profitto da' suoi insegnamenti; e nel secolo passato altri scrittori napoletani ed italiani, tra i quali voghonsi citar con somma lode come fondatori un Broggia, un Galiani ed un Genovesi, stabilirono la scienza sopra più solidi principi, e vi sparsero infinito lume, talchè dopo di loro pare che non siensi fatti maggiori progressi. Specialmente il Galiani nel suo trattato sulla Moneta, che fu la prima opera, nella quale più fondatamente e con giudizio ed acconcezza esposta si fosse questa importante parte del pubblico reggimento, ed il Genovesi non solo co' suoi scritti, segnatamente con le Lezioni sul Commercio, ma eziandio con la viva voce dalla cattedra di economia, la prima che mercè le provvide cure del nostro Sovrano si stabilisse in Europa, fecero conoscere i danni ed i disordini, che cagionati erano da' cattivi sistemi, dagli errori e dall'ignoranza della scienza.

L'esempio degli scrittori italiani fu seguito da altri illustri stranieri, fra quali sono da noverare principalmente come fondatori, il Melun e il Quesnai tra i Francesi, e il Locke e lo Smith fra gl'Inglesi. Non è mio divisamento porre a disamina le molte verità unite a non pochi errori che dissero questi valentuomini, ma solo fo di passaggio osservare che le riflessioni loro buone e cattive produssero quel bene che quattro secoli di sperimenti per opera del governo non avrebbero prodotto. Imperocchè fu allora un movimento generale in Europa, e le persone private non solo, ma gli amministratori pubblici eziandio incominciarono ad occuparsi di sì importante oggetto che tanto da vicino riguarda il ben essere della società; quindi mentre i cittadini intraprendevano cose utili all'universale, i governi li secondarono maravigliosamente incoraggiandoli, e rimuovendo nel tempo stesso diversi ostacoli che impedivano e quasi inceppavano l'industria. Anche il progresso delle scienze naturali contribuì molto a questo felicissimo cangiamento. E queste sono le cagioni principali che a parer mio hanno contribuito a far rivolgere dal tempo di Carlo V sino al finir del secolo passato le cure dell'universale all'industria.

Il compiuto disfacimento della feudalità e di altre simili istituzioni nella Francia, in Napoli ed altrove è stato però il cominciamento di tempi migliori per la pubblica economia, togliendo all'industria i più gravi e pericolosi ceppi; sicchè tolti via tanti ostacoli che eran cagionati da politiche istituzioni, da abusi e da ignoranza, era importantissimo oggetto migliorar la legislazione, la quale in una parte era inefficace, in altra inutile, in altra difettosa, e nello insieme informe, confusa e disordinata. Ora per evitare quest'inconveniente era necessario prima d'ogn'altra cosa distinguere le leggi se-

condo i diversi oggetti; il che produceva che le leggi concernenti l'amministrazione civile e la finanza formassero oggetto e raccolta separata da quelle di ciascun'altra branca di amministrazione pubblica. Ma la sola divisione non produce il bene ed invece n'è un cominciamento, sicchè per istabilire un utile sistema per le amministrazioni civili e finanziere si richiede altra opera e cura. Intorno alla qual cosa ho detto di sopra, che la scienza della politica economia è stata una delle principali cagioni, onde si dette un passo al miglioramento. Ma tale scienza, che si è fatta la guida della amministrazione finanziaria e civile, non ha fino ad ora fatto que' progressi e sparso quel lume che sarebbe troppo necessario al subbietto, restando le principali quistioni a risolversi; il che non tanto per essere difficili, quanto ordinariamente per le persone che son chiamate a reggere i pubblici negozi, che o per ignoranza o mala fede o debolezza non adottano que' mezzi che sarebbero conducenti ad ottenere siffatto miglioramento. Ciascuna di essi vede soventi volte secondo le proprie passioni ed inclinazioni, sicchè i deliri della mente umana molte volte diventano sistemi di governo; e spesso un regolare principio di pubblica economia si guasta nella mente d'un cattivo amministratore, ed è poi stranamente applicato. Nè a' danni ed a' disordini che ne derivano è agevole riparare, perciocchè quasi sempre in cose di pubblica amministrazione non si possono fare più volte sperimenti senza aumentare questi danni e disordini. Al cader della feudalità e di altizia credendosi che il bramato miglioramento si fosse del tutto conseguito. Ma l'esperienza ha fatto conoscere altri bisogni ed errori, vecchi pregiudizi ed errori s'innestano i nuovi. Per lo che ora i governi, credendo poter tutto fare i popoli da se in materia di pubblica economia, li abbandonano in balia di loro medesimi; ed ora all'opposto prendono la più minuta ingerenza, e vogliono tutto regolare: sicchè da pochi anni si osservano sotto altre forme e nomi una serie di contraddizioni come per lo passato. Forse avverrà che per questo nuovo disordine conoscendosi meglio i bisogni de' popoli ne segua altro miglioramento, ed io lo spero! Ma lasciando l'esame di tali cose che formar dovrebbero subbietto di particolar lavoro, io penso non essere in tutto bene eseguita la separazione delle leggi politiche, civili, economico-politiche, militari ed ecclesiastiche; il che a mio credere è derivato dal non aversi chiaro conoscimento della pubblica amministrazione in generale, la quale è in sostanza ciò che dicesi *governo*, e che tutte le indicate materie comprende, e secondo esse si divide in tante particolari e distinte amministrazioni come ad esempio della giustizia, della finanza, della civile economia e simili. Nè ancora è al tutto conosciuto e determinato l'intimo legame che esser vi dee tra tutte queste amministrazioni, e segnatamente tra la

civile e la finanziaria; in modo che amendue dovrebbero essere in tale armonia che quella a questa servisse di base; perciocchè non bene conoscendosi la ricchezza di un popolo e le vicende a cui va soggetta, non è possibile di stabilir su di esso un ordinato sistema di tributi e un buon metodo di pubbliche spese. Inoltre se questa ricchezza non è regolata, e guarentita, nel che contribuiscono non poco tutti i diversi rami di amministrazione pubblica, affinchè si aumentasse, o almeno non soffrisse detrimento, è fuor di dubbio che non si possono intraprendere nella finanza utili riforme.

Grande ma necessaria opera, difficile per altro, sarebbe quella di determinare i punti di armonia e di discordanza di queste due amministrazioni non solo fra loro, ma eziandio con tutte le altre che compongono il governo dello Stato, per ottenere che qualsiesi sistema e legge mirasse al fine di non nuocere; ma bensì di guarentire la proprietà e l'industria nazionale. Ma per conoscere quali inconvenienti vi sieno, e quali miglioramenti far si possano, e come ottenere che la Politica Economia fosse bene applicata alla pubblica Amministrazione, crederei espediente prima di correre altri pericoli di consultar bene le andate cose, a fine di determinare nel risultato principi meno fallaci e norme meno incerte. Ma de' risultati di siffatta esperienza la Storia o non si è per niente occupata, oppure ne ha pochi narrati come per intramessa quando ad altro avvenimento erano uniti. Le Storie di tutti i popoli sino ad un certo punto in questo difettano; ed è facile comprenderne la cagione, perchè nei tempi andati non occupandosi i governi ed i popoli di proposito della Pubblica Economia, non essendovi principi certi e norme conosciute, nè per essa essendo diretto lo *spirito pubblico* di quelle età, non potevano gli storici formarne oggetto principale di narrazione; ed in vece estimarono miglior consiglio tramandare ai posteri la memoria di quegli avvenimenti che più colpivano la immaginazione. Che se piacesse a taluno dire che la storia sol di tali cose debba occuparsi, e trasandare tutto ciò che concerne il governo dello Stato, gli fo considerare che in tal caso sarebbe ella inutile in gran parte, perciocchè non saprei vedere quale utilità potesse venirne alle genti dal leggere numerose carte ove descritte sieno le armi di un guerriero, le forme del suo cavallo, la maniera come armeggiava, il numero de' feriti in una rivoltura, le feste che si fecero per celebrare nozze principesche, la strada per la quale passò un capitano vittorioso; quando poi all'opposto lasciar si dovesse nell'oblio le vicende che ebbero i sistemi di politica, di amministrazione e di legislazione, l'uso che fecero i popoli delle ricchezze, qual si fosse stata l'entrata pubblica, come l'avesse il Sovrano distribuita e spesa a vantaggio o a danno dell'universale, quali fatti vi avesser dato cagione, perchè i popoli vissero industriosi o poveri, e da ultimo come l'amministrazione pubblica avesse ingenerato cangiamenti politici.

blici tributi e nella spesa di questi, ed in contrattar debiti al bisogno ha indotto taluni autori delle cennate opere a scrivere cronologicamente soltanto la quantità dei tributi, o dei prestiti nelle diverse epoche dal popolo pagati. Altri autori ligi di qualche ministro hanno indicato con particolarità tutte le operazioni intorno a queste cose da costui fatte, narrandole però con istudio tale da dimostrare che utili e non dannose fossero riuscite, sicchè in tal guisa la storia si è cangiata in una forense difesa. Altri in fine, che non poca celebrità hanno in Francia acquistata, scrivendo la storia di quelle finanze, hanno cronologicamente fatta la storia di ciascun ministro di finanze solo per le opere da lui fatte per tributi, credito e spesa; agguugnendovi sovente a quale somma in una determinata epoca ascendesse la rendita e la spesa pubblica. Niuno intanto di essi ha narrato dell'influenza delle istituzioni e degli avvenimenti della politica sulle finanze, e viceversa di questa su di quelle, nè alcuna cosa scrissero intorno alla proprietà, all'industria, alla circolazione ed al consumo delle ricchezze, che sono certamente le fonti donde attingonsi i tributi, nè fecero osservare se gli altri rami di amministrazione e legislazione giovarono o nocquero alla economia dello Stato. In quanto a me non biasimando in menoma parte il sistema di siffatti scrittori che con lode mi han preceduto in sì difficile aringo, penso che non possa isolatamente disaminarsi e quindi narrarsi di un sistema di finanze, senza osservare medesimamente i suoi rapporti con tutte le altre parti dal governo. Considerando l'amministrazione economica dello Stato, ne segue che la sua Storia contener debbe tutto ciò che a questa ha avuto riguardo direttamente, ed indirettamente non solo per opera del governo, ma dei popoli ancora. E però è necessario esporre non solo le leggi, i sistemi, i regolamenti, che di proposito han trattato de' tributi, e del metodo di spenderli, ma tutto altro che in ogni ramo di pubblica amministrazione e d'industria vi ha avuto connessione e dipendenza; come altresì le diverse opere de' privati cittadini, dalle quali bene o male fosse cagionato all'economia dello Stato.

Quanto alle cose del reame di Napoli imprendo dunque a trattare della parte più importante del suo pubblico diritto, additando non solo gli avvenimenti dell'economia universale, ma eziandio discorrendo le cagioni e gli effetti onde conoscere perchè misero o ricco esso fu in vari tempi; il che credo eziandio necessario affinchè i nomi, le cose ed i sistemi presenti, che derivano dall'antico, potessero esser chiariti per chi non ne avesse scienza. Mi studierò far ponderare i vantaggi ed i danni di ciascun fatto che narrerò, a fine di farne valutare le conseguenze; senza di che crederei in gran parte inutile il mio lavoro. Inoltre questo bene e male farò valutare secondo i tempi e le condizioni; tal che una stessa opera utile o dannosa in una occasione non lo sarebbe in un'altra. In somma considererò l'intero sistema di governo per conoscere tutto ciò che è occorso in quanto

a' tributi, alle pubbliche spese, all'industria, alla proprietà, ed alla circolazione e consumo delle ricchezze; sicchè osservare si potesse per così dire la economia politica in atto. Compilata così ordinatamente tal parte di storia, potrà forse non essere inutile, perciocchè se narra operazioni fatte a vantaggio dell'universale, potran servire di norma; se all'opposto narra tristi avvenimenti, falli della cattiva amministrazione, o errori del popolo, sarà utile eziandio servendo di ammaestramento, perchè si evitassero questi mali.

Se avessi intrapreso di scrivere gli annali della nostra finanza avrei confusamente indicati gli avvenimenti l'un dopo l'altro siccome seguirono, senza distinguer le diverse materie, serbando il solo ordine cronologico; ma per lo scopo che mi son proposto ho stimato conveniente altro metodo. Quindi per l'influenza e pel legame che come di sopra dissi, hanno sulla finanza gli ordinamenti ed avvenimenti politici, le leggi, i sistemi, e le opere di qualsiasi ramo di pubblica amministrazione e d'industria, tratterò separatamente di ciascuno. E poichè siam noi stati signoreggiati sventuratamente da diversi stranieri governi, distinguerò il mio lavoro in tanti libri in cui comprenderò queste dominazioni cioè Normanni dal 1140 al 1194, Svevi dal 1194 al 1266, Angioini dal 1266 al 1441 Aragonesi dal 1441 al 1503, governo viceregnale Aragonese ed Austriaco dal 1503, al 1734, dinastia de' Borboni dal 1734 al 1806, e da questo tempo sino al presente. Ed ho scelto il 1140 per cominciamento del mio lavoro, perchè com'è noto allora Ruggieri Normanno fermò la monarchia, e diede vari ordinamenti pel benessere de' popoli suoi. Ho poi esposto in ciascuna di siffatte epoche, per quanto mi è stato possibile, tutto ciò che ha riguardato la proprietà solo rispetto alla pubblica economia, alla industria, alla circolazione delle ricchezze, ai tributi, al credito pubblico, al metodo di amministrazione.

E tali materie ho ordinato in diversi capitoli separati, facendo in ciascuna di esse epoche la sposizione delle istituzioni politiche, dell'amministrazione in generale, e delle vicissitudini più memorabili: passo poi a trattare delle leggi, de' sistemi, e delle vicende sulla proprietà: indi discorro de' tributi e del credito pubblico: poi del metodo di amministrare, e di far le pubbliche spese: da ultimo dico dell'industria considerandola sotto il triplice aspetto *agricola, manifatturiera, e commerciale*, e della circolazione e consumo delle ricchezze per quegli oggetti che risguardano la economia dello stato, come la moneta, le opere pubbliche, i prezzi ed altre simiglianti cose. In cotesta divisione ho procurato di non intralasciare di considerare la finanza nelle sue parti *legislativa amministratrice e contabile*, per mostrare come queste parti debbano fra loro essere ordinate per condurre ad utile scopo.

Stabilito in tal maniera questo quadro della nostra amministrazione crederei che più agevolmente si potesse scorgere di qual migliora-

mento fosse capace. Forse neppure sarà inutile ch'io esponendo le vicende dell'amministrazione di un popolo, somministri ad ingegnoso scrittore il modo di meglio vedere le cose per dedurre principi più esatti per la scienza della Politica Economia.

Erasi limitata la mia opera a quanto riguardar potesse il reame di Napoli, non avendo stimato di trattare eziandio delle cose di Sicilia, perocchè mancavami la conoscenza delle speciali scritture rese di pubblica ragione e dei pubblici archivi donde attignerne gli elementi. Piacque intanto al Re deputarmi in dicembre 1837 a capo del *ripartimento degli affari interni* in Sicilia, e da poi la missione mi si affidava di essere collaboratore del Luogotenente Generale nella visita che per quattro mesi di Sovrano ordine faceva per la intera isola, perchè meglio fosse osservato lo stato dell'amministrazione pubblica in ogni suo ramo. In tutte le occupazioni del mio ufficio e nella lettura da me fatta non solo delle diverse pregevoli opere storiche e di pubblico diritto, ma eziandio degli originali documenti nei pubblici archivi, ho avuto in mira d'istruirmi delle condizioni passate e presenti del paese. Ed il risultato di siffatta istruzione è il lavoro che pubblicherò col titolo di *Storia economico-civile di Sicilia*, e che quasi collo stesso metodo ed ordine della presente storia le farà seguito.

LIBRO PRIMO

GOVERNO DE' NORMANNI DAL 1140 AL 1194.

CAPITOLO I.

Esposizione di quanto riguarda le istituzioni politiche, l'amministrazione in generale, e le vicissitudini più memorabili durante la dominazione Normanna da Ruggieri sino a Guglielmo III.

Incendi, rovine e distruzioni di molti paesi e città, estirpamento di migliaia di uomini, furono i primi passi di Re Ruggieri. I contemporanei il temerò crudele, ed i posteri magnanimo, sol perchè quelli ne intesero il flagello, e questi invaghiiti della narrazione delle sue geste han creduto ch'egli faccendo il potere de' magnati e dei piccoli tiranni che allora signoreggiavano le regioni, che il reame di Puglia, poi detto di Napoli, comprendevano, avesse preparati ordinamenti utili ai popoli e costituite fondamenta alla Monarchia. Erano in vero tali le condizioni di quell'età che solo opponendo forza a forza, ed ambizione ad ambizione potevano gli uomini sperar qualche miglioramento. Perocchè molto tempo era passato dalla caduta dell'impero Romano, e molte invasioni d'estrane genti, guerre, devastazioni, morti e rovine d'ogni maniera eran seguite per ridurre gli uomini alla misera condizione di perdere col l'ingegno i propri diritti ed estimarsi cose; e molti secoli e varie vicissitudini pur doveano seguire per liberare man mano i popoli dalle usurpazioni e dalla schiavitù.

Poichè Ruggieri oltre del Reame di Sicilia ebbe in se riunito il dominio di

tutte le regioni che dal Tevere al faro di Messina discorrono, e le quali comprendendo i Ducati di Calabria, di Puglia, di Bari, di Napoli, di Sorrento, di Amalfi, di Gaeta, ed i Principati di Taranto, di Capoa, e Salerno, ed in fine gli Abruzzi, costituirono altro potente e distinto reame che d'Italia al di là del Tevere, o di *Puglia* ebbe il nome, si volse con utili istituzioni a vie più fermarsi nel potere. Per lo che, come a quel tempo usavasi, fattosi confermare nel 1139 da Papa Innocenzio II il titolo di Re, che già conferito aveagli l'antipapa Anacleto, tenne in Ariano nel 1140 un'adunanza de' suoi Baroni, in cui furon pure Vescovi e Prelati, per la parte Ecclesiastica, a fine di ritornare in buono stato le pubbliche cose. Ivi dichiarò: egli solo essere il Re, ogni potestà dipendere dalla sua: essere sue le *regalie*, e doverst da lui riconoscere, obbligando chiunque le possedesse in tutto o in parte a servire il Principe in pace ed in guerra, ed a non venderle, donarle, o farne traffico di sorte alcuna come cose soggette a ricadere in sua potestà. A ben intendere il valore di sì fatta legge fondamentale di quel governo, vuolsi sapere che tanto in queste regioni che in altre d'Europa si concedevano dai conquistatori o dai principi ai loro benemeriti o fedeli, donde probabilmente presero il nome di feudatari, estensioni di paesi e di terre, o per tenerle in *ufficio* d'amministrazione in loro nome, e per goderne l'uso a titolo di gratitudine, ovvero, come dicevasi con voce propria, per *beneficio* sotto

determinate condizioni e tempo. Avvenne col volgere degli anni, che le continue ribellioni in cui si agitavano allora i popoli, il cangiar spesso di signoria, furon cagione che si confondessero il *beneficio* e l'*ufficio*, e che i beni estimandosi come proprietà di chi da tali condizioni limitati li teneva passassero in eredità; laonde ciascun feudatario credeva libera nelle sue mani quella proprietà, ch'egli o avea usurpata, o della quale gli era stato concesso l'uso vincolato da condizioni, o a tempo. Così a poco a poco i feudatari si rendevano anche indipendenti dal loro Sovrano, del quale arrogavansi tutte le facoltà, non lasciando a lui in tal modo forza e mezzi a poterli comprimere. I feudi si comprendevano tra le regalie, e per una similitudine anche le Chiese, che ricche oltremodo erano in quei tempi, e tenevan quasi tutta la proprietà in feudo. Pure la legge di Ruggieri, che ho riferita, non indicò quel che fossero queste regalie, la qual cosa non le fece avere piena esecuzione, e pare che quel Monarca si avesse proposto soltanto di porre freno alle usurpazioni per lo avvenire, e ad assoggettare i feudatari a conoscerlo signor loro, ed a contribuire per le bisogne dello Stato anziché torre dalle loro mani in un tratto tutta quanta la proprietà delle terre, e spogliarli del potere. In somma egli altro non istabilì se non che le cose si restituissero al pristino stato, facendo sì che i feudatari fossero usufruttuari di quelle terre, delle quali il dominio diretto ed eminente esser doveva sempre nel Principe. Ma dir pristino stato in fatto di governo, allorchando instabilito non era alcun pubblico diritto che determinasse quali realmente fossero le facoltà sovrane, dir voleva novare in tutto le cose; e però questa riforma fu il primo ordinamento della Monarchia Normanna.

Stabili Ruggieri la sua sede in Palermo, ed ivi tenuta altra generale adunanza istituì sette grandi uffiziali che l' rappresentassero ne' diversi rami di governo, i quali furono. Il gran Contestabile supremo capitano degli eserciti. Il grande Ammiraglio supremo capita-

no, e disponente di quanto concerner poteva l'amministrazione dell'armata ed in generale delle cose del mare; per lo che tra' vari suoi poteri c'era quello di far costruire, riparare, e disporre le navi del Re, non meno per la guerra, che per la sicurezza del commercio; ed inoltre conservar sicuri i porti e tutti' luoghi lungheggi il mare. Il gran Giustiziere primo Ministro di giustizia sopra tutti i giustizieri del reame. Il gran Protonotario ossia *luogoteta* primo Segretario del Re, che avea l'obbligo di promulgar le leggi, gli editti, le concessioni, i privilegi, i rescritti, ed altri atti del Sovrano, e rispondere in nome di questo alle suppliche che i cittadini gli dirigessero. Il gran Camerario che avea cura della pubblica economia, e del patrimonio del Re. Il gran Cancelliere custode del segreto e del sigillo reale; quindi osservava tutti gli atti del Sovrano, eseguendo quelli che credeva regolari, e degli altri faceva a costui rimostranza, perchè li riformasse; avea pure giurisdizione sopra le chiese e gli ecclesiastici del reame; dipendeva da lui la Cancelleria ove conservavansi registrati tutti gli atti. E finalmente il gran Siniscalco governatore della Casa Reale, che provvedeva questa di tutto il bisognevole, ed avea cura delle foreste, delle cacce riservate del Re, degli uffiziali minori, servitori ed altri familiari di lui. L'autorità di quei grandi uffiziali univasi poi nella così detta *Magna Curia* ch'era il Consiglio del Re, da lui sovente preseduto, nel quale disaminati erano tutti gli obbietti dell'Amministrazione della giustizia, della guerra, e della pubblica economia. Ivi sedevan pure Arcivescovi ed altri Prelati, Conti, Baroni, e giustizieri altrimenti detti *luogotenenti* reali, e qualche volta Ruggieri vi chiamava eziandio illustri stranieri; la quale adunanza sotto i Normanni si trasportava sempre ov'era il Principe. Ciascuno di tali grandi uffiziali teneva la sua *Curia* particolare per trattarvi gli affari di sua attinenza.

Ma l'ordinamento importantissimo tra gli altri che diede Ruggieri fu quello di torre la pubblica amministrazione

dalle mani de' privati, e di restituirla alla Sovranità, dividendola in diversi rami e fra diverse persone. Prima di lui un Legato del Principe riuniva in se facoltà giudiziaria, militare ed amministrativa: ma egli separò questi rami d'amministrazione affidandone la cura ad uffiziali che nulla avessero fra loro di comune, e tracciò benanche qualche norma per distinguere l'amministrazione della pubblica economia dagli altri rami di governo. Questo Legato non di raro era stato un feudatario, che faceva tornare in danno delle leggi quel potere rendendolo ereditario nella sua famiglia; il quale potere sovente era anche in altri modi usurpato da altri feudatari e potenti uomini. Ma da Ruggieri e dai suoi successori Normanni, i feudatari non ebbero mai conceduta facoltà di pubblica amministrazione; sicchè pene severe furon minacciate a chiunque volesse arrogarsi. Così quei Sovrani mentre alloravano il loro potere, stabilivano Ministri che frenassero gli abusi e tenessero a segno i feudatari. E però venne istituita una magistratura civile e criminale, la quale fu dichiarata nobile, e con vocabolo proprio dicevasi *milizia togata* per distinguersela da quella ch'era armata, il che aumentando il numero de' nobili, indeboliva l'antica e gloriosa nobiltà, e dava animo ad una parte del popolo a fuggire dalla dominazione di questa, e volgersi in vece al Re da cui attendere poteva guarentigia ed onore. Medesimamente davasi in tal modo opera ad incoraggiar le lettere, perchè nuno che in queste non fosse istruito poteva aspirare a quegli uffici e sino a quell'epoca frequente era stato lo sconcio, che gli Ecclesiastici occupassero quasi tutte le cariche, non sapendo la maggior parte del popolo leggere e scrivere. Il primo fra que' magistrati era il giustiziere che dovea per le provincie render giustizia ordinariamente per inquisizioni. Dapprima quasi tutta la sua giurisdizione fu per gli affari criminali, perciocchè per le cause civili appena conoscer poteva quelle de' feudi detti *quaternati*, e delle loro appartenenze. Quanti fossero in numero i giustizieri non vi

è memoria: dicono taluni storici, che siccome i Longobardi aveano diviso il Reame per *Gasaldati*, così Ruggieri il divise per *Giustizierati*; ma ciò è incerto, ed ai tempi di Federico si osservò due giustizieri reggere una sola provincia, ed all'opposto più provincie essere governate da un solo giustiziere. Per quanto pare a me era tal magistrato più straordinario, che ordinario perciocchè non avea sede stabile in alcun luogo della provincia, ma cangiavala come credeva utile al suo ufficio, ed oltre a ciò procedeva in quasi tutti gli affari senza veruna formalità con quelle maniere che più acconce tornavano al tempo ed alle condizioni.

I *baiuli*, o *bali* istituiti presso di noi da Guiscardo Normanno furon sotto Ruggieri magistrati ordinari de' quali eravane per suo ordinamento uno in ogni città, terra, o villaggio, e quando picciol fosse il villaggio univasi ad altro più grande. Questo magistrato, quasi difensore o custode delle Università, dovea sempre trasportarsi dall'uno all'altro luogo per amministrar giustizia, sì che il sistema Normanno fu, che la giustizia seguir dovesse il delitto, ed i litiganti; e così moltissimi inconvenienti evitavansi seguitamente in quel tempo in cui rozzi e feroci erano i costumi. Ebbero i baiuli facoltà di conoscere, e giudicar tutte le cause civili di cose e persone, eccettuate quelle su' feudi. Provvedevano di tutori i pupilli, conoscevan di danni su beni di libera proprietà de' cittadini, fissavan prezzo ai commestibili, nel modo che a suo luogo si dirà, e punivano i venditori fraudolenti, esigevan da' conduttori d'opere le multe stabilite in contravvenzione delle leggi, vigilavano per quelle che riguardavano le terre coltivate e le foreste, procedevano da ultimo contra i pubblicani ed affittatori di *passi* e *piazze*, ed esigevan ancora proventi fiscali; ma di ciò meglio dirò a suo luogo.

Quanto al popolo, fu diviso in due ordini, l'uno di *Nobiltà Militante*, in cui comprese erano le Chiese, l'altro di *luoghi demaniali*, o per meglio dire luoghi di pubblico dominio per distinguerseli da quelli che feudali fossero. Gli

Ecclesiastici ne' domini che allora dicevansi Regno di Puglia, ed ora al di qua del Faro, siccome sotto l'imperio de' Greci, de' Longobardi, e de' primi Duelli Normanni non mai avevano formato corpo separato, così neanche Ruggieri volle distinguerli. Solamente ne' domini di Sicilia, ora detti al di là del Faro, seguì la divisione in tre ordini: nobili, ecclesiastici e sudditi demaniali. I primi nobili eran Conti, Baroni, e Militi. I Conti detti *patri*, o *parenti del Re*, possedevano molti feudi, ed avevano soggetti Baroni e Militi come *sottofeudatari*, i quali dicevansi pure *vassalli nobili*. Dopo venivano i Baroni non titolati, che avevano eziandio sottofeudatari nobili. Da ultimo i Militi che possedevano feudi abitati, o che erano agli stipendi di qualche feudatario. Gli abitanti della città e luoghi demaniali dicevansi *borghesi* o *burgensi*; il rimanente del popolo erano sudditi, e uomini propri de' nobili; e da essi si distinguevano i villani che abitavano le campagne, e pagavano al padrone tributo fisso sopra terreno datoli da costui a censo. Rispetto alle leggi, cravi allora gran confusione, regolandosi molte Città con quelle de' Longobardi che a ragione avrebbero dovuto dirsi le più comuni; altre colle Romane, ed altre con ciò che dicevasi *diritto dei Franchi*, il quale consisteva in costumanze non scritte originate dalle antiche leggi de' Franchi e dagli abusi feudali, che fra noi furono nella massima parte introdotte dai Franchi di Normandia. Vi erano anche città che reggevasi con proprie consuetudini che partecipavano assai della Longobarda legislazione, come Napoli, Bari, Aversa, Capoa, Amalfi, Gaeta, Catanzaro, Sorrento. Né recar deve maraviglia che tanto varie e diverse fossero le leggi in quei tempi; perocché i Normanni vogliansi considerare d'aver riunito sotto uno stesso Sovrano tanti piccoli Stati, in modo che l'impossibile cosa era di dare a tutti i contante leggi uniformi; maravigliar devesi bensì, che tanto grave disordine è stato in gran parte fra noi sino al secolo passato. Ruggieri cominciò a dare una legislazione generale pel Regno, ma

questa opera rimase nel suo cominciamento, ed altri Principi al par di lui sarebbero stati necessari per finirla. E quantunque in quelle leggi che ci rimangono di lui confusi fossero ordinamenti politici, civili, militari, ed economici, non di meno sono le migliori di quei tempi in tutta Europa. E si deve soprattutto in esse considerare l'imponibilità di fermezza, e determinata volontà del legislatore; sì che ispirano ancora rispetto, e dresti vedervi sculla la sua grandezza d'animo. Sono scritte con dignità e brevità, ma chiare senza lasciar luogo ad interpretarsi svariatamente, donde suole venir grandissimo danno ai popoli. Molte sue leggi si comprendono nella raccolta delle costituzioni che Federico Imperadore fece pubblicare nel 1231 in Melfi, ed ascendono al numero di trentanove. Quanto alle particolarità di esse, è da por mente che molto hanno della legislazione Longobarda e pochissima della Romana, e questa unione è in tal modo ordinata che dà loro qualità tutta propria; e ben si può scorgere come novella legislazione sorgerà. Non di meno una folla d'interpreti e chiosatori, che surse dopo de' Normanni e degli Svevi, i quali tutto vollero far derivare dalla Romana legislazione, credettero in ogni luogo delle costituzioni veder leggi del popolo di Roma, come se a questo soltanto avesse Iddio conceduto il raro talento di far leggi.

Il modo di procedere ne' giudizi civili e criminali era allora secondo il costume Longobardo tutto verbale e speditissimo senza libelli scritti, non essendosi fatto della scrittura né grande uso né abuso, pochissimi sapendo leggere e scrivere. I delitti erano ordinariamente di violenza e non di frode ingegnosa, né vi furono quelle tante astuzie forensi ed altri rigiri, che trae seco la civiltà; laonde quegli uomini, che riponevano ogni dritto nelle armi, e che per la più lieve offesa faceano scorrere il sangue, si credevano immensamente obbligati dal giuramento, in modo che lo spergiurio era tenuto il più orrendo delitto. E tali costumi eran derivati dai Longobardi che ebbero in pregio gran-

dissimo la buona fede, ed il romperla era sì grave mancamento che si assimilava all'abbandono di un compagno nella mischia; per quali delitti era mestieri, o combattere, o disdarsi, e non appigliandosi a quest'ultimo mezzo si atenevan al primo, donde venne la fermezza della loro indole. E però in tempo de' Normanni i duelli eran maggiori de' litigi, perchè ciascuno procurava farsi giustizia con la spada, anzi che ricorrere al magistrato. E fu grande prudenza di Ruggieri di cominciare a torre la forza dai privati per stabilir governo, laonde per venire a capo creò una magistratura rivestendola di poteri e di onore per frenare i violenti e garantire i deboli. Ove sono molti forti, esser vi devono moltissimi deboli, perciò la fortezza era in quell'età messa a profitto, ed i prepotenti ed i più furbi esigevano dai più deboli un diritto di protezione, che loro dicevano accordare, e si chiamava *fredo*. Ma Ruggieri ed i suoi successori dettero ogni opera a torre questo abuso, dichiarando ch'essi vendicherebbero le offese fatte ai propri sudditi.

Un sovrano nuovo però non può tutto ottenere colle armi; quindi Ruggieri si servi ancora del mezzo di concedere feudi ed altre cose a molti ch'egli aveva creati, o che avevano seguito la sua parte, ed anche agli ecclesiastici che avevano potere sulle opinioni. Volea in tal guisa quel Monarca destar la gratitudine di quei che avea beneficiati verso della sua prosapia, ma la gratitudine è virtù rara, la quale gli uomini esercitano soltanto quando temono di perdere; talchè mentre ei visse, ebbe a se i nobili beneficiati, ma morto lui, costoro ora tradirono i suoi successori, ed ora vi si affezionarono, siccome li credettero deboli o forti.

Siffatto ordinamento di cose se ebbe imperfezioni da un lato, era dall'altro il migliore in quei tempi, e quando di poi cominciò a venir meno o ad esser guasto, fu grandemente desiderato e le genti soggette credevansi felici, se le cose fossero ritornate nello stato dei tempi di Ruggieri: il che dimostra che desiderano sempre quello che non han-

saputo conservare; e pare che le cose di talune felici epoche restano lunguissimo tempo a memoria degli uomini per essere ardentemente desiderate e non conseguite. Fu questo uomo straordinario di natura ferma ed impassibile nella prospera e nell'avversa fortuna, ed ebbe il raro talento di sapere scegliere i suoi ministri. Distrasse i sudditi in guerre esterne, dando in tal modo cagione a disforzare la loro ferocia, ambizione e cupidigia, e furono quelle grandemente profittevoli, e apportarongli ricchezza, gloria e potere. Specialmente le guerre coll'impero Greco, e con l'Africa occuparono i nobili, agguerrirono le milizie, fecero acquistar nome alle armi Siciliane, arricchirono il popolo, e lo incivilirono colle lettere, e con l'industria. Sul quale proposito è notissimo, che Ruggieri nell'impero Greco occupò Corfù, Cefalonia, Corinto, Atene, e Tebe, ed altre Città di cui gli Svevi e gli Angioini tennero pure la signoria con varia fortuna. Gli storici hanno narrata la potenza delle sue armi per terra, e per mare, sicchè niun Sovrano delle Sicilie in seguito n'ebbe più di lui, anzi la videro scemata. Fu egli più temuto che amato, la qual cosa addiuvine a chi opera grandi cambiamenti politici, toglie abusi ed inconvenienti, e cerca fondare ben ordinato governo. Ebbe il sagace accorgimento di associare nel regno il suo figliuolo Guglielmo nel 1150; ed il fece conoscere Re per avvezzare i popoli ad esser dominati dalla sua famiglia, e per istruir colui nella pratica di governare.

Si domanderà se Ruggiero operò veramente pel bene dei popoli, oppure per propria ambizione: dalla quale tornò vantaggio a' popoli, perchè in fatto di governo è necessario saper ben calcolare tutte le passioni; né è raro che anche dai vizi d'un Principe in talune occasioni ne sia derivato bene per un popolo, comprimendosi altri vizi di natura a quelli opposta. V'ha chi ha scritto essere stato Ruggieri perfetto imitatore di Guglielmo il *conquistatore* in Inghilterra, ed in vero vi sono molte leggi dell'uno e dell'altro che sono quasi identiche, ma ciò nulla toglie al merito di Rug-

gieri; perciocchè la scienza, e l'arte del governare non sta nelle astratte teoriche, ma sì bene in vedere ed eseguire quello che è di giovamento ai popoli. Passò di vita questo magnanimo Re in Palermo nel 1152 o come altri dicono nel 1154 compiti cinquantotto anni di sua vita e trentaquattro di regno.

Ruggieri morto, il figliuol suo Guglielmo si fece novellamente incoronare nel giorno di Pasqua dell'anno 1154. Trovò il Reame ricco potente e tranquillo d'ogni lato; ma nol seppe così conservare, ed il fece passare per colpa sua in travagli e guerre civili ed altri mali d'ogni maniera. Era egli di natura cupa ed austerà; ma debole e pigro medesimamente; avido al sommo di moneta e facile ed inclinevole al male. Diffidava di tutti, e soltanto poneva circa fidanza in Maione suo ministro e confidente, il quale di vile condizione nato in Bari, si levò sino all'ufficio di grande Ammiraglio, e tenne le chiavi del suo cuore per disporre come meglio gli aggrada delle cose del regno per acquistar partigiani. La Storia con particolarità ha pure narrato le pratiche che tenne con Ugone Arcivescovo di Palermo per rovinare molti primati del reame, e la sua avarizia e smodata libidine, e gl'illiciti amori con la Regina cosicchè in breve tempo andò dimenticata la morale e la fede pubblica, e levaronsi dal fango infiniti uomini disonesti a fare il proprio vantaggio in danno dell'universale. Guglielmo che meritamente ebbe il nome di *malo* arricchì fuor di misura, ed i suoi partigiani ancora arricchirono; ma per ammassar que' tesori, così duri travagli ebbero i popoli a sostenere, che levate continuamente gravezze furon ridotti ad estrema miseria sino a non aver più monete.

Intanto chi astrattamente considera le leggi in numero di ventuno costituzioni, che restan di questo Monarca stupisce vedendole sagge e provvede; ma i Sovrani ed i popoli, corso molto tempo, giudicar non si possono dalle leggi che lasciano scritte, perciocchè in fatto di governo un solo errore o la

mala fede nella esecuzione delle leggi fanno mancare il bene che potea derivarne, in modo che i popoli sovente sono stati infelici con ottime leggi scritte perchè non eseguite; ed all'opposto la virtù del Monarca ha renduto felici i popoli ad onta del difetto di buona legislazione. Non di meno Guglielmo tenne fermo ognora il divisamento del padre di abblattere sempre più la feudalità, quindi onorava e cresceva di numero la magistratura; ed in quanto alle consuetudini de' Franchi che favorivano gli abusi feudali, comandò che avessero vigore di legge quelle soltanto approvate nel Reame. Le quali cose fatte non sempre con maturità di consiglio ed in tempo opportuno erano in gran parte ragionate dall'odio che Maione avea contra i nobili e gli ecclesiastici; il che fece rovinare quell'opera che fatta in miglior tempo e più destramente avrebbe prodotto il bene del popolo. D'altra parte i nobili e gli ecclesiastici mal comportavano esser governati da un uomo come Maione di vili natali e dalle sue creature più vili; e perciò s'interruppe quella fiducia scambievolmente, che esser deve tra il Sovrano ed il popolo, sì che qualunque opera quello imprendeva ancorchè utile all'universale era stimata cattiva, e tantosto incitava i malcontenti a maggior odio. Ruggieri proteggendo il basso popolo lo avea alienato dalla nobiltà; ma Guglielmo con la sua avarizia aggravandolo di tributi lo avea irritato contro di lui ed affezionato ai nobili, ne quali credevan trovare protezione e sollievo. Inoltre la sua debolezza faceva crescere i malcontenti, perchè niun timore poteva frenarli. Seguirono quindi tumulti di Baroni e città nell'interno, e guerre nell'esterno, le quali Maione non vedeva a malincuore, anzi indirettamente le fomentava o non le spegneva per rendersi più necessario al Re e per digradarlo e farlo comparire demente, onde poscia ottenere che fosse gridato Sovrano dai suoi partegiani. In ispezialtà i tumulti in Terra di Lavoro ed in Puglia suscitati e sostenuti erano da potenti feudatari e da Papa Adriano e da Manuele Imperatore Greco. Es-

sendo il Re in procinto di perdere il trono si scosse come da un letargo, e postosi alla testa di un esercito che nel miglior modo gli venne fatto di ragunare pose in volta i ribelli; e strinse poi assaiamente il Pontefice in Benevento, ed il Greco Imperadore, contro l'armata del quale avea riportata vittoria e ricche prede nelle acque del Peloponneso, che li ridusse a fermare pace a se vantaggiosa. Ma tali successi non fecero a lui cangiar modo di vivere e di governare lo Stato, ed a Maione crebbero orgoglio. Laonde altre rivolture si suscitavano; ed in pari tempo il Re di Tunisi assediò, e prese la Città d'Africa dopo ostinata difesa di quei che la tenevano in guardia: il che fece perdere al Reame un sì importante luogo e necessaria frontiera.

Nè poi con la morte di Maione che ucciso fu da Benello, già sua creatura, si quietarono i tumulti, che anzi crebbero d'ogni dove, e furono tanto arditi i ribelli che predarono nel Real Palagio le pregiate gemme e le ricche suppellettili di Guglielmo, il quale incarcerarono, ed in vece sua gridarono Re il piccolo suo figlio Ruggieri, che percosso dal padre di fiero calcio nel petto, morì di là a poco. E fu Guglielmo fortunato a campare da tanta sciagura, ed a vendicarsi de' ribelli, parte facendo morire fra incredibili tormenti, e parte costringendo ad esulare per estranei paesi. Intanto per altri tumulti avvenuti in Calabria, in Terra di Lavoro, ed in Puglia fu costretto a lasciar di nuovo la Sicilia, e venire in terra ferma ove, come la prima volta, valorosamente pose in fuga i ribelli, e condannò del pari le terre e città ribellate a pagargli grossa somma di monete per ristorarsi de' tesori che gli erano stati predati.

In tali frangenti la economia ed il governo del Reame sempre più si digradarono, e si confusero; perciocchè tra le altre cose nel saccomanno del Real Palagio si perdettero il libro detto *defettario* secondo la favella di quei tempi, ove notate erano le consuetudini e gli ordinamenti che nel governo si osservavano, e la distinzione e qualità dei feudi e feudatari. La quale perdita non

si reputava avvenuta per caso fortuito, ma appositamente per opera de' nobili congiurati, che voleano in tal modo torre di mano del Principe un mezzo efficace per sapere amministrare, e conoscere quanto concernere potesse la feudalità, perchè essi avessero modo di usurpar poteri. Quindi a fine di rifare questo importante libro, fu d'uopo che Guglielmo traesse di prigione Matteo notajo del Real Palagio creatura di Maione e versato grandemente negli affari di Stato.

Dopo questi ed altri avvenimenti meno notevoli si ammalò gravemente Guglielmo, e sentendo la sua fine accostarsi liberò molti prigionieri, tolse la grave tassa che avea imposta sulle città e terre di Puglia e fece testamento nel quale lasciava il Reame al suo figliuolo Guglielmo che appena contava anni dodici di età, ed il Principato di Capua confermava all'altro nominato Arrigo, al quale già donato avea. Non guari dopo cessò di vita precisamente nell'anno 1166 in età di quarantasei anni, dopo averne regnato sedici, compresi i quattro anni che avea regnato col padre.

Erano in questo mezzo le cose del Reame in pessimo stato, nè si potevano migliorare senza cangiar di sistema; quindi la Regina Margherita che per la tenera età del figliuolo prese le redini del governo, con molta prudenza fece porre in libertà i prigionieri e chiamò dal bando quei che vi erano stati mandati da Guglielmo o che avevano riparato presso straniere genti: largamente donò beni alle chiese, alleviò non pochi tributi e gravezze che travagliavano il popolo; ma medesimamente abbandonò il governo o per forza o per debolezza ora in man di uno, ed ora in man di un altro; e quindi addivenne che le gare e i rigiri di ambiziosi o venali uomini avidi di dominare impedirono quel bene che dal nuovo ordine delle cose sarebbe venuto all'universale; o dieder luogo a vari tumulti con effusione di sangue, e con rovina del pubblico erario. Così l'una fazione all'altra succedette fino a che il Conte Arrigo, il Conte di Molise, ed altri primati con grosso stuolo di partigiani ampia riforma a loro talento

adoperata, crearono dieci familiari del Re, che avessero retto il Reame. Caduto il governo in man di questa fazione, che tutte le altre vinse, più tranquille andarono le cose ed in seguito non vi furono più tumulti e congiure. E meritò di poi Guglielmo uscito dalla minore età il nome di *buono* per la somma buona fede con la quale resse le genti soggette; sicché non trascurò niente che loro potesse giovare. E fu egli prudente a formar tregue coll'Imperador Federico Barbarossa, le armi del quale con assai di valore avea respinto dal Reame, e col Re di Marocco, anzi che occuparsi in guerra.

Venuto poi l'anno 1186, per opera di Gualtieri Arcivescovo di Palermo in dispetto di Matteo divenuto vicecancelliere fu maritata Costanza figliuola postuma di Re Ruggieri che già contava trentuno anni in et  coll'Imperadore Arrigo Svevo, il quale matrimonio trasportava la successione al trono in una estranea famiglia, percioc ch  Guglielmo non avea avuta prole da sua moglie Giovanna. Non fuvi altra azione del regno di Guglielmo da esser qui riferita, ne restan di lui molte memorie usino all'anno 1189, tempo in cui pass  di vita nell'et  di anni trentatre dopo averne regnato ventuno. Dalle poche leggi, che avanzano al numero di tre costituzioni, e da quello che gli storici hanno di lui riferito, nulla si scorge che avesse fatto di straordinario. Cammin  sulle orme dell'avolo quanto al governo del Reame, poco novando e dando opera che le cose fossero come erano a' tempi di costui, e per ci  che poteva comportare la condizione dello Stato, gli uomini e le opinioni.

Alla morte di questo buon principe molti baroni di Real legnaggio aspirarono alla Sovranit , ma potenti erano le fazioni di l' Arcivescovo Gualtieri e del vicecancelliere Matteo; quello sostenne Costanza e il suo marito Arrigo; e questo adoperandosi per Tancredi Conte di Lecce al fine vinse. Era costui figliuolo bastardo di Ruggieri Duca di Puglia figliuolo di Re Ruggieri, ed ottenuta da Papa Clemente III la investitura, si fece tantosto incoronare in

Palermo nel 1190. Da principio quasi tutti i Baroni e gli altri del Reame il conobbero signor loro; ma appressatisi gli eserciti dell'Imperadore Arrigo molti si ribellarono da lui, ed ei uomo di virt  e valore vinse sovente e gli uni e gli altri, e non fu mai vinto, sino a tanto che usc  di vita nel 1191 pel dolore grandissimo d'aver perduto il primo suo figlio Ruggieri, dopo pertanto d'aver fatto coronare l'altro suo figliuolo Guglielmo. Venne costui a reggere ambo i Reami in tempo assai sfavorevole, e saputasi tal novella, subito Arrigo si mosse giudicando non avere ostacoli al suo proponimento. Ed entrato coi suoi soldati, fu a grande onore accolto segnatamente da Rolfrado abate di Montecassino, dal Conte di Fondi e da altri Baroni regnicoli suoi partigiani e qui cominciarono le orribili stragi de' primati ed infami del popolo, le devastazioni e gl'incendi di paesi, i saccomanni e le ruberie, che per vendetta facea egli dovunque commettere dalle sue masnade. Si che vinti in si crudel maniera gli ostacoli, giunse con la sua consorte Costanza in Palermo dove il misero Re Guglielmo III abbandonato da tutti depose a' suoi piedi la corona del Reame, in cambio della quale gli avea promesso il Contado di Lecce. Ma non tenne egli a tal patto, e non guar  da poi fatto gli mutilare i testicoli, il men  prigioniero in Alemagna colle sorelle Albarina e Mendonia e con la madre Sibilla, adonta delle istanze di Papa Celestino. Cadde medesimamente quasi tutti i Baroni di progenie Normanna, e tutto fu strage e sterminio, ed ei che non credeva ancor paga la sua vendetta fece dissotterrare i cadaveri di Tancredi e di suo figliuolo Guglielmo e loro torre le corone colle quali erano stati sepolti dicendo illegittimamente averle prese.

In tutto quel tempo dal morte del secondo Guglielmo non fuvi ordine di amministrazione, ed invece i disordini e gl'inconvenienti si accrebbero oltremodo, la potenza feudale riprese vigoria per favore o del Pontefice, o di Arrigo, o degli stessi Principi che allora tennero il Reame, che per aver partigiani e per le condizioni in cui

erano agevolmente facevano concessioni e non sostenevano le regalie. Le leggi perdettero il loro vigore, si che la giurisdizione fu usurpata, la guerra civile si mosse, e non fuvi mai governo. Insolenti eserciti nemici condotti da Marcovaldo e da altri crudeli ed avidi capitani Tedeschi, e rubelli masnade regnicole, tutto distruggevano e mettevano a saccomanno e ruba. Fint in tal modo la potenza Normanna, e le ricchezze di questi paesi furono parte tolte via dagli stranieri seguaci d'Arrigo che in danno dei regnicoli fecero fortuna, e parte consumate per la guerra; cess  ogni industria e solo gli uomini per mettersi in sicuro o per opprimere si tennero in arme, e fabbricarono castelli e torri in luoghi non in tutto buoni; le quali cose scemarono molto la popolazione di queste nostre terre non guar  floride, e le ammisero.

CAPITOLO II.

Ordinamenti, leggi, ed altre cose intorno alla propriet  a tempo de' Normanni.

Pubblici registri dello Stato stabiliti da Ruggieri - Propriet  feudale - Primogeniture - Sottosinfondazioni - Investiture, e benefici nobili - Investiture ignobili o livelli - Censi per raccomandazione - Stato degli uomini secondo la terra che possedevano - Protezione, raccomandazioni, asilo - Come avvenne che si consolidasse la feudalit  - Chiese, loro propriet , e divieto di acquistarne - Confezioni - Altri ostacoli che degradavano la propriet  - Caccia, foreste, pesca - Alcune osservazioni intorno allo stato della propriet  delle private persone.

Dichiarata ch'ebbe Ruggieri una ed indivisibile la Potest  Reale, obblig  tutti i feudatari grandi e piccioli, laici o ecclesiastici, a mostrare a lui le rispettive investiture per confermarle o moderarle, come diceva, coll'autorit  dell'altissimo suo dominio a chi credeva pi  o meno meritevole, e per rivo-

agliimmeritevoli. Non ammise prescrizione di tempo, e delle conferme e nuove concessioni ai suoi fedeli compilar fece compiuto registro in pi  volumi, nei quali distinta nota si tenne di tutto lo stato del Reame, quanto alle cose demaniali della corona, del comune delle universit , dei feudi, dei beni burgensatici, e delle chiese, e di altri luoghi religiosi, ed il grado delle persone nobili, o ignobili, libere, tributarie, servili, coi loro domini o liberi o soggetti a s'rvigi o pesi di qualunque natura si fossero. Questo mezzo pose tantosto in chiaro le usurpazioni e gli abusi de' feudatari, per ovviare a taluni dei quali era assolutamente necessario l'energico potere di Ruggieri. E mestieri considerare che fu questo il cominciamento di util riforma, percioc ch  non pu  mai stabilirsi regolare sistema di tributi, o seguir laudevoli cangiamenti nell'amministrazione pubblica, ove non si conosca bene la condizione delle propriet  pubbliche e private. Questo libro insieme coll'altro delle consuetudini detto *defetario*, di cui ho narrato, furono tolti per opera della nobilt  nel sacco che fu dato al palagio a tempo di Guglielmo il malo; tanto   sempre dispiaciuto che i governi avessero conto esatto delle cose de' popoli! Di ci  che poi fece Matteo notaio tratto di prigione per supplire tal disperdimento non vi ha memoria, ma   da supporre che se il libro fu rifatto, venne di nuovo distrutto nelle rivolture che seguirono di poi.

E poich  mi son io fatto a parlar di cose feudali, siccome feudale era tutto il sistema di governo,   d'uopo chiarire tutto che per questa parte concerner pu  l'amministrazione pubblica, onde conoscere bene i diversi cangiamenti che in avvenire ebbe questa. Vario   stato il giudizio degli scrittori intorno all'origine de' feudi, e chi dice il primo essere stato Enrico l'uccellatore in Germania ad stabilirli, e vorrebbe far derivare la parola feudo da due voci di alemanna favella *f o* e *ad*, che significano *sicurt * e *possessione*: altri ne fanno autori gli antichi Romani, altri i Goti o i Longobardi, altri i Francesi

sotto Roberto figliuolo di Ugo Capeto nel 1008: nè è mancato taluno che ha creduto rinvenir feudi fra il popolo Ebreo o Troiano: e molti infine confusero le idee di semplice beneficio con feudo. Ma di tai cose non m'intratterò, ché o dovrei far ampia mostra degli errori dei diversi scrittori, o gir per le lunghe notando immensi abusi ed usurpazioni di poteri che a danno de' popoli e de' sovrani, in parecchi Stati ebber luogo, e le quali in singolar modo confuse apriron di poi a strane e contraddittorie opinioni vastissimo campo. La storia degli abusi è difficilissima ed incerta; perciocché non hanno questi quasi mai chiara origine e vicende; ed io invece mi studio di scrivere quello che meno incerto reputo. Stimo adunque che molto rilevi il far conoscere che il feudo, quasi *sotto fede*, era un contratto del tutto benedico, mercé del quale il Sovrano concedeva a qualche duno l'uso, o l'usufrutto di una determinata cosa; il quale contratto nella sua origine si limitò ad oggetti immobili, ed in appresso si estese ad ulizi, a rendite o ad altre cose col peso però di contribuire al servizio del Sovrano. In tal modo il feudo consisteva nel dominio utile, o per meglio dire in una specie di utile proprietà che avea il feudatario, rimanendo sempre il principale ed alto dominio presso del Sovrano concedente. Se in generale così non fu in ogni luogo la teoria de' feudi, almeno così la intesero i Normanni presso di noi, e vollero che si sentisse. E dando uno sguardo al sistema de' Longobardi si vuol sapere, che questi non mai concedevano terre in feudo, ma in *allodio* o *burgensutico*, il che voleva dire proprietà libera, perciocché le loro leggi sul proposito soltanto distinsero le cose e le terre libere dalle tributarie. Le prime eran soggette al peso di contribuire per la guerra, e le seconde ai censi dotti servili. I soli Contadi costumarono accordare in usufrutto ed a vita, ma poi s'introdusse anche l'uso di concederli in perpetuo come allodio. È dubbio se potessero queste regalie alienarsi, essendo esse parte di proprietà dello Stato; ed evvi pure chi scrisse

che fossero soggette a ritornare nel fisco in difetto di legittimi eredi sino al settimo grado; ma di ciò non resta memoria, anzi all'opposto presso di noi ed in altri popoli le regalie furono alienate dai possessori a loro talento. Ruggieri trovò dunque gran confusione e disordine, perché ciascun primato credeva libera proprietà in mano sua le terre, le città o i paesi che gli erano stati concessuti o avea usurpati; lo che toglieva ogni forza e mezzo al Sovrano, ed i popoli dovevano ricorrere alla protezione non di lui, ma dei feudatari che li opprimevano e dai quali dipendevano. Perciò Ruggieri col verificare i titoli delle concessioni, confermò quelli che regolari credeva, e fatte egli stesso nuove e molte concessioni di terre, prescrisse esser sue le regalie, e che quelli ai quali erano concesse ne avevano solo il dominio utile da non poterle alienare, come cose che in casi determinati ricadevano al Principe, presso di cui era sempre il diretto ed alto dominio. In tal modo cominciò ad essere regolata con leggi la feudalità, e può dirsi che il Monarca Normanno fu il primo a dar ordinamenti utili per frenare l'abuso; nè gli era in quel momento agevole cosa far di più, perciocché non poteva torre tanta proprietà da chi la possedeva, ma soggettarla a condizioni tali che per esse in gran parte alla Sovranità tornasse quel potere che tanti avvenimenti le avevano fatto perdere. Che se ciò non avesse egli eseguito, i feudatari sarebbero restati col fatto indipendenti dal Principe, e non avrebbero potuto esser costretti a contribuire pe' bisogni dello Stato.

Ma questa generale regola d'inalienabilità non fu così intera che non patisse eccezioni: chi avesse tre feudi fu stabilito poterne assegnar uno alla futura sposa per dote, purché non fosse quello da cui egli s'intitolava; e chi uno e mezzo poterne solo assegnar mezzo; la quale dote era a vita. In caso poi che il feudatario non avesse beni allodiali, esser di mestieri il consenso del Principe per dare in dote alle figlie o alle sorelle beni feudali; il che praticavasi onde questi conoscer potesse in

qualsiasi tempo in mano di chi passasse il dominio utile de' feudi. Al feudatario pupillo dava il Re una specie di tutore ed amministratore detto *Balio*, e ciò perché sempre in lui consideravasi dovevasi il dominio diretto delle cose feudali.

Varie distinzioni facevasi prima dei Normanni di *feudi retti ed obliqui*, *ligi* e non *ligi* ed altri di cui confuse idee si hanno. I Normanni però distinsero i feudi secondo la rata del servizio e per meglio dire delle contribuzioni di cui eran gravati, e così l'inscrivevano ne' pubblici registri. E però vi furono feudi *piani*, e di *tabula*, feudi *quaternati in capite curiae*, e *quaternati secundum quid*, ed altri di cui meglio dirò trattando delle pubbliche contribuzioni di quei tempi. Questa distinzione che più fuso introdusse, che la legge, fu un mezzo efficace onde far conoscere, che il maggiore o minore grado del feudatario derivava dalla rata di tributo più o meno grande che pagava al governo.

Quanto poi alle primogeniture ed ai maggiorati, si vuol sapere, che allora quando per abuso i feudi divennero patrimoniali, seguì pure che queste cose che tenevano alla costituzione politica di quei governi divenissero soggette a disposizioni delle leggi civili, e quindi non furono più inalienabili, ma divisibili tra' figli del possessore in caso di sua morte. Intanto addivenne che sul finire del secolo nono s'avvidero i Francesi che queste divisioni mentre che rendevano più libera la proprietà, cagionavano d'altra parte danno alla costituzione politica dello Stato, perciocché era impossibile cosa che potessero andare unite feudalità e divisioni di beni; quindi stabilirono che tali signorie passassero nei soli primogeniti, i quali poi ne investissero gli altri fratelli di una parte con titolo di *sottifeudatari*. Ma anche ciò fu creduto dannoso: donde fu stabilito nel medesimo secolo il diritto di primogenitura in tutta la successione feudale senza scemamento alcuno. Il qual sistema fu poi seguito dai Normanni per le nuove concessioni che fecero ai partigiani loro; ma niente novarono in pari tempo per gli antichi

feudi che seguirono a dividersi secondo il costume Longobardo, sì che nel volgere degli anni andando quelli a finire con tante divisioni, s'avrebbe avuto uniformità di sistema.

In Sicilia i primi normanni aveano introdotti i feudi ereditari, ma non prima di Ruggieri per opera di legge e non di abuso fu questo sistema introdotto ne' domini al di qua del faro. Ruggieri permise pure le sotto-feudazioni, ma volle medesimamente che i feudatari fossero conosciuti come capi e non come padroni, per lo che loro conferì la qualità di suoi ufficiali per esercitar parte di giurisdizione, e stabili che in caso di oppressione potessero i sudditi ricorrere ai Giustizieri come ufficiali maggiori.

Quanto ai beni allodiali o liberi, era costume delle Gallie di darne precipua parte al primogenito; ma all'opposto presso noi ed in Italia eran divisibili tra tutti i fratelli ugualmente.

E poiché mi son io fatto a discorrere di investiture e di benefici, stimo singolar mio debito chiarir bene queste cose, perché altre in seguito meglio si conoscessero. La voce investitura è latina degli ultimi secoli, ed indica un atto solenne in forza del quale il padrone di una cosa ne trasferisce ad altri il dominio ricevendo qualche oggetto in segno di riconoscimento; donde dicevasi *benefizio* la cosa in cotai modo concessa. Distinguevasi la nobile investitura dalla ignobile o servile. Con la prima il concedente prometteva protezione all'investito, che si obbligava al nobile militare servizio verso di lui, e in segno di gratitudine presentava di alcun dono, come ad esempio di un falcone, di un paio di guanti, di un cane, o d'altro simile. Le quali prestazioni col volgere del tempo furono convertite in moneta quando i Principi più ne abbisognavano e fu quasi stabilita una specie di tariffa pe' loro *beneficiarii*. In origine poteasi cedere una metà del nobile beneficio; ma Ruggieri ed i Re Normanni suoi successori il vietarono, e fermando il loro eminente dominio in tutto il Reame concedettero in beneficio campagne deserte, e bo-

seli abbandonati altra volta al primo occupatore. Si che i benefici in quel tempo furono utili per migliorare molti luoghi. Nelle ignobili investiture soggettavasi l'investito al suo benefattore quasi sino alla servitù, ed obbligavasi o ad annuo censo, o a prestazione di frutto della terra, o infine ad opere servili, ed eziandio in tale atto ed in seguito dar dovea alcuna prova di animo grato.

A tempo determinato, o a vita furono sempre nella loro origine queste concessioni, nobili o ignobili che erano; ma poi passarono ai figli, ed in seguito anche ad altri eredi a condizione che cangiando possessore chieder si dovesse novella investitura, ed in cotale atto far nuova riconoscenza al concedente, lo che ne' benefici nobili si disse *relevio*, e ne' ignobili *laudemio*. Ma l'uso lasciò il nome d'investitura per eccellenza alle nobili concessioni, dicendosi *feudatario* l'investito; le ignobili si dissero *libelli* o *livelli* e l'investito *livellario* o *libellario*. Inoltre eravi la investitura della *precaria*, o *prestaria*, la quale i migliori giureconsulti definirono essere certa specie di prestito a tempo indeterminato: ma io penso invece di essere una specie del contratto detto *anticresi*; ed il rivelò da molte antiche carte e segnatamente da una nella quale un certo Leone nel 782 pagò ad un monastero di Volturmo libbre 35 di argento, in cambio della quale il monastero gli concede un podere per anni ventinove col peso di pagarli un soldo l'anno per riconoscimento di dominio, obbligandosi al termine degli anni ventinove restituire sole libbre trenta di argento, restando le altre cinque in suo beneficio. Eranvi pure di quelli che pagavano ai Signori certo censo per aver protezione, i quali *raccomandati* eran detti; e di quelli che che ne pagavano per esser francati da travagli; de' quali or ora toccherò.

Tutti i benefondi allora concedevansi a livello, sicchè i *livellari* si dicevano *uomini propri* del concedente, e con tal mezzo quasi sempre molti fraudavano il governo, perchè davano la loro roba alle chiese, e se la facevan di poi

retrocedere a titolo di *livello*, in modo che essendo esse francate da pesi pubblici, venivan col fatto que' beni ad esserne pure esenti. Ma i Normanni soggettando le chiese ai tributi fecerono alquanto queste frodi. Le chiese poi e gli ecclesiastici i loro averi concedevano pure a livello e finanche i monasteri, gli spedali, le pievi, le cappelle. Praticavasi pure il contratto d'enfitensi come presso i Romani, ma più raramente; ed invece le concessioni livellarie erano in voga, perchè davano una specie di dominio sugli uomini ai quali eran fatte, ed a costoro all'opposto tal contratto tornava piacevole, perocchè loro faceva acquistare diritto alla protezione del concedente.

È chiaro da tutto ciò che gli uomini eran allora immedesimati al terreno che possedevano o coltivavano, e secondo la distrazione di questo, gli ordinamenti o i contratti, aveano stato nella società. Dal che derivavano in tutta Italia dalla occupazione de' Longobardi in poi tante specie e nomi di servi, che furon tra gli altri *casati* e *non casati ministrali*, *manzonari*, *originari*, *villani*, *massai*, *accolanti*, *servi della gleba*, *uomini propri*, *tributari*, *ascrittizi*, *mini-morte*, *cenili*, *terziatori*, *servi ecclesiastici*, ed altri che si trovano scritti segnatamente nelle leggi Longobarde. Il censo per testa era distintivo di rigorosa servitù, gli *aldioni* poi n'erano esenti e pagavano invece o una determinata quantità in ragion del terreno loro concesso col peso del laudemio, o ritenevano la terza parte del frutto del fondo per colonia, ed il resto contribuivano ai padroni, il che per altro si usa anche oggi in molti luoghi del reame delle Sicilie. Intanto molti fra questi servi, comechè posseder potessero beni propri, non li potevano alienare senza il permesso dei padroni; nè fare tutte quelle contrattazioni che loro tornavano in acconcio ed appena potevano dare a *soccida* i loro animali. Chè se poi obbligati erano al servizio, Ruggieri distinse, ove dovuto era questo servizio nella persona non poter il vassallo neppure uscire dal feudo o farsi chierico; ma ove poi era dovuto per ra-

gione di beni che teneva del feudatario, allora lasciando tali beni esser libero di uscire dal feudo.

Tutte queste cose unite alla feudale potenza, ed alla mancanza di forza nel Principe, mentre che inceppavano sommanente le proprietà, poichè era impossibile che migliorassero divise fra tanti condomini e contraenti che non potevansi unire d'interesse, rendevano insicure quelle porzioni che appartenevano ai più deboli. Quindi per costoro era necessità dimandar protezione dai più furbi e potenti, e questa protezione pagavasi, lo che *semplice raccomandazione* si dicea, e seco portava obbligo di pagare annua ricompensa al protettore. L'uso fece di ciò legge, ed eravi formola con la quale i *raccomandati* si assoggettavano al padrone, la quale riferisce Ranfrido giureconsulto dei tempi di Federico II, ed aggiunge che ai suoi di eravi pure tanto inconveniente; il che dimostra che non riuscirono in tutto gli sforzi generosi de' Sovrani Normanni e dello stesso Federico Svevo a torre l'abuso della protezione, che inutile rendeva in grandissima parte la potestà Sovrana.

Altri con più dure condizioni si rendevan asseritizi delle chiese, e moltissimi si ascrivevan servi di queste con tutta o parte della loro famiglia a tempo determinato o in perpetuo, o a titolo di vendita, o di volontaria donazione per atto di pietà talvolta, e tale altra per sottrarsi ai pubblici pesi. Di qui venne potenza moltissima alle chiese, e si videro le persone correre all'altare col capo chino e colle braccia stese offerirvi quattro o più danari e, per mostrarsi più umili, presentarsi con un capestro e campana al collo rassegnando la propria libertà e quella de' figliuoli e discendenti ancora; la quale iniqua stranezza riducevali a servire, sol perchè uno de' loro antenati ebbe l'immaginazione calda di panici timori, oppure in tal modo divisò purgarsi dalle colpe e dai delitti. Pipino e Ludovico invano fatte aveano diverse leggi per ovviare a tanto inconveniente, vietando le raccomandazioni servili, e dichiarando nulle segnatamente quelle dei figliuoli

e discendenti; ma le leggi niente giovano, ove non si estupi la cagione del male, e non cangi lo spirito del secolo. Il perchè continuarono le raccomandazioni essendo molti i potenti, e non avendo i deboli guarentigia dal governo. I Normanni operarono molto; ma non potevano in un subito torre tutta la forza dei nobili; chè se da una parte diminuivano le usurpazioni di costoro, dall'altra consolidavano la feudalità con legale sistema. Quindi le raccomandazioni, le protezioni, l'autorità immensa de' padroni e la debolezza del Sovrano introdurre fecero l'usito, per mezzo del quale i servi dall'una casa e città passavano nell'altra per avervi sicurezza in caso d'oppressione; laonde colui che li riceveva dovea poi procurar loro il perdono del padrone. La quale cosa non succedeva quasi mai, ed in tal modo addiveniva che il servo lasciava all'antico padrone parte del suo peculio, ed al nuovo sacrificava la sua libertà. Non di meno non fuvi mai presso di noi l'assoluto dritto di signoria che i nobili in altri Stati da tempo immemorabile pretendevano avere sui vassalli, onde i loro feudi dicevansi *oblatti*; perciocchè, come dissi, gli obblighi dei vassalli verso de' feudatari in queste nostre regioni nascevano da' contratti, nè eravi stretta servitù personale, la quale fu poi anche abolita in Francia nel 1315. Nè vi furono le così dette *manimorte*, vale a dire un abuso pel quale le chiese e i nobili pretendevano parte dell'altrui retaggio, chè solo al fisco appartenevano i beni vacanti. In Francia si è osservato sino al passato secolo che questi beni dividevansi tra il fisco, la nobiltà e la Chiesa.

Da quello che ho riferito è manifesto che di gravissimo ostacolo al ben essere sociale in tempo de' Normanni era appunto lo stato della proprietà e delle persone: perciocchè quando gli uomini non hanno sicurezza di dritti quanto più la proprietà è divisa fra condomini, sì che sullo stesso pezzo di terra molti vi hanno diritto e ragioni, è impossibile cosa migliorarla, o almeno mantenerla in buono stato. Allorché dunque le proprietà così inceppate addivengo-

no, principal regola d'amministrazione è quella di scioglierle dagli scambievoli dritti e prestazioni in che si avvolgono, chè altrimenti sempre più rovineranno; e non potrà mai il governo venire a capo d'instabilirvi contribuzioni. Ma queste cose ch'ora vediamo sì chiare, non era allor sì agevole vedere ed eseguire per lo stato in cui era quella società per lumi ed istituzioni politiche.

Intanto mentre che l'ordinamento del sistema feudale avea prodotto una specie di legame politico tra una parte del popolo ed il Sovrano, cagionò d'altronde gravissimo inconveniente, che tutto costituivasi in feudi. Così non solo si stabilivano sopra lunga estensione di paese, ma sopra poche case, e terreni e sopra i salari e le persone. Valeva pochissimo la legge che mono stabilire potesse feudi senza il sovrano volere, perciocchè la più parte allora sedotti dall'idea di conseguir migliore stato nella società divenendo feudatari, facevan premura per esservi, ancorchè piccola proprietà avessero e non si curavano d'incepparla; ed all'opposto il Sovrano agevolmente concedevane permesso, per avere uomini a se maggiormente soggetti, e dai quali nelle occasioni potesse riscuotere servizio. Ecco come il popolo ed il Sovrano insieme diedero opera a maggiormente consolidar quel sistema di cose.

Venendo ora a dire con più particolarità delle chiese in tempo de' Normanni, si vuol sapere che per chiese allora s'intesero gli arcivescovadi, i vescovadi, e le badie, ed erano distinte col nome *capite ecclesiarum* per far conoscere che le altre istituzioni religiose inferiori da loro dipendevano, in guisa che i prelati godevano tutte le prerogative di feudatari di primo grado. I soli monasteri di quel tempo furono quelli dei Benedettini, dei Basiliani, dei Verginiani, e dei Cisterciensi, soggetti al rispettivo abate, tra quali quello de' Benedettini in Montecassino era il primo barone del Regno; e come di sopra scrissi, le chiese furon sempre considerate come regalie del Sovrano, sui beni delle quali volte egli conservar sempre il dominio diretto ed eminente;

si che in tempo di sede vacante il Baiulo locale andava ad amministrarne le rendite. Ma i Baiuli si resero in diversi casi spoliatori; quindi Ruggieri dispose in tali incontri che tre ecclesiastici scelti amministrassero siffatte rendite sino alla provvista della chiesa. Niente di quelle si appropriava o in altro modo disponeva il governo in quei tempi, e fu questo il primo esempio che vi s'ingrisesse più di proposito.

Siccome Ruggieri obbligò tutti al servizio militare, ch'era la maggiore contribuzione di allora, come meglio dirò nel seguente capitolo, così stabili che alcuna casa religiosa o altro luogo pio che non prestasse questo servizio, non potesse fare nuovi acquisti di *allodi* o per successioni o per contratti. Fu questa legge sapientemente dettata per mantenere sempre la stessa somma di tributo militare, e di *adutori*, che altra specie eran di contribuzioni, come pure nel seguente capitolo dirò: perciocchè siccome quelle gravanze eran stabilite in proporzione dei beni, qualora questi fossero passati sotto il dominio di persone che fossero esenti dal contribuire, allora di necessità il tributo avrebbe dovuto scemare. In queste disposizioni segnatamente furono compresi gli ordini religiosi militari contra gli infedeli, i quali erano allora quello degli Spedalieri istituito nel 1005, quello de' Templari nel 1115, ed in seguito quello dei Teutonici nel 1183. Ma i Sovrani Normanni mentre che con una mano segnavano queste sagge istituzioni, con l'altra le distruggevano in parte per le concessioni di beni fondi che facevano alle chiese. Ed in quanto agli ordini militari religiosi teste indicati, anche in gran parte inutile tornò la legge sotto lo stesso Ruggieri, ed i due Guglielmi; ed allorchè per le rivolture e sconvolgimenti che seguirono dal tempo di Tancredi in poi la Sovranità non ebbe forza, la indicata legge fu disprezzata, e lo stesso Tancredi permise che grandi acquisti facessero di beni liberi e di feudi i Templari e gli Spedalieri per averlo parteggiato contro Arrigo Imperadore. E queste cose che toglievano dal commercio tante proprietà, e scemava-

no i tributi al governo, cagionarono l'altro gravissimo male che tutta la rendita di quegli ordini si spendesse fuori del paese in cose che niun utile portavano.

A tutte le riferite cagioni che inceppavano e degradavano la proprietà, aggiungi il sistema delle confiscazioni allora grandemente in uso; e poichè tal pena comminata era per infiniti delitti segnatamente di lesa maestà, così in ogni cambiamento frequenti erano le confiscazioni, in modo che o i beni rimanevano lunga pezza in poter del fisco, o pure passavano in altre mani sempre deteriorando, perchè mancava l'interesse di migliorarli, che dal sicuro e stabile possesso di non lieve tempo solo deriva. E questi beni confiscati formavano parte di tutti quegli altri beni o di niun valore, o su cui poche prestazioni in genere esigevansi, che stimati erano demani dello Stato, i quali consistevano in estesissime terre boschive, salde, ghiaiose, e pantanose, che erano in quasi tutte le provincie del reame, senza che potessero esser bonificate e dal governo o dalle private persone. Un altro male si aggiunse e fu quello delle crociate; perciocchè gli uomini le cose loro abbandonando nel proprio Paese, portavano via quel che potevano senza curarsi del rimanente; sì che mancando gli uomini e rimanendo in abbandono i poderi, mancava ogni alimento all'industria di qualsiasi genere. Altro ostacolo era pure lo stato della moneta di cui ragionerò distintamente; per ora è utile conoscere che la diversità di questa in tutta Italia, il valore esposto a frequenti variazioni, la sua strema scarsezza erano cagioni che impedivano i contratti; sicchè d'ordinario avean luogo i cambi di genere per genere. Ruggieri migliorò lo stato della moneta; ma come è difficile passare anche dal cattivo al buono, quando gli abusi sono inveterati, così nacquer pure altri disordini, e le contrattazioni per un certo tempo si renderono meno frequenti; ma di ciò meglio a suo luogo.

Vengo ora a ragionare della caccia e della pesca considerandole come diritti sopra pubbliche proprietà. Tutti

sanno che la caccia e la pesca sono le principali e forse le uniche occupazioni de' popoli non inciviliti; ed i Longobardi che non ebbero moto d'industria amarono grandemente la prima; sì che torre un nido d'uccelli o un falcone dalle foreste o da altri luoghi di esclusiva caccia, erano delitti gravissimi. Il furto di un cane era punito col pagamento del nonuplo suo valore, e leggesi sul proposito una legge de' Borgognoni in cui è scritto che chiunque rubasse un cane pagar dovesse sei soldi somma rilevante per quei tempi, ed oltre a ciò alzargli la coda in pubblico e baciargli in un luogo che per decenza non vuolsi nominare. I Re Franchi furono più severi, punendo di morte i più leggieri mancamenti sul proposito. In Inghilterra anche leggi severe furono, e si contavano in tempo di Guglielmo il Bastardo appartenere al Re sessantotto foreste, tredici cacce, e settecentottantuno parchi. Da ciò si consideri quello che fosse de' Baroni, e pare che il sistema era presso a poco lo stesso in tutta Europa per la mancanza d'industria e di utili occupazioni per gli uomini. Dai molti capitolari di Carlo Magno, Ludovico Pio, e Carlo Calvo son manifeste le molte concessioni che fecero questi Sovrani in Italia di selve *cum capturis falcunum et foresta*. De' Normanni presso di noi non restano regolamenti o leggi per la caccia, e quello che sarebbe stato più importante, per le foreste. Non pare che allora il governo avesse pensato a regolare siffatte proprietà pubbliche o private allorchè utili o non svantaggiose fossero. Solo si ha memoria da varie carte di quel tempo, ch'eravi l'uso di rendere di esclusiva proprietà per caccia molti luoghi e foreste, il che dava opera a mantenere l'occupazione della caccia, e toglieva ed inutilizzava moltissime terre. E se gli uomini allora furono più robusti, vissero d'altra parte assai poveri, oziosi, e feroci. In quanto alle foreste di particolare dominio, è soltanto conosciuto che erano in origine i baroni obbligati a somministrare dalle foreste di loro proprietà, il legname per la costruzione delle navi del governo;

ma a poco a poco l'uso fece una legge che si dovessero pagare in moneta tali somministrazioni.

Intorno alla pesca, da molti luoghi di leggi e di scritture Normanne è chiaro essere stato il dritto di pescare in molte parti un ramo di rendita fiscale, ed in altre o un diritto privilegiato del Sovrano, o concesso ai baroni. Specialmente Ruggieri nelle varie concessioni che fece ai Messinesi disse poter questi pescare in ogni mare. Quanto a' fiumi perenni, i Romani gli avevano considerati come pubbliche cose; ma le leggi dei Germani li consideravano o del Principe o del comune, e di qui venne che i loro Principi chiamassero i fiumi *fi-restem suum*. Quando poi gli abusi feudali furono in luogo di leggi, i Baroni usurparono anche i fiumi che passavano pel paese loro soggetto, o almeno vi esercitarono infiniti atti di dominio, che molto angustiavano lo stato della popolazione. Quanti e quali fossero stati questi atti, e la loro origine non è agevole chiarire e narrare, perchè furon vari ne' diversi paesi secondo la feudale prepotenza e furbia.

Non si sa con certezza se prima dei Normanni vi fosse stato un dritto proibitivo di caccia e pesca. Solo si conosce che vi era sul cominciare del secolo dodicesimo, perciocchè i Beneventani prollitarono, come riferisce il loro storico Falcone, delle guerre tra l'Imperador Lotario ed il Normanno Re Ruggieri, per francarsi da tali diritti che molti Baroni Pugliesi avevano sui loro terreni, il che di là a poco ad interposizione del detto Imperadore e del Papa ottennero, ed è notevole che fra le altre esenzioni Ruggieri concedette che nei loro poderi avessero facoltà *venandi piscandi aucupandi*. In generale sotto la dominazione Normanna fu costante il sistema che niun feudatario proibir potesse la caccia ne' suoi luoghi; se speciale concessione non ne avesse ricevuta dal Sovrano.

Non credo inutile da ultimo toccar con la massima brevità di talune cose che quantunque a primo aspetto sembrassero riguardare il solo privato in-

teresse nel possesso della proprietà, pure nel risultamento riguardano moltissimo la economia pubblica.

Sotto il governo Normanno ebbero gli uomini soli il dritto di succedere negli *allodi* escludendo in concorso le femmine per la nota massima della legge Salica, che tali beni passar non dovessero *dalla lancia al fuso*. Secondo le leggi Longobarde neanche dote avevano le femmine e soltanto era loro dovuto il *faldesio*, ossia corredo che al padre o ai fratelli fosse piaciuto darle.

Non succedendo le femmine non vi furono rinunzie a future successioni, nè i così detti patti di famiglia, che poi rendettero incerto ed inceppato lo stato di molte proprietà. Né frequenti furono i fedecomessi e le sostituzioni secondo la legislazione Romana. Inoltre, come nel precedente capitolo scrissi, il procedimento giudiziario era allora verbale e niente complicato, quindi accordando la legge pienissima fiducia agli istrumenti pubblici valutandogli come sentenze di magistrati, la esecuzione loro era pronta quanto mai, nè dava luogo a molte discussioni che in risultamento rovinano il debitore e il creditore, e colui che avesse osato negare il debito o la sua obbligazione era soggetto alla pena dello spergiuro. Le scritture e i contratti di quel tempo, se togliti in Napoli, in Amalfi ed in Sorrento dove furon in voga i così detti *curiali*, erano brevi, semplici e chiare senza dar luogo a cavillazioni forensi, che sono un altro grave ostacolo al libero commercio della proprietà. Il creditore in difetto di pagamento si aggiudicava senza tante formalità i beni del debitore per quanto valevano, il quale costume si è poi creduto barbaro; mentre che adottandone altro ne sono derivati disordini ed inconvenienti di gran lunga maggiori, la storia de' quali conterebbe immenso notamento di furbia e spogli di ogni maniera. Infine il sistema dei prestiti era allora più semplice nè si conobbero i prestiti a tempo indefinito o le costituzioni di rendite perpetue per le quali il debitore fuor di stato di affrancare, rovina i suoi averi.

CAPITOLO III.

Contribuzioni ed altro che costituiva la rendita dello Stato.

SEZIONE I.

Principali tributi in tempo de' Longobardi, cioè *fredo*, *servigi*, *paratico*, *mansionatico*, *fodro*, *doni*, proventi di pene e multe. Origine della voce *finanza*, valutazione dell'uomo in moneta o *Weregeld* secondo lo stato suo nella società. Altri tributi, e vident che ebber luogo in tempo de' Longobardi. Cangiamento fatto da Ruggieri al sistema de' tributi. Servizio militare, detto pure *ostendia*, o *adua*. Distinzione dei feudi in quanto al detto tributo. Altre pretese che i nobili dar doveano al Re. Relivio.

Nel tempo della signoria de' Longobardi il maggior provento fiscale fu il così detto *fredo*, che i popoli pagavano al Sovrano per esser da lui protetti. È questa origine di certa contribuzione la quale le genti, quasi per contratto, eransi obbligati pagare, per aver quietudine nel possesso de' loro diritti, e che i Duchi esigevano nelle terre che amministravano, ritenendone per sé la terza parte, ed il resto versavano nel tesoro del Principe. Non v'erano allora tributi fissi, che annualmente riscuoter si potessero sulle terre di particolare proprietà a pro dello stato in cui comprendevansi, perchè a male lo avrebbero avuto quegli uomini gelosi de' loro diritti, e ragunati da non molti legami in società. Erano i possessori de' beni allodiali franchi da tributi per testa, e da censi servili: ma doveano pertanto in guerra servir personalmente, o contribuir parte delle spese, secondo la terra che teneano: inoltre somministrare al Re, ed a' suoi messi, nei loro viaggi colle milizie ed altra gente tutto che era d'uopo in guerra. I quali pesi distinguevan col nome di *parata* o *paraticum*, *mansionaticum* e *fodrum*, e talvolta anche abusivamente coi nomi *census* e *vectigal*. E perchè meglio s'intendesse la forza di tali parole, fa mestieri sapersi che *fodrum* in origine era voce germanica,

che poi fu adoperata nelle leggi dei Franchi talvolta per foraggio de' cavalli, e tale altra per la militare annona: il *parata* e *mansionaticum* significavano propriamente gli alimenti, e l'ospizio pel Re, e per quelli della sua famiglia. Eran pure obbligati ai *doni*, che in taluni tempi si stabilivano pagare nelle assemblee pubbliche composte dai primati della nazione, i quali *doni* erano tributi, che quelle genti si imponevano di per sé. Tale sistema erasi allora fatto universale in Europa, e vi ha molti che hanno scritto esser que' *doni* un ordinario tributo, il quale ogni anno in tal modo si levava; ma di ciò, comechè non si sieno trovati sinora documenti certi, pure è chiaramente manifesto da innumerevoli luoghi e da vari casi, che i *doni* erano tributi non solo ordinari, ma eziandio straordinari, che si esigevano ne' diversi avvenimenti per comune bisogno. E si dissero *doni*, perchè quei popoli indicar volevano in tal modo non esservi soggetti per legge, ma per volontà.

Nè ci restano memorie certe, ma oscurissime da non poter essere chiarite, intorno a' dazi che si riscuotevan pel trasporto o consumazione delle merci. I quali dazi non potevano esser molti, nè ordinatamente stabiliti per mancanza di circolazione e di commercio. Per lo che volger si dovettero que' Sovrani ad altro metodo, che ferir non potesse l'amor proprio di quelle genti gelosissime de' loro dritti, per mezzo del quale indirettamente e senza che se ne accorgessero assoggettate fossero a contribuzioni, e questo metodo ebbero colle leggi penali. Chi ora impara a disaminare la raccolta di quelle leggi trova sanzionato per qualsiasi delitto o una pena in danaro, oppure unita questa a quella del corpo, di sorte che l'aggregato di tali pene o multe formò allora la maggior parte della pubblica entrata. E ricordo su questo proposito che *fine* dicevansi queste multe, donde il dotto Genovesi si avvisò che la raccolta forse di questo *fine* abbia dato origine al vocabolo *Finanze*. E perchè meglio ottenessero il

loro intento, valutarono que' legislatori l'uomo in moneta, secondo il grado che nella società godea; quindi stabilirono che il massimo distintivo delle persone era il loro *Weregeldo* determinando il prezzo di questo per un *ingenue* centoventi soldi, per un nobile de' più cospicui trecento soldi, per un ufficiale della Casa del Re centoventi, pe' servi e gli *aldioni* da cinquanta a venti. Per le donne, come deboli ed aventi bisogno di maggior protezione, il prezzo cresceva sino al quadruplo secondo la lor condizione. Quanto agli Ecclesiastici, non vi fu prezzo determinato in principio, poichè suppose il legislatore che niuno avrebbe osato commettere contro di essi alcun delitto, per la venerazione in che aveansi: ma trista esperienza mosse di poi Carlo Magno a stabilire, che un suddiacono valesse trecento soldi, un diacono quattrocento, un prete seicento, un monaco settecento, un Vescovo novecento. Tal sistema di assegnare un prezzo da danaro per gli uomini secondo il grado che occupavano, fu poi tenuto barbaro e ridicolo, ma il secolo di oggi che tutto ha fondato sull'industria, mentre che legalmente ha escluso quel sistema nelle parole, lo ha poi adottato nei fatti; sì che gli uomini stessi e il loro ingegno viene anco stimato in moneta come qualunque altra merce; e la sorte di un uomo presso delle più colte nazioni d'Europa non è ora dissimile da quella di una macchina, che lavora, e produce secondo i governi, i tempi e le condizioni. Io non so, nè potrei sapere, se quella estimazione delle persone fatta da' Longobardi fosse esatta, che anzi mi è forza credere il contrario, ma è pur certo che per lo stato di quella società fu una norma non in tutto incerta perchè venissero così riparati i danni che i delitti cagionavano; mentre che all'opposto i popoli di questa nostra età niuna norma hanno finora stabilita. Fu qualche volta il *Weregeldo* certa specie di tassa che pagavasi al Sovrano, come ad esempio ove talune persone differissero il matrimonio per due anni.

Altri tributi successivamente si esi-

gerono sotto nomi di *passi*, *forestaggi*, *plateatici*, e di *pesi e misure*, de' quali distintamente tra poco dirò. Ma tutta la rendita delle indicate e di altre contribuzioni cominciò per le rivolture, che furono a que' tempi a venir usurpata o da coloro che l'amministravano per conto del principe, oppure ad essere imposta e ripartita dai feudatari a loro talento, sicchè il pubblico Tesoro, direi, quasi niente percepiva, ed il Sovrano, per ottener danaro, parecchie volte addiveniva che gli era forza adoperar mezzi non in tutto onesti, come sarebbero: alterare la moneta, ed imporre gravetze straordinarie, quasi che fosse un nemico che a mano armata occupasse il paese. Ed ove in ciò non era egli di accordo coi nobili, oppure di potenza a questi superiore, rovinava nell'intrapresa. Perciò dalle poche memorie di que' tempi si veggono certi nomi di tributi, di cui non ben intendesi il significato, appunto perchè non formavano un sistema costante ed uniforme, ma levati erano sotto qualche pretesto dal Principe e da coloro che ne' suoi domini usurpavano la sua autorità in molti straordinari casi, o come notabili avvenimenti avean luogo. Da molti scrittori si parla tuttavia di popolo in quell'epoca che s'imponessa da sè solo nei diversi bisogni pubblici le contribuzioni; ma si consideri, che popolo allora diceasi la unione de' pochi potenti che sotto il nome di primati o feudatari traevano nelle loro mani tutte le sovrane facoltà, e così dominavano sulla moltitudine, che schiava era. La quale il peso di tante gravetze sola e in mille modi portava; ch'è ben que' furbi francavansi da ogni maniera di pagamenti. Era questo in bel circa lo stato delle cose quando i Normanni cominciarono a fermar governo fra noi. E poichè Rugieri erasi valuto del sistema feudale per sostegno di sue conquiste, così obbligò i nuovi e gli antichi feudatari al servizio militare, il che come dissi era una contribuzione, e forse la maggiore per que' tempi, in cui gli uomini alla guerra principalmente intendeano. La proporzione del quale tributo, che di-

cevasi pure *ostendizza*, per mostrare che necessario fosse a respingere l'inimico, fu che per i feudi abitati, per ogni venti once di oro di annua rendita si dovesse somministrare un milite a cavallo col seguito di due vassalli armigeri anche a cavallo, da servire per tre mesi gratuitamente; il che dicevasi *intero servizio*. Per adempiere a tant'obbligo, i feudatari esigevano dai loro vassalli altre gravetze, le quali *adiutori* chiamavansi; e ch'io anderò distintamente sponendo. Potevasi siffatto servizio commutare in prestanza di moneta; ma ciò fu rarissimo ai tempi de' Normanni e de' due primi Sovrani Svevi, e solo ne' casi di legittimo impedimento; come se delle Chiese de' minori, o delle donne si trattasse, o di chi fisicamente nol potesse, o degli assenti, poichè teneasi a vile non andare alla guerra. Se ammessa era tale commutazione, allora in luogo di un milite e di due armigeri pagar si doveano dieci once e mezzo, vale a dire il cinquantadue per cento, a comuni carico per metà tra il feudatario ed i vassalli. Quanto poi ai feudi disabitati, siccome questi non potevano dare un'annua rendita di once venti, così fu stabilito, che contribuir dovesse la metà del servizio personale; ed ove permutavasi in danaro, la tassa era di once sei. Per feudi costituiti sopra rendite, gabelle ed altri valori simili, la tassa era di cinque once e mezzo sopra venti di rendita, perchè tanto in questo, che nel precedente caso avcafi riguardo, che il feudatario non poteva rifarsi con gli adiutori di una parte di quello che avrebbe pagato ove povero di gente fosse stato il suo feudo.

Ove faceva d'uopo, il Re volgeasi ai feudatari di primo grado, che dicevansi in *capite curiae*, indicando il tempo ed il luogo della unione, perchè ivi venissero con la loro gente. Costoro chiamavano i suddatari ad adempiere insieme con essi a quella parte di servizio, che per contratto si eran obbligati prestare, e medesimamente esigevano gli *adiutori* da' possessori de' beni liberi. Erano pochi però in quei tempi i feudatari, che

potessero somministrare uno o più militi: talchè sovente restavan debitori di qualche cosa secondo la rendita che possedevano: alcuni feudatari dai vassalli non ritraevano venti once di annua rendita; alcuni poco più di questa; ed in fine i possessori di feudi disabitati non avevano la rendita sufficiente per dare un solo milite. Quindi la tassa fra loro facevasi in massa, e s'accordavano in quel modo, che meglio credea convenire perchè il numero di militi si compisse ch'era lor debito somministrare. Ad esempio: il possessore di feudo abitato, che non avea venti once di annua entrata, ed il possessore di feudo disabitato, che venti ne aveva, erano obbligati ciascuno per mezzo servizio, per lo che patteggiavano, e l'uno andava a servire ricevendo dall'altro il compenso in danari della metà del servizio, a cui avrebbe dovuto andar soggetto. Finito il tempo de' tre mesi, era obbligato il governo, ritenendo l'esercito, di pagar le spese. E per esprimere questa unione di servizi, i Normanni dalla barbara voce latina *adunamentum*, trassero quella di *adhoamentum*, per la quale intendevano si fatta raccolta del Baronaggio nelle occasioni e poi accorciarono anche questa e dissero *adchum*, o *adcha*, con la quale intesero anche esprimere la prestanza in danaro per l'indicato oggetto. Vi furono perciò diverse distinzioni di feudi, e segnatamente quelli, che conceduti in origine dal Sovrano si dicevano *quadermati in capite curiae*, e quelli che tenevansi da altri feudatari detti *quadermati secundum quid*; ma tali concessioni o trasferimenti avean bisogno di Sovrana approvazione per la rata di servizio che prestar dovea il principal feudatario, ed in tal modo erano notati ne' registri doganali. Nacque tanta distinzione perchè ai grandi Baroni e alle Chiese era mestieri di militi per adempiere al bisogno in ogni richiesta; quindi si facevano le suddette secondarie investiture, con le quali i baroni e le Chiese concedevano terre abitate o incolte col peso del servizio. Chè se concedevasi terra abitata era in tal caso di rigore l'approvazione del Sovrano; il quale conoscendo il nuovo no-

bile vassallo benchè non a lui immediato, il faceva iscrivere ne' quaderni doganali; affinchè ne' generali assembramenti si caricasse del peso da cui francavasi il feudatario concedente. Registrati o non registrati che fossero tali suffeudi, erano sempre soggetti al servizio. Ove poi la concessione facevasi di suffeudi senza vassalli, era in arbitrio del feudatario e suffeudatario pattuir fra loro la rata del servizio; e se pattuivasi ordinario servizio per tre mesi, per ogni quaranta once di annua rendita sopra suffeudi disabitati dovea il Sovrano approvarlo e poi notarsi nei registri doganali. Tali suffeudi dicevansi pure quadernati *secundum quid*. Se poi stabilivasi minor quantità di servizio, non cravi bisogno di benepiacito del Re, e di registro in dogana; ma se ne teneva notamento separato, ed il servizio ordinario era tassato quaranta giorni per ogni quaranta once di rendita.

Quanto a' terreni feudali, che si concedevano per annua prestanza, e dicevansi *attinenze di feudi*, considerati furono come allodi; ma il foro e la vanità si mischiarono in queste faccende, sicchè queste attinenze vollero estimarsi feudi. E però continuate quistioni vi furono, e quello ch'era chiaro a tempo de' Normanni, divenne in appresso oscuro ed intrigato per la varietà della giurisprudenza e dottrina legale; di sorte che si pervenne a contare circa cinquanta specie di feudi e di loro attinenze, e ciò che i Normanni avevano stabilito con la forza delle armi per frenare le usurpazioni della feudalità, si vide di poi altrimenti usurpato per opera de' cavilli forensi.

Feudi e suffeudi *piani* e di *tabula* diceansi i feudi e i suffeudi disabitati consistenti in terreni conceduti sotto il militar servizio, per lo che Federico Secondo li distinse poi dai *castri*, ossia terre abitate. Allorquando tai feudi concedeva il Re col peso dell'ordinario servizio, erano notati ne' *quinternoni in capite curiae*. Ma ove altri baroni o le Chiese li concedevano, notavansi tra quelli detti *secundum quid*, e la metà del servizio de' feudi abitati prestar si dovea. Da ultimo ove al Re, o a' Ba-

roni fosse piaciuto concedere tali feudi e suffeudi obbligando a minor servizio dell'ordinario, non facea mestieri scriverli ne' in *capite curiae*, nè *secundum quid*; se non che ricordavase la concessione in certo particolar notamento appellato *tabula feudorum*, e i possessori di quelli non essendo tenuti all'intero servizio, non erano estimati in tutto nobili, ma come un ordine tra i militi e i non militi. Le sotto-infeudazioni di questa natura furono meno frequenti di quelle in tutto nobili, perchè allora aveasi a vile il non andare a nobilitarsi in guerra, o il servire prezzolatamente, laonde anco gli stessi possessori di allodi per militare con qualche nobiltà amavano meglio servire da venturieri, anzichè assoldarsi.

Oltre del militare servizio eran tenuti i feudatari a provvedere ampiamente il Re di ogni maniera di cose gli facean bisogno quando dimorasse nelle loro terre, e ciò in segno di riconoscimento di dominio, siccome era uso a tempo de' Longobardi.

Altra tassa feudale era il *relevio*, il quale per antichissimo costume, come scrissi, in testimonianza di gratitudine, pagava il signore di un feudo o di una regalia novellamente investito al Sovrano concedente. Tramutato in tassa fiscale di danaro, questo atto di gratitudine fu determinato che fosse la metà della rendita dell'anno in cui il beneficio era stato vacante; senza la quale condizione il contratto non estimavasi perfezionato. Laddove poi nell'anno della morte del feudatario pagar dovevasi l'adua, facevasi di questa la deduzione, affinchè non fosse gravato di doppio peso. Il *relevio* in tal modo fu esatto da' Sovrani Normanni non solo nelle nuove investiture, ch'essi fecero, ma eziandio ne' diversi passaggi, che fecero i feudi con la loro approvazione dall'uno all'altro feudatario; e si disse *relevio* quasicchè il feudo di nuovo si rilevasse, giurando i vassalli fedeltà al nuovo Signore. Non si sa con certezza se per le Chiese si esigesse il *relevio* in caso di sede vacante. Guglielmo il Conquistatore stabilì questa esazione per le Chiese in Inghilterra, ed è probabile

che i Normanni delle Sicilie lo avessero parimenti imitato.

SEZIONE II.

Tassa sulla circolazione e sul consumo delle ricchezze in tempo de' Normanni - Diritto plateatico, e doana - Fondaco - Diritti di passo - Porto - Scalatico - Ancoraggio - Piscaria - Diritto di tumolo - Becheria - Diritto di cacio ed olio - Provento de'danari - Calendatico - Saluti - Affidatura - Erbatigi - Terratico - Glandiatico - Tasse sui ligari e perangari - Collette, loro esazione, casi ne' quali s'imponerono - Adintori, casi ne' quali i feudatari e gli ecclesiastici li potevano esigere - Angari e perangari verso de' feudatari - Decime - Considerazioni sopra il sistema de' tributi in tempo de' Normanni - Altre branche della finanza.

Quanto alle tasse pe' delitti ed alla raccolta delle multe, niente i Normanni novarono, anzi colle loro leggi non si restarono mai dal sistema di comminar multe, o pene unite a queste: quindi uno de' maggiori proventi della loro finanza furono le multe, ed i proventi delle pene i quali, siccome di sopra scrissi, lo erano stati de' Longobardi. Ci avea poi di molte e diverse tasse, che direttamente ed indirettamente gravavano le proprietà in beni fondi, la produzione, la circolazione, ed il consumo delle merci. Non restan leggi di que' tempi, che facessero aperto quali sieno state quelle tasse, ed appena in una costituzione di Guglielmo il Moro, che disegna le facoltà de' maestri camerari, i quali erano ufficiali di economia pubblica di primo grado, è assegnato tra le loro facoltà quella di potere commettere altrui o dare in fitto la esazione di diverse rendite del fisco, le quali quel legislatore andò colle seguenti parole rammemorando: *Dohanas autem tam terrae quam maris, solum vetera jura, quom nova*. Dal che principalmente è manifesto, come i Normanni molta parte ritenevano dell'antico sistema daziario e molte giunte vi fe-

nero, e come entrambe il legislatore distinse coi nomi di vecchi e nuovi diritti. Ma per l'assoluta mancanza di scrittori intorno alle cose della nostra finanza è addivenuto, che non solo chiarir non si potessero le diverse origini di quei dazi, ma nè anche accertatamente enumerare. Andrea da Isernia, comentatore illustre delle costituzioni Normanne e Sveve, è il più antico e solo scrittore di quella sua età, il quale abbia nelle sue glosse distinto i diritti che si esigevano al tempo de' Normanni e degli Svevi, e tra i primi sotto il nome di vecchi indica i seguenti — *Dohana, anchoragium, Schalaticum, Glandium et similia, jus tumuli, jus casei et olei non ubique, portus et piscaria vetera, jus affidaturae, herbagium, becheria, o bucceria, passagium vetus*. Dopo di lui si è universalmente tenuto essere questi i soli dazi di que' tempi, però, comechè sia di mestieri gravissima fatica perchè si faccia chiara l'origine loro e dicasi quel che essi fossero, pure dalle pochissime leggi e da parecchie svariate carte che restano di quella età, e dalla lettura di diversi scrittori mi è riuscito in gran parte chiarir queste cose, e conoscere come altri dazi v'erano, oltre quelli dall'Isernia indicati; del che anderò qui appresso partitamente ragionando. *Jus plateatico, e Dohana*. Perchè alle spese di custodia de' passaggi e a quelle ch'eran d'uopo per la costruzione e il mantenimento delle strade si fosse acconciamente provveduto, era da antichissimo tempo quasi in tutto il Regno stabilito un dazio in proporzione del tre per cento sul valore delle diverse vendite che seguivan degli animali nelle pubbliche piazze, donde ebbe nome *plateaticum, o jus plateae*, e così trovai scritto in tutti gli atti che restano di quella rimota età. Piacque a Ruggieri estenderlo con la stessa proporzione a tutti i contratti che si facessero di panni ed altre merci in Napoli e in parecchi luoghi del Reame, seguatamente da' Longobardi, Tedeschi, Fiamminghi, Veneziani ed altri stranieri, che allora di tali generi trafficavano, e volle si esigesse nella *dohana* ch'era ufficio di rendite fiscali; laonde

impropriamente cominciò ad esser detto *dohana*; e venne da quell'epoca in poi con tal nome distinto. Seguì l'antico dazio sulle vendite degli animali a riscuotersi nelle piazze da' pubblicani, e si tenne per un ramo di quello che *Dohana* chiamavasi.

Non gravava sì fatto tributo l'intrinseco valore della cosa, ma quello che acquistar poteva per contratti; ed esigevasi ogni volta che questi avessero luogo, dal che surse l'adagio popolare *uno essere il fondaco, e cento le dohane*. La quale regola solo per consuetudine in qualche luogo pativa eccezione, ove poteasi dimostrare che s'era una volta soddisfatto a quella gravanza. Non si conosce se in origine pagassero il compratore ed il venditore, per il che si avrebbe cresciuto quel dazio del tre al sei per cento, siccome di poi spesso addivenne ne' tempi posteriori. Ed essendo intorno a ciò sorta questione sotto Ferdinando I.^o d'Aragona, ebbe questi dichiarato che l'uno e l'altro pagar dovessero, e medesimamente si fece uso, che in difetto del creditore vi fosse astretto il compratore.

Però intorno a quel dazio vari furono i sistemi e le questioni che si tennero, ed ora avverse e or prospere tornarono le cose ai contrattanti, siccome addivenne in tutte le esazioni di dazi rigorose o miti che sieno, secondo il bisogno della finanza o il metodo di chi amministra. Pagar dovevasi il dritto di dogana in quel luogo nel quale si consegnavano le merci vendute perchè non seguissero frodi; ma ciò non ostante di maggiori e più notabili allora fuvene copia, che doversi adempiere alla consegna fuor di Regno si pattuiva, e così que' trafficanti sottraevansi al dazio. Il quale inconveniente fu poi corretto da Re Roberto Angioino, come anderò qui appresso notando.

Gravava tale dazio indistintamente tutte le merci, non solo ove per le interne provincie del Regno si trafficassero, ma ove ancora dovessero uscirne o entrarvi; dal che è manifesto come da quella riscossione grande utilità veniva all'erario. E perchè alle frodi fosse chiusa ogni via prescrisse Ruggieri do-

vere i mercatanti deporre le merci nei fondachi regi stabiliti in diversi punti del Regno, il maggiore de' quali era quello di Napoli, affinché se ne avesse certa scienza di tutte, e non potessero uscirne senza soddisfare il debito dazio. Ma non vi è sistema daziario che durar possa molto tempo rigoroso; e comechè i Normanni niuna franchigia concedettero pel dazio *Dohana* e *Plateatico*, pure, nei tempi posteriori vi furono francati a mano a mano gli abitanti di Napoli, Pozzuoli, Sorrento, Capoa, Mazzara ed Amalfi sol quando dimorassero in Napoli, e da ultimo gli Spagnuoli durante la loro dominazione. *Dritto di fondaco - o jus fundici*. Vi ha ben molti a' quali piace far derivare la parola fondaco dal latino *fundus*, ed altri che la traggono dall'arabo *fondue*: ma io al certo non m'intratterò a dimostrare quale delle due opinioni debba prevalere, ch'è assai disagiata cosa il chiarir l'origine di molte voci di barbara età in cui vari linguaggi si parlavano dai quali surse di poi la Italiana favella. Dirò piuttosto di ciò che in quei tempi s'intese sotto questo vocabolo: e però vuoi sapere, che Ruggieri comandò custodirsi le diverse merci soggette a pagar dazio in luoghi regi, che si chiamavan *fondaci*, a cui era congiunta la così detta *Dohana*, la quale anzi molte volte si disse *maggior fondaco* per esprimere non meno l'aggregato delle esazioni, che il deposito che delle merci vi si faceva; ed altra volta *fondaco* e *dohana*, per dinotare una sola amministrazione.

Per questo deposito, o meglio dire per la custodia che il fisco faceva delle merci, erano tenuti i mercatanti pagar certo dazio detto *jus fundici*, quasi che pagassero il fitto del luogo. Dalle quali cose apertamente si vede non doversi confondere, come taluni han fatto, questo tributo con quello detto *Dohana*, ch'esigevasi sul valore delle contrattazioni. E comechè l'Isernia non lo abbia enumerato tra' dazi de' tempi de' Normanni, e lo vorrebbe stabilito da Federico, pure da parecchi scrittori fra' quali ricordo Ageta, si pare il contrario. Ma non ristandoci anche dal

por mente alla costituzione *magistros fundacarios* di Federico, sopra di cui è fondata la contraria opinione dell'Isernia, è manifesto che ivi quel Sovrano, da molti ordinamenti intorno a' doveri degli uffiziali detti *fundacari* e al metodo dell'esazione, e discorre dei fondachi e della esazione che vi si faceva, come di cose da molto tempo stabilite. D'altra parte, senza fondachi sarebbe stato impossibile esigere il dritto di *Dohana* imposto da Ruggieri. Per lo che l'indicata costituzione di Federico è forza tenere come un rettificamento o un migliore ordinamento del sistema che già vi era; siccome sempre addivenne che al volger degli anni si scorge la necessità di mutare in parte, o correggere, o ampliare tutto che in altra epoca trovasi stabilito. *Passaggio - o jus passuum*. Era il passo una specie del dazio o quasi lo stesso che si conosceva sotto il nome di *pedagio*, e che i Normanni trovarono introdotto insieme col *plateatico*. E quantunque da tutti gli scrittori de' tempi della feudalità si fosse creduto inerente al suolo di taluni luoghi, pure è ora agevole cosa conoscere quel dazio in parte essere tutto personale, gravando coloro che soli o con taluni animali vivi o con merci vi passassero; e nel resto esser tributo indiretto, che si esigeva sul passaggio o trasporto che si facesse delle merci da un luogo ad un altro per designati ponti, strade, o confini. I Sovrani Normanni il tennero sempre come pregevolissima loro regalia, talchè a pro di essi i Camerari dovevano amministrarla delegando la esazione a' baiuli, o affittandola: e si ha notizia, che quasi sempre a quest'ultimo mezzo si attennero; tanto è sempre cresciuto alla pubblica amministrazione vegliar di per sé sola la riscossione de' tributi! In niuno esempio mi avvenni del quale sia aperto che tal diritto abbia alcuno per avventura in qualche luogo usurpato, tenendo il Regno Ruggieri, e i due Guglielmi; ovvero che da costoro fosse stato concesso a' feudatari, o alle università: del che ove anche sia addivenuto in qualche rara congiuntura a noi non restano

memorie. Quasi universalmente si riscuoteva eccettuato solo i luoghi dove pagavasi dazio per fondaco o *dohana*. In origine fu addetto per le spese, che far dovevansi per rendere le vie sicure dai ladri, e talvolta per costruzione, riparazione e mantenimento delle strade, laonde fu pure distinto coi nomi di *guidugia* e *salvatoria*, cioè guida e sicurezza; ma ciò non ostante il dazio versavasi nel tesoro del Sovrano, senza che i cittadini conseguissero tali cose per lo stato di quella società in cui moltissimi erano i delitti di violenza e di rappresaglia. La sua esazione, quantunque proficua grandemente per la finanza, non aveva però sistema determinato, dal quale conoscer si potesse con certezza quali generi e persone gravasse. Né ci furono quelle specie d'informi *tariffe*, che ne' tempi avvenire in lapidi marmoree si posero in parecchi punti per fare avvertiti i cittadini quale danaro ivi soddisfar dovessero ai pubblicani per diritto di passo; e solo prendean norma queste cose dalle consuetudini de' diversi luoghi, le quali abusi erano o dannevoli a' popoli o all'erario pubblico. Pur non di meno in tempo de' Normanni e degli Svevi non era questo dazio tanto smodato e gravoso che degenerasse in rapina, come di poi addivenne sotto la seconda stirpe Angioina ed in altri tempi, di che sventuratamente in molte parti di questa opera mi è forza andar favellando. Poichè mancava quel governo, nè provveder poteasi, di utili mezzi accomodati ad esigere un dazio cotanto sparso, temendo che molto potesse perdersi, valevasi dell'espediente degli affitti, donde in varie maniere ben altre estorsioni seguirono, sicchè il cittadino uscendo appena della propria casa si trovava ad ogni passo in aperta guerra con la finanza. E perchè d'altra parte siffatta gravanza era disuguale e mal ripartita, mettendo a chiunque paura di passar roba da un sito in un altro inceppava sommamente l'intero commercio, e cagionava grandissima sproporzione di prezzi sugli stessi oggetti de' quali il valore aumentava non meno in ragion delle distanze, che della quan-

tità che si doveva pagare ove di un luogo all'altro passar si volessero. Pure questo tributo durava allora e durò moltissimi secoli in quasi tutti gli stati di Europa. E pare che tutte le finanze antiche e moderne nella loro infanzia a questo speditente siensi voite.

Si distinsero sotto il nome di *passi* diverse specie di questa esazione per gli oggetti i quali gravava, e per i mezzi di trasporto, come ad esempio *currettura*, *portoria*, ed altri simili. Rilevantissimo fu tra questi il dazio conosciuto sotto il nome di *scafa*, *scaffaggio*, o *ripatico* che si pagava pel passaggio che facevasi sulla *scafa* (piccolo battello) dall'una all'altra sponda di fiumi, o laghi, o altre acque stagnanti; il quale sovente era maggiore del *pedaggio*, e mutava non solo secondo i luoghi, ma in ragione ancora della fatica, del trasporto e della spesa di mantenimento della *scafa*.

Erano pertanto siffatti diritti di *passo* per la loro natura, e per le condizioni di quella società facili a venir meno in qualsiasi tumulto popolare, e facilissimi ad essere usurpati dai feudatari e da altri, siccome di fatti il furono in tempi posteriori; ne' quali i Sovrani lasciar dovettero le cose nel modo in che le avevano trovate: e perchè mancavano di sufficiente forza per rivendicare le parti perdute dalla loro regalia o conservarne il resto, ne facevano egliino concessione a' nobili ed alle università.

Il *Passagium vetus*, o vecchio diritto di *passo* era pure enumerato tra dazi di *passo*, ed esigevansi su' confini del Regno, quando con Sovrano permesso ne usciva parte dell'annona e taluni animali, essendo e dell'una e degli altri proibita l'estrazione.

Portus o porto. Era questo antichissimo vettigale, ch' esigevansi nel porto per la introduzione, estrazione, o per il semplice passaggio, che sulle navi si faceva delle merci. *Scolaticum o jus colli*. Conosceasi sotto quel nome il dazio che si pagava per ciascun collo o involto delle mercanzie, quando dai navigli si passavano a terra trasportate a schiena d'uomo. Non riscuotevasi però

universalmente, ma solo in que' luoghi ov'era consuetudine. *Ancoragium o jus ancoragii*. Diritto d'ancoraggio o ancoraggio era certo dazio che pagavano le navi nazionali e straniere nell'entrare ne' porti, al mantenimento e alla costruzione de' quali così provvedevasi. Le piccole navi senza *coperta* soddisfacevano tal dazio in proporzione minore sotto il nome di *fidangaggio*. Da immemorabile età non solo nella Sicilia e nel Regno di Puglia, ma in altri luoghi ancora facevasene esazione. Non mi è riuscito per mancanza di scritture chiarire quale la sua proporzione sia stata a tempo de' Normanni; ed in vece quella di Gerusalemme mi si fece aperta, città per i molti scambievoli traffichi frequentatissima; ed il rilevar da un diploma nell'archivio del Monastero della Trinità della Cava mercè del quale Baldovino Re di Gerusalemme nell'anno 1181 assolveva il monistero dal pagamento di quel diritto, aggiungendo cioè (sono le precise parole) *una marca di argento per l'accesso della nave di detto monastero*, e concedendogli libertà di comprare e vendere senza pagar cosa alcuna. Si disse poi *ancoraggio* dal getto che facevano le navi dell'ancora, e tante volte riscuotevasi per quante questa fosse gettata; ammenochè la nave non approdasse costrettavi da forza di venti, o da timor di nemici. Si ha notizia, ne' tempi posteriori ai Normanni, di molte franchigie di questo dazio concesse ai Cardinali, agli abitanti di Napoli, Capoa, Cava, Mazara, Ragusa, Sorrento, Ponte Trabia, Biscaglia. La sua esazione fu non poco proficua all'erario sotto Ruggieri pel commercio che allora facevasi con diversi popoli; ma andò di poi minorando sotto i Sovrani di lui successori.

Piscaria. Nasceva questo diritto da quello della pesca, ch'era una delle Regalie del Sovrano, in forza della quale poteva questi proibire o permettere di pescare in certi determinati punti. È chiaro da molti diplomi come era concesso anche il permesso di pescare in qualsiasi luogo; ed ove mancava tal concessione, facea d'uopo a' pescatori assoggettarsi ai vari usi che vi erano

nei diversi luoghi di mare per la esazione di talune prestanze, della proporzione e del metodo delle quali non ci restan memorie. Ne' tempi posteriori, sotto gli Angioini trasmutossi questo dazio in altro sopra il pesce, siccome dirò. *Jus tumuli*. Dazio antichissimo era questo, che si pagava per l'apposizione che faceva la Regia Zecca di un marchio nella misera allora adoperata, la quale, a foggia di recipiente di legno, chiamavasi, come oggidì, *tomolo* e *mezzo tomolo*. Si distinsero due specie di *tomoli*, l'uno antico, e l'altro nuovo stabilito da' Normanni, questo era più piccolo dell'altro. Non di meno non cadde mai in disuso l'antico perocchè trovavansi secondo la sua proporzione stabiliti vari contratti di prestazioni a pro delle chiese, e de' feudatari. In parecchie parti del Regno ebbero corso queste due misure, e fuvi poi legge degli Aragonesi nel 1485 perchè l'antica alla nuova venisse uguagliata; ma piena esecuzione non ebbe: la quale le leggi non possono del tutto conseguire ove mal si accordino con la opinione del pubblico, ed ove le persone contrattando fra loro possono diversamente stabilire.

Di siffatto diritto niuna maniera di franchigia mai venne concessuta. *Beccheria o Bucceria o carnaticum*. Antico fu tal dazio che pagavasi sul consumo delle carni. Si disse *Buccheria* da *bucca* o *buccella* per designar le parti in che si divideva l'animale. E fu di poi conosciuto sotto il nome di *scan-naggio* e fece parte del patrimonio baronale e delle università per usurpazione e per concessione. In tempo dei Normanni fu di grana cinque a porco, ed in maggior proporzione per le vacche ed i castrati. *Vinum, olivae, o jus olei, caseum o jus casei*. Dazi che si esigevano sul consumo del vino, dell'olio e del cacio furon questi; ma non in tutti i luoghi del Regno, nè di un modo stesso si riscuotevano. *Denarium redditus. Rendita dei denari*. Di siffatta gravezza fece menzione Falcone Beneventano senza indicare in che consistesse; quindi han durato fatica gli scrittori per chiarirne la natura: divisero taluni, essere certa imposta so-

pra coloro che davano danaro a prestito, ed altri quella stessa, che poi Federico II chiamò *jus cambi*, che pagavano i cambiatori. Ma la prima di queste opinioni è, quasi direi, leggierissima e niente non ha di che si afforzi, perchè in quel tempo il prestito ad interesse riputato era usurario, nè per la poca moneta circolante erano troppi i prestatori, sì che il prestito potesse essere oggetto di dazio; il che di raro han potuto fare i governi stabilmente fermati e i quali reggon le sorti di ricchi popoli. Della seconda, comechè del pari poco sicura, vuolsi tenere alcun grado di probabilità. Per quello ch'io penso, era quel provento una prestazione in moneta detta *danari* che il Sovrano esigeva tra le altre prestanze pagate in generi sulle terre demaniali dello stato. Perocchè trovo che lo stesso provento esigevano i feudatari sopra terre comuni tra essi e diversi vassalli in quell'età nella quale erano gli stessi il sistema ed i nomi delle prestanze sui fondi demaniali dei nobili, e del Governo. Che se l'inducato provento fosse stato un dazio o sui cambiatori o sui prestatori, non avrebbe mancato lo storico Falcone di valersi di altre espressioni per indicarlo; imperocchè la voce *denari* non era allora adoperata come oggidì per indicare la moneta in generale, ma usavasi soltanto per dinotare una particolare specie di moneta. *Kalentatum*. Esigevansi con tal nome una specie di prestanza sotto forma di donativo la quale ricevea il Principe, come la strenua degli antichi Cesari, nel primo giorno dell'anno. E *Salutis* era una simile tassa che pagavasi al Re o alle Chiese o a feudatari in qualche festa a ricorrenza nel corso dell'anno, secondo le consuetudini o i contratti.

Quanto poi alla prestanza detta *affidatura*, vuolsi sapere, che tutte le terre che il Sovrano non concedeva ad alcuno riputavansi beni della corona e si chiamavano *diffese*, perchè vietate a cittadini, delle quali molte ve n'erano in que' tempi e segnatamente ne' vasti piani della Puglia e gl'immensi boschi della Sila in Calabria, da' quali varie pre-

stanze in genere il governo esigeva.

Quindi per trarne alcun profitto si permetteva a taluni di potervi pascolare, il che dicevasi propriamente *affidatura* o *foresta*, e gli ufficiali, che siffatta prestanza riscuotevano erano appellati procuratori de' demani, o forestari. *Erbatico* poi diceasi altra particolare prestanza di chi faceva pascolare gli animali in taluni designati luoghi di regio demanio. E *Terratico* chiamavasi quella la quale pagavan coloro che facean seminazione, come altresì *Glandiatica* e *jus glandium* quell'altra per raccogliere le ghiande. A simiglianza di que' del Sovrano vi furono luoghi demaniali di feudatari, o di altri ricchi, e delle università e delle chiese, laonde anche a coloro che avesser voluto ivi pascolare, seminare raccogliere legna o ghiande fu forza pagare talune prestanze o in moneta o in genere; dal che seguì, che quasi tutte le terre del Reame addivennero comuni a molti che esercitavano taluni diritti o per contratti o per consuetudine. Questo sistema, che in origine portò miglioramenti non pochi a grandissima parte del nostro Regno, la quale boscosa, o tutta salda era o piena di acque stagnanti, fu nell'età che volsero un gravissimo male ed uno de' maggiori ostacoli all'incremento dell'agricoltura, e a' miglioramenti dell'amministrazione. Nel tempo degli stessi Normanni vari abusi s'introdussero intorno al prezzo dell'affidatura, o delle erbe, e ghiande; di sortechè gli ufficiali regi e i baroni ritenevano con violenza gli animali, e di ogni maniera di aggravi facevan capo ove non conseguivano la riscossione di ciò che volevano; laonde Guglielmo punì sì fatti reati con la morte e con la pubblicazione de' beni del condannato. *Prestiti ed altre tasse.* Ci avea pure molte altre specie di contribuzioni indirette che ne' gravissimi e straordinari casi si esigevano in servigi personali, generi, e monete sotto nomi di *angari parangari*, *taglie*, *estorsioni* che inutile sarebbe andar partitamente designando, chè non solo niuna memoria non ci ha di quelle, ma eventuali erano, e levate ove faccia di

bisogno. E poichè quell'età frequenti rivolture agitavano, così i tumultuanti per spinger meglio ed afforzare la loro intrapresa; ed il governo per sedare l'insurrezione o per ristorarsi delle spese perdute, o per punire città ed uomini ribelli, gravavano le diverse popolazioni. Ci ebbe sovente tra queste tasse certe somme di danaro, le quali non potendosi chiedere sotto il nome di tributo, si prendevano a titolo di prestito, che con latina voce dicevano *mutui* ed eran prestiti forzati. È notabile come in quei tempi questi si tenevano per tributi, il che apertamente ho io potuto scorgere da molti diplomi di franchigia di dazi concesse a diverse città, nei quali fra quelli di che si franeavano erano compresi i mutui. E queste cose vogliansi ricordare unicamente perchè si abbia prova, che i governi più o meno incivili hanno sempre ricorso all'espedito di mettere a profitto il credito loro, ovvero di prendere somme a prestanza; nel che sonosi adoperati con quella maggiore o minor forza, destrezza, ed astuzia, che la scienza e l'arte costituiscono di ciò che or dicesi pubblico credito. *Tasse su' litigi.* A' Normanni come ai Longobardi i quali non occupavansi molto in litigi, non cadeva in mente, che da questi potesse trarne profitto l'erario per la compilazione de' processi scritti, poichè i giudizi tutti verbali erano e speditissimi. Non di meno essendosi dato allora grande ordinamento alla magistratura, la quale come i notai ed altri ufficiali di giustizia venne cresciuta di numero, così veggonsi stabiliti pagamenti di piccoli dritti che i litiganti in taluni determinati atti giudiziari pagavano non a pro del fisco, ma dei magistrati, ufficiali, o notai. E questa è la prima origine di quelle tasse che, come vedremo in appresso, furono gravissime. *Collette o colle.* Vari pareri ci ha intorno alla etimologia di questa voce, e i più dicono esser derivata *a colligendo*. Però vuolsi ora sapere che furono le *collette* un tributo diretto che si esigeva su i beni stabili allodiali e non feudali in qualsiasi luogo fossero posti. In sul cominciare del governo

Normanno il Re lo richiedeva sempre in pubblica assemblea, e perciò fu straordinario e non ordinario tributo, in casi di bisogno; laonde in diverse occasioni segnatamente ne' tempi posteriori venne chiamato *adiutorio*, o *aiuto*, ed *ostendizie* ancora, quasichè fosse di mestieri per respinger l'inimico. Il primo Guglielmo lo ridusse quasi sempre a tassa forzosa, e in ispezialità ne portarono il grave peso le terre di Puglia. Precedeva però sempre l'apprezzo dei beni su' quali voleasi imporre, ed in proporzione era ripartito. Non di meno questo metodo apriva il campo a non poche frodi o in danno dell'erario, o di coloro che meno ricchi essendo o meno scaltri corromper non potessero la fede degli apprezzatori. Sovente il governo in estrema penuria determinava la somma di che abbisognava designando la quantità che pagar doveva ciascun individuo, il che era un vero tributo personale.

L'esazione facevasi per appalto, e si rileva dalla cronica di Fabio Giordano, che fosse di tre fiorini d'argento per ogni tredici marche di simil valore. Voltosi il secondo Guglielmo a disgravare di molti pesi il popolo, e a dare medesimamente ordine e norma più certa per levare i tributi, prescrisse che le collette potessero imporsi in quattro sole congiunture, e furono: per la difesa del Regno in qualche notevole e grave invasione, o per grande rivolta; per redimere da' nemici la persona del Re ove fosse cattivo; per lo cingolo militare del Re, de' suoi fratelli e dei suoi figliuoli; ed in fine per maritar qualche sorella, figliuola, o nipote del Re. Nei primi due casi il tributo non poteva oltrepassare le cinquantamila once, le dodicimila nel terzo, e nel quarto le quindicimila. E furono in tale maniera questi tributi levati sotto la dominazione di tanto Monarca buono, laudatissimo: ma egli mancava appena alla vita, che le cose cadevano novelamente nel disordine per le guerre e le sciagure, che gl'infelici Re suoi successori affliggeano, di sorte che i popoli fra i gravi travagli e le desolazioni volgean mesti le menti a' tempi passati.

Non si ha notizia di molte franchigie concesse, ove ti piaccia togliere quella di Bari e di Messina, comechè voglia il Pecchia nella sua pregevole istoria della Gran Corte della Vicaria, che le simili avesse Ruggieri concesse alla Città di Napoli.

Adiutori. Nella origine loro furono gli *adiutori*, come di sopra scrissi, certa specie di tassa che in taluni bisogni mandavano i Principi a' popoli, comprendola di questo nome, quasichè dimostrar volessero, che il loro *aiuto* chiedeano. Piccioli o grandi che fossero i principi, si credevano in tutti i casi nel diritto di esiger questa tassa dagli uomini loro soggetti, la quale al volger del tempo, fermata fra noi la potestà de' Normanni, lasciò di esser regio tributo, e in vece solo feudale rimase; dal che veniva la differenza ch'era tra questo e l'*adoca*, la quale gravava unicamente i feudatari. Continui eran però gli abusi, massime ove più debole era il governo; e poichè sotto il regno de' Normanni niun modo determinato non ci avea per queste esazioni, furono i popoli quasi sempre esposti ad ogni maniera di aggravi. Laonde Guglielmo fecesi appositamente a determinare i casi, ne' quali questi tributi poteano i feudatari imporre a' vassalli; e furono: ove facessi mestieri redimere la persona del Signor loro tenuta cattiva da' nemici del Re; pel cingolo militare del suo figliuolo o fratello; per maritar la figliuola o la sorella sua; e per comperar tanta terra, quanta abbisognar potesse in servizio del Re, o del suo esercito.

Parimenti comandò, che i prelati della chiesa esiger potessero *adiutori* per la loro *consagrazione*: per la chiamata che avessero dal Papa per intervenire a' concili; pel servizio del reale esercito, se ne facessero parte o vi fossero stati chiamati, o se avessero avuto commissione dal governo; ed infine per dimora che facesse il Sovrano nelle loro terre. Ma in questi casi oltre degli *adiutori* i feudatari e le chiese n'esigevano altri da' vassalli, ove somministrar doveano l'*adoca* al Sovrano, ma in qual proporzione esatti fossero non v'è me-

moria, e vuolsi in vece conoscere che i feudatari avessero non poca latitudine.

Or, quantunque il Sovrano avesse detto nella indicata legge *moderatamente esigersi gli adiutori*; pure avvenne che non avendo egli determinata la quantità, gli abusi non cessarono e le prepotenze. E perchè i feudatari potessero levar molti *adiutori*, fecero obbligare i vassalli a somministrarne altri per contratti, al di là de' casi testè riferiti.

Tali tributi gravar doveano i possessori di allodi in proporzione di questi; ma la regola non era osservata; ed in vece praticavasi certa specie di transazione sulla quantità da pagarsi tra il feudatario ed i suoi vassalli, per il che si mutava quel tributo quasi in forzosa tassa personale, secondo il bisogno o la prepotenza.

Nè delle tasse che pagarono i popoli a' feudatari gli *adiutori* furon la maggiore o la sola, perciocchè ben altre e ancor più gravose vi furono, le quali consistevano in varie prestanze in generi, ed in derrate, che soddisfar dovevano o per contratti, o per abusi in taluni tempi dell'anno. La condizione di que' popoli facea che di gran parte di essi dipendenti da' feudatari taluni eran considerati *angari*, il che li obbligava a servizi personali a spese di coloro; ed altri *parangari*, che stringali al medesimo servizio a proprie spese; i primi riguardati erano come proprietà del feudatario, ed uscir non potevano dal feudo per andare in altro luogo, e se il facessero erano costretti a ritornare. I secondi se abbandonar volessero il paese natale, era mestieri lasciare al feudatario i loro beni. Il quale sistema derivava non solo dall'ordinamento feudale, ma altresì da quello de' dazi, perciocchè il maggiore o minor numero di vassalli più o meno rendita apportava al feudatario; donde due gravi inconvenienti venivano; potenza alla nobiltà, e mancanza di movimento all'industria, ed alla circolazione. Nè a maravigliar si faccia taluno, ch'io discorrendo le pubbliche e particolari contribuzioni, siami lungamente intrattenuto a dire di personali servizi; perciocchè

eran questi i maggiori tributi di quella età, nella quale rara era la moneta, e non aveva quel corso che ebbe di poi. È poi utile conoscere che i personali servizi che verso i feudatari prestavansi erano i trasporti, la custodia delle terre, delle carceri, i vari uffici domestici, e di esazione, ed altre simili cose.

Da ultimo non vuolsi omettere di dire di altra contribuzione conosciuta sotto il nome di decime, che soddisfaceano i popoli unicamente alla chiesa, non al Principe o a' feudatari i quali a questa del pari la pagavano. Io non intendo per decime le prestanze annualmente dovute sopra terreni tributari o conceduti con patto di pagare al diretto padrone la decima parte de' frutti; ma bensì que' tributi che succedettero alle antiche oblazioni inculcate dalle costituzioni apostoliche, e che poi furono dette *decime del popolo*. E comechè ne' tempi de' Longobardi non vi fosse stata intorno a ciò sanzione legale, pure niuna contribuzione vi ha la quale più scrupolosamente avessero i popoli pagata per forza diretta, ed indiretta che la Chiesa aveva. Carlo Magno e Lotario furono i primi in Italia, che approvando la scomunica minacciata da' Papi, comandarono che tali decime fossero da tutti indistintamente pagate su i *frutti delle terre, e sul nutrimento degli animali*, per dividersi in quattro parti, la prima al Vescovo, la seconda al clero, la terza ai poveri, e la quarta per costruzione e mantenimento di templi ed altari. I Normanni non solo niente novarono di tali cose, ma prescrissero ancora, che pagate fossero le decime fino sui proventi fiscali, al che in ispezialità fu provveduto da certe leggi di Guglielmo II, come è aperto dalle costituzioni di Federico II, che ristabilì le decime a pro della Chiesa. Non può neanche in approssimazione calcolarsi la quantità di questo tributo; ma vuolsi credere fuor di dubbio dover essere stata grandissima, e perchè poche volte i tributi indiretti in tempo de' Normanni pervennero alla decima parte del valore delle cose su cui imposti erano, e perchè il governo stesso versava la decima parte de' suoi proventi in beneficio degli ecclesiastici.

Dalle narrate cose è manifesto come da' Normanni altra distinzione non venne fatta di tributi, che di ordinari e straordinari; e questi erano regi, e feudali. I regi si appellarono sempre *jura* e *regalie* perchè s'intendesse ch'eran diritti inerenti alla Sovranità, sicchè in tutte le leggi e gli atti di quel tempo si tenne sempre fermo questo principio, a fine di non farli usurpare da' feudatari. Quanto ai dazi feudali, erano determinati prima da' Ruggieri dai privilegi, dalle usurpazioni, e dagli abusi, dal che era venuta tanta diversità di sistemi; ma a Ruggieri e a' due Guglielmi i quali teneano la feudalità come un contratto di beneficio, piacque che i diritti unicamente da questo contratto derivassero. Laonde se una prestanza o qualunque specie di tributo non fosse stata accordata espressamente in tali atti secondo i casi e le diverse condizioni, riputar dovevasi abusiva. E perchè sempre più proficua si rendesse la esazione de' regi tributi, ne richiamarono su' luoghi di regio demanio il riscuotimento di molti, che si faceva sopra diverse merci dalle dogane Baronali. Quindi la finanza in tempo de' primi tre Re Normanni fu più ricca, secondo la condizione di quelle età, non tanto pe' nuovi dazi imposti, che soprattutto per avere a se richiamati molti rami di rendita che trovavansi alienati, o abusivamente i nobili o la Chiesa possedeano. Queste furono gravi cagioni di malcontento pe' nobili i quali vedevano scemato in grandissima parte il loro potere; epperò allorchè meno forte reputavano il governo, prendevano ragion di tumultuare.

Universalmente i Normanni si valsero de' tributi indiretti sopra oggetti che fossero in commercio, fatta sempre eccezione di quelli che servivano pel consumo delle famiglie. Non fecero mai distinzione tra gl'indigeni prodotti e gli stranieri, ed il dazio gravava del pari quelli che venissero di fuori, o che dall'uno passassero all'altro punto del Reame. E la finanza allora più che nei commerci con gli stranieri, in quegli che nell'interno praticavansi fidatamente posava: il che era conseguenza dello

stato dell'Europa quasi tutta non incivilita. Intorno al quale proposito è mestieri considerare, che i dazi d'ordinario s'impongono a seconda delle condizioni in cui sono i popoli, ed ove la pubblica amministrazione non veglia a tener dietro a' movimenti di tutte le novità che avvengono per cangiar sistema secondo i vari casi che possono influire al benessere delle genti, in sicura inevitabil rovina s'avviene. Usavan tutti gli Stati in quel tempo vincolare l'estrazione delle merci per tema che non mancassero al nazionale consumo, il quale non era allatto vano timore se vuolsi por mente alla scarsezza d'industria e di produzione. Laonde non andarono falliti i Normanni i quali gravarono di dazi la estrazione delle merci indigene, il che per altro fecero con parsimonia; perciocchè se ne avessero invece gravata la immissione non avrebbero avuto alcuna entrata proficua, perchè poco s'immetteva dagli stranieri, i quali per lo stato di floridezza in che trovavasi la nostra industria, se la mettevano al paragone con quella di altri paesi, avevano bisogno delle nostre derrate e delle nostre merci. L'inconveniente derivava dal sistema di gravare la interna circolazione, e di non facilitarla; ma a chi imprenderà ad esaminare le diverse leggi di quel tempo, sarà d'uopo confessare, come di assai si adoperarono i primi Re Normanni per ovviarvi, senza che molto potessero conseguire; perciocchè non è dato alla forza di un governo nel volger di pochi anni poter mutare in tutto lo stato delle cose, o dal bene in male o dal male in bene, ed è difficile in un tratto cangiar di leggi, di costume, di morale, di condizioni e di opinioni. Al che aggiungi, come di sopra ho scritto, che in gran parte venivan gli ostacoli dalla forma politica, dalla condizione delle proprietà, dal difetto della civiltà e dell'industria, e dall'amore che univa quei popoli a tante vecchie abitudini, sulle quali credevano esser fondati i loro politici e civili diritti. Né si restarono i Sovrani ne' secoli successivi da quel sistema quando in parte o in tutto mutar doveasi per cangiamenti seguiti non

solo nel Reame delle Sicilie, ma nel resto d'Europa, di modo che nuovi pregiudizi a' vecchi si aggiunsero.

Quanto alle immunità e ad altre franchigie, non erano esse così estese sotto i Normanni, come il furono nei tempi degli Angioini, degli Aragonesi e degli Austriaci di Spagna, che anzi i Normanni davano opera a render sempre più generali i tributi. E però gli ecclesiastici, secondo il sistema Longobardo, comechè in generale si dicesero franchi da pesi pubblici, pure contribuirono in proporzione de' loro beni al rifacimento di strade, ponti, ed altre opere pubbliche necessarie, e furono soggetti al personale servizio feudale, che pagarono in moneta.

A tutti gl'indicati tributi vuolsi aggiungere altri oggetti che aumentavano la pubblica rendita, ed erano le frequenti confiscazioni de' beni, per vari delitti comminate; inoltre i beni vacanti, e distinguevasi l'eredità del cittadino da quella del forestiere; intorno al quale proposito è utile conoscere, che in quel tempo non fu in uso nelle Sicilie il diritto di albinaggio; ed in fine le cose di naufragio, le quali determinò Guglielmo appartenere al fisco, ove non si conoscesse de' possessori o de' successori legittimi in modo che corresse l'iniqua e barbara legge de' popoli settentrionali, che nei loro alpestri scogli facevan bottino della cosa naufragata, e la concedevano eziandio in feudo.

A quanto potesse valutarsi tutta la pubblica rendita in tempo de' Normanni, non potrei neppure approssimativamente determinare, poichè non ci ha carte e documenti che ne dessero notizia: e qui ricordo che niuna memoria non ce n'era negli stessi tempi degli Angioini, come apparisce da' famosi capitoli del piano di S. Martino pubblicati sotto il Re Carlo d'Angiò.

CAPITOLO IV.

Sistema di amministrazione, e pubbliche spese.

Che cosa s'intendesse sotto il nome di Camera - Registri pubblici dello stato del Reame - Dogana - Gran Camerario - Maestri Camerari, Segreti, e Questori, ed altri ufficiali - A carico di chi fosse la spesa del Sovrano, e quale essa era - Esercito - Armata, ed in generale spesa della marina - Altre spese ed opere a carico dello Stato.

I Normanni furono i primi a separare in gran parte gli uffici di economia pubblica da quelli di milizia, e di giustizia, i quali molto tempo innanzi della denominazione loro venivan compresi nella stessa persona di colui che *Gastaldo* chiamavano: e col nome di Camera vollero disegnare l'erario pubblico, il fisco, ed anche il patrimonio del Sovrano. Tolsero egli tal nome dacchè nelle stanze regie univasi il consenso per regolare l'amministrazione della pubblica economia, ed erano stabiliti gli uffici dei conti, ed i registri della rendita e spesa dello Stato insieme con la Cancelleria e i libri di leggi, e pratiche del governo.

Com'io di sopra diceva, Ruggieri per assicurarsi de' servigi dovuti dalle città e da' luoghi demaniali, da' feudatari e dalle chiese, assoggettò ad un generale registro lo stato di tutte le proprietà pubbliche e private di qualsiasi natura quelle fossero. Ed uno del pari ne istituì, nel quale si notava lo stato dei beni che gravar si potessero del tributo delle collette, e *cedolario* chiamavasi. Leggendo in questo, che dir potresti a ragione una specie del *catasto* tra noi, facevasi aperta al Sovrano la condizione di ciascun proprietario. Ma non ci era a que' tempi, e l'avresti invano sperato, un centro solo, in che potevi veder raccolte tutte le rendite, e donde alle spese dello Stato in ampio modo si provvedesse; di sorte che vedevi le une e le altre separatamente amministrarsi, e quasiché fossero tanti distinti uffici, addirsi agli usi e a' bisogni ai quali erano destinate. Non di meno

ci ha molti i quali han creduto tutte le esazioni fiscali in tempo de' Normanni essere state unite nella così detta *doana*; traendo in tal guisa l'etimologia di questa *ab adunatione*; ma egli mi sembra doversi distinguer quali rendite fiscali vi si comprendessero, e quali no; poichè la *doana* o dogana, come oggi dicesi, non ebbe in niun tempo nè lo ha di presente, un significato cotanto esteso. D'altronde era la *doana* il luogo dove sotto i Normanni tenevasi il registro de' pesi feudali, e segnatamente dell'*adua* da cui può dirsi con più di verosomiglianza aver preso il nome; sì che nell'ufficio doganale, secondo questo registro, e com'io nel precedente capitolo dicea, determinavasi 'ed esigevasi il servizio da' feudatari e dalle Chiese. E di fatto in tutte le normanne costituzioni si parla di *quinternioni doganali* ne quali notavansi i feudi secondo la loro qualità. Che se vedi in appresso aver Ruggieri unito la riscossione di qualche altra branca daziaria, come il tributo propriamente chiamato *doana* del tre per cento sulle contrattazioni, ed altri simili, perchè non ne andasse perduto il riscuotimento, anzi viemmeglio venisse agevolato, non è questa al certo grandissima prova, che ivi indistintamente tutte le azioni fossero fatte. Perciocchè di vari tributi, come i proventi di pene e di multe, le collette, i dritti di passo, di platea, di foreste, separata in tutto era l'amministrazione, e divisi gli uffici e gli ufficiali siccome or ora vedremo. Però egli è solo importante conoscere che anche dogane sin da que' tempi vi erano nell'interno di tutto il Regno, e sul lido del mare, delle quali non possono il numero ed i luoghi designarsi, chè memoria non ci resta. In qualche dogana vedevsi congiunto il fondaco che era il luogo, dove le merci deponevansi soggette al dazio detto *doana*, il maggior de' quali fondachi si disse quello della Città di Napoli.

Dipendeva l'amministrazione della rendita e spesa dello Stato, ed in generale della pubblica economia dal Gran Camerario, il quale parecchi Maestri razionali assistevano nella sua particolar

Curia, dove si conservava quel gran registro delle terre e de' feudi, e i libri in che eran notati i diplomi di concessioni feudali e di regalie, e gli editti che tutti i tributi ragguardavano. Tenea a se soggetti il Gran Camerario, come minori ufficiali, i maestri *segreti*, e *questori*, così detti a *segregando*, e *querendo*, perchè ricercar doveano e rivedere tutto che fosse tributo dell'erario. Ricevette quest'ufficio migliore ordinamento da Guglielmo, il quale invece stabilì quello di *maestri camerari*, che io non saprei per quale ragione siensi fatti a dire gli scrittori delle nostre antiche cose esser gli stessi de' *maestri segreti*, e *questori*, mentre che il contrario si pare dalle costituzioni di quel Monarca, nelle quali imprende egli a trattar di questi uffici come assolutamente separati, aggiugnendo volerne determinare la facoltà perchè meglio si evitasse la pericolosa confusione. Chè se nella provincia di Calabria si videro nella stessa persona del Camerario riuniti gli uffici di Segreti o di Questori, fu quello singolarissimo caso, e se il toglì, in niun altro ti avverrai in cui abbia egli nel modo stesso provveduto, e il puoi rilevare dalle costituzioni che leggonsi intorno all'ufficio del Segreto. E perchè più chiaramente di ambidue questi ufficiali si conosca, è da sapere come de' Camerari uno ve n'era in ciascuna provincia con facoltà amministrative e giudiziarie ad un tempo. E fu finalmente loro debito vegliare la esazione de' tributi, il qual carico spesso addiveniva che a' balii o baiuli commettessero in ispezialità per i proventi delle pene di danni commessi da animali, per quelli di uso di falsi pesi e misure, di controvenzioni di leggi, ed ancora per dritti di dogana, foreste, passi e platea. Però questi dazi cominciarono a designarsi col nome di *baliva*, o *balivazioni*, e ne' tempi posteriori ai Normanni, agli Svevi, ed alla prima dinastia Angioina, allorquando si usò conceder terre con la giurisdizione del mero e misto imperio, cessaron di essere patrimonio fiscale, e presero a far parte del feudale. Tali contribuzioni potevan egli affittare o esigere in quella guisa che loro tornasse

più utile, ma non mai vendere, come molti hanno scritto, che tanta facoltà non ebbero mai dalle normanne, e sveve costituzioni. E potevano i Camerari commettere l'esazione di que' tributi agli stessi bali direttamente per conto del principe, ovvero in *estadium seu gabellum*, il che significava fitto. Dal che si pare che con la voce *gabellum* nella sua origine si tolse a dinotar non il tributo, ma bensì il fitto di esso. In Sicilia anche oggidì in luogo di fitto comunemente è la voce *gabellum* adoperata non solo per le pubbliche rendite ma riziando per beni delle private persone. Or i Camerari profittando di queste facoltà erano più spesso gli appaltatori che gli amministratori de' tributi. Vegliavano del pari e rivedevano i conti de' maestri questori della provincia, ch'erano esattori delle collette, de' maestri segreti, del di cui ufficio ora dirò, e de' massai guardiani e custodi di armenti e foreste del Re, e soprattutto de' debitori fiscali per locazioni perpetue o temporanee. Davan da ultimo il salario a tutti gli ufficiali, e alle persone alle quali era debito. Componevasi la sua Corte di tre giudici ed un notaio, ed ove faceva pur d'uopo, venivan chiamati per consigli coloro che fosser approvati per esser giudici, ed anche i nobili, ed altri uomini probi e di senno della provincia. In questa corte piacque a' Normanni doversi trattare talune cause ed affari, che riguardassero l'amministrazione della pubblica economia, come ad esempio quelle delle terre di regio demanio, le quali tra i bali amministratori di dazi, i pubblicani, ed i privati cittadini agitavansi. Quanto alle quistioni tra costoro ed il fisco per azioni sì reali che personali, al Camerario univasi nel giudicarle il *Giustiziero*. Dalle quali cose è aperto come i Normanni conobbero la necessità di separare, e distinguere le materie del contendere intorno ad oggetti di pubblica economia ed amministrazione, da quelle dette propriamente civili, e vollero che separato Tribunale si avessero. La quale giurisdizione non fu allora del tutto delegata, come non lo è di presente, dappoiché Guglielmo ordinò che dell'appello delle sentenze

de' Camerari giudicar dovesse nella Magna Curia il Sovrano. I Camerari da ultimo, come più avanti dicea, nominavano nell'università del Regno i bali, dal consiglio de' quali confortati, e di altre persone de' luoghi, mettevano ogni anno le *assise*, ch'erano determinazioni di prezzi delle cose venali.

L'ufficio de' Segreti dipendenti dai Camerari, cominciò da Guglielmo in poi a prender cura dell'amministrazione delle dogane, e intese ad aggregare al fisco i tesori rinvenuti, o il danaro in altro modo nascosto, di cui non potesse provarsi il padrone, le cose de' naufraghi gettate dalle tempeste sul lido del mare, ed in fine i beni vacanti, de' quali dovean però vender la terza parte, ove opportuno il credessero, per farne celebrar messe in suffragio dell'anima del defunto, e il rimanente versare nel pubblico erario. Or comechè i Normanni avessero data grande opera perchè la esazione de' tributi e la civile amministrazione si fermassero nelle mani di ufficiali Regi, pure non era da per tutto eguale il metodo, che intorno ai dazi non ci avea in tutti i luoghi uniformità di sistema. La quale in quelli di Regio demanio vedesi in alcun modo stabilita, avvegnachè altrove eran le cose regolate secondo le consuetudini, i privilegi, e le concessioni reali, o feudali; sicchè questa diversità di esazione e di dazi, a cui forse la potenza normanna avrebbe imposto fine, si fece maggiore nell'avvenire per debolezza del governo e per cangiamenti politici, e molti disordini ingenerò ed usurpazioni ancora in danno del fisco. Era universalmente l'affitto espediente ordinario di che giovavansi quegli amministratori per esigere i tributi, ed ho indicato come Fabio Giordano narra, che l'appaltatore delle collette per ogni dodici marche di argento che esigeva, di tre fiorini dello stesso metallo rimeritavasi; e di poi aggiugne esser riuscito questo metodo dannoso di assai. Ma per le collette come tributo reale doveva prima aver luogo l'apprezzo de' beni su' quali imponevasi, ed io ne tenni parola nel capitolo che a questo precede. Però, a

dirla, la esazione dovea vincere allora moltissimi ostacoli se poni mente alla scarsa e rara moneta, alla condizione delle proprietà, al potere della feudalità, alla mancanza di attiva circolazione, e allo stato di quegli uomini, i quali nella civil comunanza pochi legami stringeano.

Non era a quel tempo determinata in approssimazione la spesa annuale per i bisogni dello Stato, ed ove facea di mestieri provvedevasi con alcuna temporanea contribuzione, e non mai fissa; chè altrimenti quegli uomini levandosi a tumultuare si sarebbero ancora a pagar negati. Al Sovrano facea d'uopo ordinariamente giovarsi di trovati o d'inganni per ottenere danaro, e valse solo la potestà o fermezza de' primi Re normanni a soggettare quei popoli a più regular sistema di tributo; e ti sorprende il ripensare come egli in quell'età, nella quale cotanta barbarie premea gran parte dell'Europa, ne avessero conseguito lo scopo. Ruggieri provvide agli straordinari bisogni ponendo in Palermo ricco tesoro; ma non vi ha memoria che servisse a tale oggetto, e tanta dovizia di preziosi metalli, la quale di grande utilità sarebbe tornata in quel tempo, parte i ribelli predarono sotto Guglielmo *il Malo*, e parte da Arrigo Svevo fu mandata in Alemagna insieme con altre preziosissime cose, come a suo luogo dirò.

I sovrani mancavano allora di assegnamento fisso sul tesoro, e però erano ricchi o poveri in ragione della loro fortezza o furberia, o della buona fede o debolezza, che solo ove forti o furbi mostravansi, riusciva loro appropriarsi gran parte de' tributi, o farli servire ad altro uso che quello per il quale eran pagati. Né le pubbliche assemblee potevano mettere ostacolo a que' loro proponimenti, che dopo ch'eran decretato un tributo, non essendovi stabili norme per la esazione e il regolare rendimento de' conti, il sovrano che avea nelle sue mani l'amministrazione, quella somma che gli piaceva a sè appropriava; così i primi Re normanni, tra' quali trovi solo Ruggieri, e Guglielmo *il Buono* non aver profittato del poter loro, se non in

vantaggio del pubblico. Però quando i nobili avanzavan di potenza il Sovrano, veniva questi, quasi direi, nella stessa condizione di ogni altro feudatario, dacchè gli era forza sostenere co' suoi propri averi il fasto e la regal sua dignità. Inoltre tenevan quasi come propri i fondi demaniali, che sovente davano a pascolo e a semina segnatamente ne' vasti campi delle Puglie, nei quali industria agricola e pastorizia esercitavano per conto proprio, addicendovi persone da essi salariate che massai chiamavansi e guardiani di regie foreste, demani, e difese, dipendenti dal Camerario della Provincia. Vedesi dunque confusa l'amministrazione del patrimonio particolare del Sovrano con quella dello Stato, e pare che allora la distinzione non si facesse, che volle farsi dipoi tra questo e quello, e la Camera, come di sopra toccai, l'uno e l'altro comprendeva. Oltre de' beni suoi propri godeva il Principe di talune prestanze che in determinati giorni festivi gli venivan pagate, quasichè fosse altro feudatario, sotto il nome di *Salutes*, e *Kalendaticum*, ed altri simili: aggiungi, e altrove il ricordai, che ove egli imprendesse a viaggiare, i feudatari di quanto faceva d'uopo per lui e le sue genti il provvedevano, e di questo peso rifacevansi imponendo gli *adiutori* ai vassalli. Ma di molti tributi non contavi in quella età, perchè poche erano le pubbliche spese, e quelle della guerra le maggiori. Per lo che Ruggieri assoggettò, come dissi, i feudatari al servizio militare per aver milizia certa e non pagata; e i feudatari di primo grado a' nobili di minor grado facevan contribuire una parte di questi servigi, e gli uni e gli altri esigevano gli adiutori dalle loro genti. La milizia volevasi riputare in quel tempo come il principale e più nobile studio, sicchè cinger la spada fu grandissimo onore; e quelli che tanto pregio godeano si dissero militi, ed erano nobili. Questo esercito che nelle congiunture riunivasi, e che rimaner dovea per poco tempo, era una massa d'uomini non disciplinati a cavallo, e non alta a grandi imprese, se non ponevasi a parte de' conquisti. Gli altri poi che ignobilmente venivano a militare aveano

nome di *armigeri domicelli ed equitanti*. Era noj o talvolta per la guerra di uomini prezzolati, e questi, che adoperati furono sovente, si dissero *soldati*, donde vennero gli assegnamenti detti *soldatie* che leggonsi negli usi feudali. Terminato il tempo dell'ordinario servizio militare, se ancor dovesse l'esercito starsi raccolto sotto le bandiere, vi provvedeva il Principe col mezzo di tributi, e tasse straordinarie. La maggior pubblica spesa a tempo de' Normanni fu quella dell'armata, e di tutto che a ben provvederla è mestieri, le quali cose vedi ora per usanza finanziaria comprendersi sotto il vocabolo *marina*. Nunn'altra gente allora vi avea dei Normanni più forte nella doppia potenza di mare e di terra: superiori di molto allo stesso impero d'Oriente, in vari casi ebber di lui trionfato, e terre gli tolsero ed immense ricchezze. Non mi è riuscito determinar in approssimazione quanto valutar si potesse si fatta spesa, ed il numero delle navi, dappoichè niuna memoria ci resta. Ha conservato la storia non di meno alcuni fatti, che servir possono a convincere chiunque della florida marina di quella età, cioè: le molte geste operate da Ruggieri colle flotte; sicchè e città e Regni da lui furono conquistati: lo aver egli liberato Ludovico VI Re di Francia cattivo da' Saraceni: i vari casi ne quali colse gloria immortale il successor di lui Guglielmo I, segnatamente con la flotta che egli spediva contra il Greco Imperatore dall'aprile sino all'ottobre dell'anno 1159 forte di cento quaranta gallee e di ventiquattro legni di trasporto, i quali di quattromila militi andavan gravi; e superava tal flotta non solo quella del Greco Imperatore, ma di qualunque altra nazione. Da ultimo le spedizioni di Guglielmo, e quella in ispezialità che da Margaritone condotta, costò il saccheggio e la presa di Durazzo, e Tessalonico detta poi Salonico. Nè queste imprese andarono perdute, perchè oltre di aver meglio estesi i domini e cresciute le ricchezze, guarentirono ed aumentarono il commercio, perfezionarono la nautica, e l'arte di costruir le navi, e furon medesimamente utili ad altre arti, e vari rami d'indu-

stria, che da queste dipendono: le quali cose discorrendo gli storici fanno fede della floridezza degli arsenali normanni; ma di ciò meglio toccherò nel seguente capitolo. Il supremo comandante dell'armata era, come scrissi, il grande Almirante, il quale creava i Vice-Almiranti, che il rappresentassero ne' diversi luoghi marittimi in cui oltre di questi ci era gran numero d'ufficiali di grado inferiore incaricati di costruire o ristorare i vascelli apprestati nelle congiunture, e vegliar ne' porti la sicurezza ed altro occorrente. Ma le rivolture e le guerre dopo la morte di Guglielmo II apportaron grandissima rovina anche alle nostre cose di mare, sicchè a mano a mano cominciò a mancare questa importantissima parte di amministrazione pubblica.

A chi cerca sapere della storia dei tributi di alcun popolo, ed in generale della finanza, piace istruirsi come quel popolo visse: intorno al quale proposito vuolsi considerare, che nei tempi de' quali scrivo non si era ancora posto senno che le contribuzioni che pagano i popoli potessero nella loro regolare circolazione dal governo nel pubblico, o da questo a quello farsi talvolta sprone all'industria, e servir di valido mezzo a far vivere agiata gran parte del popolo stesso; il quale principio, ove è moderatamente inteso, riesce utilissimo, ed all'opposto grandemente dannoso, perchè ne' suoi eccessi di parsimonia, o di prodigalità agli stessi effetti dà luogo. Pochi erano allora i grandi proprietari, i quali dominavano quasi dretti sulla universal gente, molta parte di cui veniva da essi salariata, ed altra co' suoi lavori il fasto loro e le smodate spese alimentava. E poichè mancava di molto l'industria e la civiltà, non sentiva la massima parte di quelle genti tanti bisogni; laonde di poca spesa avevan d'uopo. Nè vedevi una grande moltitudine per far fortuna vendere i suoi servigi al principe, il quale non avrebbe potuto comperarli che moltiplicando gli uffici, e novelle contribuzioni imponendo. E però se molti di quegli uomini trassero più frugale e sobria vita, e meno desideri e speranze

nutrirono, non furon d'altronde felici, come a taluni piace immaginare, perchè le più volte ancora visser di rapina, fra tumulti e guerre civili non disgiunte da gravi delitti onde fu larga quell'età, e che in gran parte venivano da questa disuguaglianza grandissima di averi, o dalla ignoranza.

Gli ecclesiastici, che allora formavano un ordine in bel circa affatto indipendente, erano ricchi siccome coloro che eran grossi proprietari allodiali, e feudali: ed ove il governo avea bisogno di loro, oppure mancava di forza per comprimerli, dava opera che arricchissero facendo loro larghe concessioni, e permettendo che acquistassero per donazioni e testamenti, e pagando anche a lor pro la decima parte delle gravezze pubbliche: il che dimostra che allora si conosceva importare grandemente il mantenimento degli ecclesiastici dover essere a pubblica spesa. Ma se ti avieni in gran copia di queste concessioni e privilegi, frequenti vedi ancora essere stati gli spogli che i principi meno deboli o più furbi commisero sulla proprietà della Chiesa. E molte volte a questo spediente si volgevano que' Re, sicchè co' loro novelli arbitri ed abusi studiavan quelli degli altri correggere, e ne traevan profitto. L'amministrazione della giustizia, le opere pubbliche e la moneta furono spese o in tutto o in parte a carico dello Stato secondo i vari casi: al quale oggetto provvedevasi con appositi tributi. Ma, poichè la giustizia civile e criminale non dava luogo a grandi spese; pochi erano i magistrati, e non in molto numero i notai, dei quali ed in generale di tutti gli uffiziali di quel tempo non restan memorie perchè conoscere si possa quali stipendi ricevessero. D'altra parte piccolissimo era il salario di costoro, ed esigevano talune prestazioni da' litiganti, o da' contraenti. E quanto al punire, e al perseguire i reati, non fuvi disuguale spesa; anzi all'opposto, e il governo teneva tali cose come proventi fiscali per multe, pene e transazioni in moneta. Non vedi procedimenti ed istruzioni scritte, non giu-

dici di revisione; ma in vece i giudizi spedirsi con prestezza sopra il detto dei testimoni, e gl'indizi che il magistrato sul fatto raccogliere poteva: niuna spesa il fisco anticipava per la compilazione de' processi, nè teneva carceri tali in cui lungo tempo dimorar si facessero gl'imputati. Anzi da costoro pagar doveasi un diritto ai Castellani, e servienti. Le quali cose certamente in tutto lodevoli non soan, anzi provano in grandissima parte la ferocia de' costumi, e la mancanza di civiltà, e di analoghe leggi.

Se volgi la mente alle opere pubbliche, come sarebbero le strade, i passaggi, i canali di comunicazione, i porti, le bonificazioni, ed altre simili cose, vedrai come non conoscevasi allora per difetto di lumi, che utili spedienti potessero quelle essere per facilitare la circolazione, mantenere, e promover l'industria, e somministrar mezzi alla finanza, onde più ricca addivenisse, sicchè il governo che vi destina un'annua somma, alloga un capitale sommamente produttivo a suo pro, e dell'universale. Nondimeno, poichè mostravasi sempre maggiore il bisogno di comunicarsi con più sicurezza tra loro i paesi per lo smercio delle indigene produzioni, o l'acquisto delle straniere, fu d'uopo imporre varie gravezze segnatamente de' dritti di passo, porto, ancoraggio, ripatico, scalfaggio, ed altri simili; ma il governo che imponevale ove era di bisogno alcun'opera non usava metodo costante, perchè annualmente si ristorassero le opere pubbliche, e si andasse osservando in qua' luoghi più necessarie fossero ed utili, di modo che poco giovevoli tornavano, e la mancanza di sistema e di manutenzione faceva rovinare dopo poco tempo quello che si era edificato. Inoltre, ove novelli bisogni sopravvenissero, come di guerra o altri simili accidenti, o i dazi destinati a quella tal'opera non si riscuotevano, oppure erano invertiti ad altro uso; del quale costume non mai le antiche genti e, piace ancor dire, le moderne si restarono. Al che aggiungi che sebbene le arti fossero a quell'età nella loro infanzia, pure maraviglieranno sempre

le generazioni viventi come sieno ragguardevoli gli avanzi di pubbliche opere de' normanni, ponendosi mente a' tempi in che sursero: delle quali farommi a dir meglio nel capitolo che segue. Per ora vuolsi solo conoscere rarissime essere state le principali opere che fece il governo perchè l'industria vantaggiasse: poche, perchè facili si rendessero tra l'un paese e l'altro gl'interni commerci: e molte, per la guerra e la religione; laonde ti avvieni ad ogni passo in castella, rocche, chiese, e monasteri, ed arsenali, e porti per la costruzione e il mantenimento delle navi.

Quanto alle persone che addette erano ad uffici di governo, di economia e di magistratura, comechè o non aveano salario alcuno, o pochissima mercede ritraevano dal loro ufficio, cominciarono a commettere ogni maniera di abusi, introdussero usanza che loro si pagasse dalle persone loro soggette certa specie di prestazione, conosciuta, come quella degli ecclesiastici sotto il nome di *escutenda, et pocutenda*, la quale esigevano quando meglio loro piaceva.

Varie leggi furon fatte per frenare questi abusi, fra le quali vuolsi ricordare che Ruggieri ordinò non dovere i magistrati e gli ufficiali pubblici essere naturali della provincia a cui presedevano, nè stringervi parentela, o acquistarvi robe. Puni di morte il delitto di peculato commesso da' magistrati ed ufficiali, ed ove per negligenza avessero apportato danno all'amministrazione dei beni pubblici, fossero obbligati ad indennizzarlo co' propri averi; inoltre punì severamente la loro corruzione, e venalità, soggettandoli a sindacato cinquanta giorni prima che finisse il tempo dell'ufficio o della magistratura.

CAPITOLO V.

Industria e circolazione delle ricchezze.

Stato delle cose intorno a questo particolare quando i Normanni acquistarono il dominio del regno di Puglia -- Moneta straniera che era in corso nel tempo de' Normanni -- Moneta di Amalfi, di Salerno, di Sicilia -- Moneta conata da Ruggieri, e da' suoi successori -- Commercio interno ed esterno -- Uso della ricchezza -- Lusso ed opere pubbliche -- Talune leggi di economia pubblica quanto all'usura ed a' monopoli.

Per le varie frequenti invasioni de' barbari, dopo la caduta dell'impero Romano, cangiarono al tutto le cose d'Italia, nè rimase vestigio alcuno che ricordar ne potesse l'antica grandezza. Non più Siculi, Lucani, Appuli, Tarantini, e Sanniti già illustri popoli che ricchi e possenti queste regioni abitavano; ma altri uomini errar vedevi, poveri, rozzi e feroci educati alle risse ed al sangue. Sepolte fra immense rovine Sibari, Taranto, Salento, Cotrone, Turio, ed altre simili città, niuna memoria per lungo tempo restò di lor civiltà, del lusso, dell'industria, e della gloria loro. In vasti deserti, in boschi, e lacune tramutaronsi quelle terre, dove pochi secoli avanti natura ed arte avean raccolto tanta dovizia di belle e grate cose, quanta unir si poteva per rendere piacevole la vita. Era questo in bel circa lo stato delle regioni che ora comprendono il Reame di Napoli, quando i Longobardi ne occupavano gran parte, e a mala pena interno alla fine dell'ottavo secolo la Liburia, stata già la più ubertosa parte della Campagna Felice, avea fra le molte foreste talune terre coltivate, e famiglie di contadini, i quali luoghi diceano *fundora* o *fundata*, quasi che fossero fondazioni: e da tale unione di famiglie cominciò a sorgere novella società, che migliorar di molto non poteva per le interne discordie, e le frequenti invasioni di saraceni, e di greci. Ma poichè allora facili erano le concessioni di que' mal firmati governi, e i popoli commettevan di leggieri occupazioni, ed usurpamenti sursero parecchi piccioli Stati, i quali

rendendosi affatto o in parte indipendenti, crescevano di popolazione, di civiltà, e d'industria. Segnatamente gli abitatori de' luoghi lunghezzo le spiagge del mare, o per bisogno, o per altre lor condizioni, siccome quegli cui riusciva facile frequentare gli stranieri ed esser da questi frequentati, intrapresero la navigazione ed il commercio: per lo che nell'uno e nell'altra ammaestraronsi, ed oltre di molti comodi non poche ricchezze acquistarono, come quelle dell'impero d'Oriente, e di altri Stati d'Italia che a quel tempo per gli stessi mezzi ingentilivano. Laonde i normanni trovarono molti di questi piccioli Stati floridi, in ispezialità Napoli, Amalfi, Sorrento, Gaeta, Bari, Canuzaro, ed altri: e però non in tutto furon essi novatori ed in vece in quelle intraprese durando, o le regolaron meglio, o in altri luoghi le stabilirono. E perchè ordinatamente io discorra tali cose, comincio dallo stato della moneta, la quale vuolsi in grandissima parte reputare come la misura della civiltà e della industria delle genti. La principal moneta in tempo de' longobardi era il soldo d'oro e di argento che suddividevano in parti che *silique* chiamavansi, e ciascuna di queste valeva tre *danari*, delle quali monete non può ora nè anche in approssimazione designarsi il valore; dappoichè mancano affatto i più desiderati documenti precipuamente del prezzo delle merci e della proporzione di valore che serbavasi nel cambio di queste col metallo prezioso nelle monete contenute. Non di meno vuolsi considerare come l'argento valea oltre il quadruplo di quel che vale di presente: come d'altronde per le condizioni di quella società mancante moltissimo di commercio e d'industria, erano i soldi moneta di gran valore, ove ti far a pensare che il legislatore in molti casi per pene di gravi delitti ne ordinava il pagamento di tre o quattro; e ad un Vescovo, come scrissi, assegnò prezzo di novecento *soldi* che fu estimato il massimo *veregeldo*.

Intanto, siccome andavan sorgendo in Italia diversi Stati in tutto o in parte indipendenti, i Sovrani loro do-

minatori studiavan segnalarsi coniaudo monete, il che tenevano come la più importante facoltà, che quasi misteriosamente esercitavano. Quindi in niuno Stato ti avvieni il quale per picciolo che egli fosse, non ti mostri la sua particolare moneta; ma nulla regola costante si tenea intorno alla proporzione nell'untre i metalli e in essi improntar le monete: e sovente, o per insipienza o per mala fede, la moneta avea un corso vario ed irregolare: il quale errore tornava o in danno del popolo, o del Principe stesso. Epperò ne seguiva varietà di prezzi: e inceppato mostravasi lo smercio delle produzioni; talchè di queste amavasi meglio il reciproco cambio, che esporsi a qualche danno ricevendosi in vece la moneta, il valore della quale incerto era.

Ma o per il traffico che fecerono ed estesero grandemente col greco impero, e con l'Africa vari luoghi di Sicilia e molte città e Stati, che poi compresi furono nel Reame di Puglia, o per il dominio che vi tennero i greci e i saraceni, ne seguì che la moneta di costoro circolar si vedesse. E furono tali greche monete i soldi di oro detti *Byzantii*, *Michelati*, *Constantini*, *Schifati* e *Regali*. E le arabe furono in argento i *dicem* o *dramma*, i *dinar* in oro ed i *fuls* o volgarmente *filus* in rame, della quale ultima espressione tuttavia il nostro volgo si giova se echando vuol disegnare la moneta. Il soldo greco suddividevasi in dodici *mgliores* ed ognuno di questi in ventiquattro *fallari*, così detti dalla voce *fuls*. In pari tempo la moneta propria di Sicilia, di Amalfi, di Salerno, e di altre città circolava nel greco impero e nell'Africa per equilibrio di commercio, e si eguagliava nel cambio alle monete di questi popoli: quindi vi furono soldi siciliani, ed amalfitani, e *Migliaresi* ancora si coniarono in Italia. Però non sempre queste italiane monete furono di peso e di bontà uguali alle greche, siccome uguali lo erano per la forma piana, e concavoconvessa, onde dicevansi *Schifi*, *Schifati*, e *Scifati*. Si coniarono pure monete di forma araba e perchè i saraceni ebbero stanza in Sicilia ed in vari luo-

gli di terra ferma, e perchè i normanni tennero importante dominio in Africa. Intanto i *soldi* cominciarono ad esser moneta di conto, il che, come è risaputo, vuol dire quella immaginaria moneta, alla quale per universale consentimento di un popolo o per costume si riportano i prezzi delle cose tutte. Intorno al quale oggetto fu d'uopo considerare che allora per questa unita monetaria stabilito era l'oro, mentre che di presente è adoperato l'argento. Ciascuno di tali soldi dividevasi in quattro parti dette *tari*, ed eran d'oro, i quali prendevan nome da' luoghi ove si conchiavano, come ad esempio *Amalfitani*, *Salernitani*, *Siculi* e talvolta si dicevano solamente *soldi di tari*. L'origine della voce *tari* non è sì agevole cosa il chiarire, e a molti piace crederla siciliana, a taluni africana o saracena, e ad altri da ultimo parte di peso. Le quali svariate opinioni hanno molti gradi di probabilità; dappoichè vi furono *tari siciliani*, o *saraceni*, e la trentesima parte dell'oncia pur si disse *tari-peso* o *trappeso*; ma non può dirsi con certezza se la voce del peso abbia dato origine alla moneta *tari*, ovvero da questa sia quella derivata, siccome con molta accuratezza mostrasi inclinevole ad opinare Salvatore Fusco in quella sua dottissima Memoria intorno al valore del ducato battuto da Ruggieri. Però che che ne sia di tutto ciò, vuolsi conoscere che di sì fatti *tari* se ne veggono non di raro nelle collezioni, e dallo stesso Fusco ne furon pubblicate due che egli attribuisce al Principe Gisulfo Salernitano, i quali sono di oro e pesano acini venti: quindi, ove si fosse battuto il soldo con questa proporzione, sarebbe stato di acini ottanta. Ma sì dalla diffidenza che è propria degli uomini, e sì perchè que' governi esposti di continuo ad infinite mutazioni non potevano ispirare bastante fiducia per la moneta che le più volte battevano in fraude del popolo, addivenne essersi fatte quelle genti a contrattare a peso d'oro, donde naturalmente la libbra ed in ispezialità la sua dodicesima parte detta oncia si fissarono per monete immaginarie e di conto. A mano a ma-

no per l'uso si cominciò ad estimar questa oncia come un'effettiva moneta di oro, e la sua trentesima parte che dicevasi *tari* veniva ad un tempo adoperata per disegnare la moneta ed il peso; e di fatti l'uno e l'altra erano la stessa cosa, poichè raggiugliavasi un *tari* in moneta a questa trentesima parte dell'oncia di peso stabilita come moneta di conto. Lo stesso era già addivenuto appo i greci antichi per la *dramma*, e addivenne di poi in Francia per il peso chiamato *libbra* che diè origine alla moneta detta *lira*, ed in Italia si disse *danapeso* la frazione del danaro. Per tal motivo in tempo de' normanni cessò in parte l'uso di contrattare in soldi, comechè sia probabilissimo che di questi se ne fossero conati di modo che l'unita monetaria fu l'oncia partita in trenta *tari*. E le leggi e i contratti di quei tempi ti mostrano essersi i conti fatti ad oncie e *tari*. Non pare doversi tenere che l'oncia di fatto fosse stata battuta, ma i *tari* d'altre onde furono; e di essi nelle collezioni degli eruditi puoi tuttora vederne, segnatamente dei tempi di Guglielmo, di sottilissima lamina d'oro con caratteri enfici, e vi leggi da una faccia una doppia *H* per dinotare *Hillemus* e dall'altra *Rex*.

Quanto alla moneta di argento, vuolsi sapere che prima e, in bel circa sotto il regno di Ruggieri, avean corso in queste nostre regioni molte monete straniere di argento, delle quali eran per la bontà precipuamente in gran pregio nel commercio i *Migliaresi italiani*, *costantinopolitani*, e *lousini*, i *provenisini*, i *volterrani*, i *matapani*, i *grossi veneti*, e i *danari* di Pavia che rinomatissimi furono; di sorte che non solo i cittadini sovente con essi contavano nei contratti, ma il governo stesso contava nelle pubbliche scritture di amministrazione, come ad esempio in un registro di Guglielmo nel quale vedi notata in latino la rendita dei militi di Sora, sta scritto: *Lando di Sora tiene venti villani che rendono diciotto soldi di danari di Pavia*. Erano del pari in corso le *romesine* che non si conosce con certezza se greche monete fossero state o romane, e rispondevano in va-

lore alla secentesima parte dell'oncia d'oro di conto. Non contenevasi in esse che sette acini di argento fino misto a molto metallo d'inferior valuta, il che le rendeva una particolare specie della moneta che poi si disse *billone*. Ruggieri però le abolì sostituendole il *ducato* che valeva otto di quelle; sicchè, come scrive il Fusco, il valore di quel ducato fu in tutto diverso dall'altro che nell'età che volsero ebbe corso; del quale io a suo luogo mi farò a ragionare. Fu pubblicata questa moneta nel 1140 da Re Ruggieri per segnalare felice avvenimento di sua investitura di Re, e del figliuol suo di Duca di Puglia, donde si disse *Ducato*, *Ducato o Apulense*. Vedi tuttavia ducati di quell'epoca conati secondo lo stile greco in forma concava-convessa e vi osservi nella concava faccia Ruggieri col duca Ruggieri suo figliuolo che sostengono l'un con la destra, e l'altro con la sinistra una Croce: stringe il Duca cingolo militare, e leggonsi a lato di lui le lettere R. DX. AP. cioè *Rogerius Dux Apuliae*. Il Re fregiato di corona il capo è poi vestito di abiti reali, ed ha nella sinistra mano il globo con la Croce al di sopra, e nel lato rilevano le lettere R. R. SLE. cioè *Rogerius Rex Siciliae*; nel campo poi lunghesso la Croce vi scorgi disposte le lettere A.N. R. X. *Anno Regni Decimo*. Osservi nell'altro lato il busto del Salvatore che ti lascia vedere la sola mano sinistra con che sostiene i libri degli Evangelii, con la leggenda intera * IE. XC. RE. IN AETERN. *Jesus Christus Regnat in aeternum*. Ma non trovi in tutte le monete le leggende state scritte della stessa maniera; chè ben ti avvieni in leggier differenza: taluni ducati vedi essersi conati di forma piana, e nel peso e nella bontà del metallo differenti: la quale cosa addivenne non solo nelle monete di Ruggieri ma in tutte le altre di quell'età. E puoi medesimamente osservare come sien quelle diverse le quali sembran nel tempo stesso battute e messe in circolazione. Dal che si pare potersi ricevere la storica opinione che Ruggieri non fosse stato sempre esatto nel coniarle: la quale cosa non potè molte volte

addivenire, dappoichè egli morì nel 1152, ovvero nel 1154, vale a dire dopo scorsi soli anni dodici in circa, nel quale spazio di tempo non potè sì di frequente battersi moneta, chè rara fu allora. Ancora: tale alterazione in quelle in che si vede il Duca Ruggieri, non potè oltrepassare il 1148, epoca in cui mancò questi alla vita. Imprombò poi in puro rame lo stesso Ruggieri il *tre-follare* eguale nel valore ad una *romesina*; quindi ogni ducato partivasi in ventiquattro follari. E poichè ogni tre follari uguagliavansi alla romesina valevan la secentesima parte dell'oncia di oro, o sia un *grano*, e quindi dell'oncia ne avea il ducato otto grani ovvero otto secentesime parti. Era il ducato una frazione del *tari* d'oro: quindi dieci di essi formavano il soldo d'oro, e settantacinque ducati formavano un'oncia. Dal che è manifesto, che chiunque si facesse a raggiugliare quella moneta con l'altra che corse di poi, e corre di presente sotto lo stesso nome ma non dello stesso peso, di buon metallo, cadrebbe in gravi errori, siccome addivenne agli storici nostri, ed a quelli delle altre nazioni, i quali fermatisi solo a' nomi non han fatto senno a' cangiamenti di sistema e di proporzione de' metalli fini nella moneta nelle diverse epoche, alle vicende del prezzo degli stessi metalli, ed in fine alle cause che rendevano più o meno rara la moneta, ed a quelle che ne crebbero o scapitarono il prezzo in confronto di quello degli altri generi. E però non credo dovermi restare dal far considerare precipuamente l'oncia corsa ne' secoli posteriori a mano a mano aver cangiato peso sino a contenere soli trappesi nove e diciassette acini di oro fino, ed esser perciò quasi la terza parte del peso di quella che i normanni usavano ne' conti. Il *tari* di oggi non ha poi veruna relazione con quello antico de' tempi dei normanni, che questo è stato acini venti di peso, de' quali circa sedici, ed alle volte quindici trovi esser di oro fino; e quello è di argento di acini centotré, de' quali diciassette ed un sedicesimo di liga. Così pure del grano, il quale pesava anticamente la secentesima parte

dell'oncia d'oro, e nel protresti certamente uguagliare ad un grano in rame che di presente corre, ed è stimato uguale alla secentesima parte dell'oncia d'oro non più del peso di trenta antichi tari. Laonde se ti piace ragguagliare le antiche monete alle correnti sotto lo stesso nome, ti è duopo prima di ogni altra cosa por mente alla importante circostanza del peso del fino metallo che contenevano e contengono; al valore che questo secondo i tempi ha ottenuto; al prezzo che col cambio di altri generi riceveva e riceve; e da ultimo alla media proporzione dell'oro col l'argento. La quale in tempi de' Normanni fu di uno a dieci ed un terzo.

Niuna legge obbligò allora le persone a conteggiare con una o con altra moneta nazionale o straniera, come si è malamente le più volte praticato appo diverse nazioni; soltanto Ruggieri proibì sotto severe pene di spendere nel Regno l'antica moneta, volendo dover correre quella conata da lui; dal che secondo ha scritto Falcone Beneventano ne venne strettezza e carestia grande ne' prezzi di tutte le cose non solo nel Regno, ma anche nell'Italia; e però il Pontefice molto se ne dolse con Ruggieri. Ma tali clamori, come io penso non erano giusti; perciocchè quel monarca non alterò il peso del puro argento che ciascuna moneta nuova conteneva eguale a quello dell'antica; ma solo il tipo cangiò e il metodo d'improntarla. La quale semplicissima operazione che apportava migliore ordinamento e guarentigia al monetario sistema fu creduta una fraude, per ragione che un governo nuovo in qualsiasi riforma o cangiamento desta sempre sospetti nella più parte, segnatamente in fatto di pubblico interesse. E i popoli di oggi in ciò non sono dagli antichi dissimili, chè basta sovente un leggiero timore per far credere male il bene, perchè essendo da molto tempo assuefatti ad una specie di moneta alla quale prestano credito, non tanto agevolmente si accomodano ad altre delle quali non possono in un tratto fare esperimenti per conoscere la bontà. Del che trovi recentissimo esempio nel passato secolo, quando can-

giata l'antica forma di governo negli Stati uniti di America, in altri Stati d'Europa, senza ch'altro si mutasse nella moneta che il tipo, o veniva questa rifiutata, o incontrava ostacoli ad essere ricevuta.

Da talune monete del primo Guglielmo è manifesto che ei talvolta nel coniarle si attenne al sistema del padre quanto alla bontà del peso, ma ordinariamente se ne allontanò aumentando grandemente la lega sino a battere gli *apulensi* o ducati non altro contenenti di fino argento che soli quaranta acini circa. E le *tercie* di tali monete o sia la terza parte furono unite a tanta quantità di rame, che dir si possono *billo-ne*. Scrivò poi la forma piana e la concavo-convessa ma variò sempre il tipo, il che a quel tempo era in uso; laonde talvolta improntò moneta in argento che dir potresti ducato, in una parte della quale vi è rilevata una pianta con foglie cadenti o intrecciate con la leggenda *Apuliensis*, e dall'altra in mezzo una doppia *w.* con una *R.* ed il numero *I.* uniti insieme o poco discosti per indicare *Guglielmus Rex primus*, con la leggenda *Apul. Princip. Capuae*. Altra volta le improntò presso a poco simili, ma nella leggenda vedesi anche congiunta la parola *Sicil.* Nella *tercia* del ducato vi ha da un lato una doppia *w.* ed un *R.* uniti al numero *I.* e dall'altra *Apuliensis tercia*. In altra *tercia* vi è la figura della Vergine col Bambino, come talvolta usò Ruggieri in talune sue monete, e nel rovescio *Rex Willemus*. Tra le monete d'oro talune con ispezialità ne trovi uguali ai tari, le quali hanno nella dritta faccia una Croce con lettere greche abbreviate *Γεσι Cristo cince*, nel giro caratteri arabi, e nel rovescio due cerchi anche con gli stessi caratteri.

La moneta del Secondo Guglielmo fu in bontà presso a poco a quelle eguale che battute vennero in tempo di Ruggieri, e ce ne ha di molte, e talune che per la loro varietà nel tipo fan manifesto frequenti esserne battute. Parecchie ne vedi come quelle di suo padre, che hanno da una faccia certa pianta e foglie colle due lettere

W. R. e da un'altra caratteri arabi. In talune vi è rilevata da una parte una Croce con la leggenda nel giro *Willemus Dei Gratia Rex*, e da un'altra una specie di scudo, e nel giro *Civitas Gaeta*. Alcune che pur sono di rame han solo nel mezzo *Rex w.* *SCDS*; cioè *Rex Willemus Secundus*, e nel giro una piccola Croce colle parole *operata urbe Messanae*, e dall'opposta faccia nel mezzo e nel giro caratteri arabi. Vi ha di quelle in una faccia delle quali scorgi talvolta una pecora trafitta da spada, immagine allegorica di nostro Signore, e in una vedi mezza luna fregiata di stelle, oppure un'aquila, o altre cose che meglio dir potrebbe chi di proposito a discorrere la numismatica di quelle età si facesse. Nella moneta di Tancredi ti avvieni quasi sempre, quanto alla lega, nel difetto di quelle di Guglielmo I. per le strettezze in che trovossi il Reame: vuoi ricordare particolarmente in argento, di una che nel mezzo della dritta faccia ti mostra abbreviate le parole *Tancredus Rex Siciliae*, e nel giro *Dextera Domini exaltavit me*, e nel rovescio caratteri arabi; e di altra che ha nella dritta una torre, e nel rovescio *T.A. I. R.* cioè *Tancredi primo Re*. Del terzo Guglielmo sinora non si son rinvenute monete, e pare che per le sciagure in cui egli fu avvolto, non ne avesse potuto coniare.

Toccando in generale del sistema monetario dei Re normanni, si conosce come in quel tempo il popolo nutri soventi volte intorno al subbietto idee più giuste che quelle del governo: del che ne hai prova se ti piace ricordare che nei contratti quasi sempre determinavansi i prezzi secondo il peso del prezioso metallo. Né le condizioni del governo eran tali che cangiar potessi al tutto di sistema, ove anche piaciuto ciò fosse; dappoichè i disordini e gli inconvenienti intorno alla moneta erano universali in Europa: quindi nasceva il timore che la buona moneta che coniasse un Principe addivenisse di poi mezzo di guadagno in mano della propria gente o degli stranieri cambian-dola con altre nelle quali in propor-

zione contenevasi minor quantità di buon metallo. Ancora teneasi in quel tempo la moneta non come un mezzo di facilitare i cambi e la circolazione delle cose che hanno o possono aver valore, bensì come una branca del patrimonio dello Stato; laonde non è da maravigliare se taluni di quei Sovrani confidando in quest'errore credevan crescere sì fatto patrimonio aumentando la lega delle monete, o togliendo di queste ai popoli la più gran parte possibile. E il primo Guglielmo, il quale a forza di rovinosi tributi in sé riuni quasi tutta la moneta metallica, spinse tant'oltre la sua frenesia che ridusse i popoli a contrattare con pezzi di cuoio, come se egli che aveva perduto il credito riuscisse a cangiar l'universal consentimento ed interesse, e far che il cuoio rappresentasse il valore del prezioso metallo! E apportò tal frenesia quei terribili effetti che seguir doveano: la carestia nei prezzi, l'invilimento nelle produzioni, e lo sgomento e la ribellione tra le genti.

Ad altro inconveniente dava luogo il cattivo metodo di coniare, che seguivasi allora a martello. Era le più volte sì leggiera l'impressione di quell'informe conio sulla pallina del metallo, che ora a bisticcio puoi credere que' pezzi metallici aversi potuto tenere come moneta: donde le facili falsificazioni in quel tempo così frequenti che ora non ti è agevole il discernere la buona dalla falsa moneta, e puoi esser tratto in errori, i quali non è dato poter chiarire per la mancanza di leggi e di memorie certe intorno al subbietto. Né utile norma si tenne nell'innanzi i metalli e purificarli; il qual difetto derivava dalla mancanza di esatte cognizioni di chimica. Non si ebbe medesimamente costante sistema nella moneta d'oro, quanto alla mistura del metallo d'inferior grado, dappoichè talvolta il rame adoperavasi, e tal'altra l'argento.

Universalmente, poichè la moneta battevasi in istraordinari avvenimenti, portava nel tipo impressa alcuna cosa che a questi alluder potesse: donde la immensa varietà di tipi che io di so-

pra mostrava. E fu l'oro tenuto qual principale materia di moneta, mentre che dell'argento e del rame si valsero quei governi come di moneta inferiore per aggiustare i conti e per le piccole contrattazioni. In ispezialità la moneta di rame fu abbondante più o meno secondo il bisogno in che si trovavano i Sovrani normanni: del quale miserabile sussidio giovaronsi le più volte anche i governi di oggi in tempo in cui meglio diffuse mostraronsi la scienza e l'arte di reggere gli Stati. Non debbo però ristarmi dal ricordare per storica erudizione che le principali zecche dei normanni furono le città di Messina e Gaeta. Intanto o che poca moneta si fosse battuta, o che il governo avesse procurato sempre di trarne a sé, addivenne che rara ella fosse, o grandemente ricercata: laonde nel camb o che se ne faceva con le altre cose era mestieri dar di queste gran quantità, e però ne seguiva invilimento di prezzi ed intoppo nella produzione e nello spaccio delle merci. Per lo che i contratti più di frequente eseguirsi col cambio di altri prodotti e di personali servigi. Sventuratamente interveniva ogni anno la pubblica autorità alla designazione dei prezzi delle cose venali; la quale con normanna voce dicevasi *assisa*: e d'ordinario si era sollecito assai porla a bassa ragione, e perché utile la credevano e meglio accomodata a soccorrere l'universale: e però ne seguiva che invilendosi i prezzi la moneta cresceva sempre più di valore, ed arrestandosi la libera contrattazione, altro intoppo agl'interni traffici veniva. Ancora grande esser vedevi la sproporzione degli averi e della civiltà tra le diverse città di che componevasi il Reame; che talune di esse doviziose erano, ed altre povere assai; né a tanto male potevasi dar bando o in altro modo accorrere; dappoiché tra le doviziose contavi pur di quelle che a piccioli stati reggevasi, i quali i normanni di recente ai loro domini avevano aggregato, e che intesi ad esterni commerci con altri popoli, tutta da questi traevano la loro fortuna. Solo l'interno commercio avrebbe potuto

crescere di civiltà e di ricchezza i diversi paesi del Reame; ma tanto bene non era agevole conseguire di un tratto, se fai senno a' diversi ostacoli in che l'imbattevi non meno per la condizione dei popoli che per gli ordinamenti politici e civili, in ispezialità pei sistemi feudali e daziali, siccome nel Capitolo II del presente libro ho riferito, e per la mancanza di strade ed altri mezzi di comunicarsi tra loro i paesi; di sorte che gli abitanti dei luoghi lunghe le marine trovavano più profittevole affidarsi al mare e discorrer lontane regioni, anziché introdursi nell'interno punti del Reame. E poiché in essi non fiorivan traffici di sorta, in non cade vedevi tenuta l'agricola industria. Né vi fu legge o sistema che di proposito si trovasse ad incoraggiarla allorché maggiore mostravasi il bisogno; non spirito pubblico che coltivare la facesse, anzi vastissime campagne vedevi incolte lasciarsi per pascoli, ed immense foreste per caccia; le armi solo erano tenute a onore; e dalla rozza condizione in che tutti i popoli d'Europa trovavansi frequenti guerre venivano e perturbazioni sopra ogni credere crudelissime, le quali portavano lo sterminio degli uomini e degli animali, il devastamento e gl'incendi d'interi città e luoghi coltivati. E siccome un sol momento l'opera distruggeva di molti anni, gli uomini non facevansi cuore a coltivare la terra, e fuggivano invece nei monti e nelle foreste, o alla protezione di alcun furbo o potente signore accommendavansi. Allontanata dipoi la guerra e le intestine discordie, altri gravissimi ostacoli si affacciavano ne' suddetti sistemi ed ordinamenti civili e politici, di sorte che ove pure l'ingegno e la forza umana vinto avessero i fisici ostacoli per bonificar luoghi malsani, era vano sperarne alcun frutto o compenso, perciocché la più parte delle genti niuno stato godeano nella società e teneansi invece come cose attaccate alle terre de' feudatari, né dritti di assoluto dominio vantare potevano; laonde mancava loro ogni interesse a migliorar qualunque proprietà, né go-

devan da ultimo sicurezza o guarentigia di diritti in qualsiasi acquisto. Pure sotto l'impero di Ruggieri e del secondo Guglielmo, quando mostravasi il governo più forte dei feudatari nella possanza, e stabilivasi una magistratura, e si evitavano in parte il raccomandarsi e le protezioni, data fine alle intestine discordie, ottenne il popolo non poca guarentigia di dritti e qualche miglioramento: e poiché furono concedute molte terre e luoghi abbandonati ed incolti a diversi novelli feudatari, si videro questi interessati a bonificarli. Ma tal miglioramento in tutto il tempo della normanna potenza ebbe poca durata; che gli anni ventisei in circa non oltrepassò, se vuoi computare gli ultimi dodici del regno di Ruggieri e i quattordici di quello di Guglielmo secondo, quando finite le prime gravi perturbazioni dei regni loro, mostraronsi le cose in più tranquillo aspetto, e capaci di esser meglio compilate. Il quale tempo, avvegnaché brevissimo per metter freno a molti abusi e cangiar le opinioni, vuolsi ricordare lietamente; che in esso furono gettate le fondamenta di più ordinato e saggio governo; talché a spandersi cominciò la industria, le arti a fiorire e la popolazione a crescer di numero, e niuno stato vi fu in Europa il quale potesse in quel secolo quasi di barbarie esser meglio governato.

Quanto poi al commercio esterno, siccome di sopra io toccava, parecchi piccioli Stati erano floridi mercè del mercatantare con altri popoli anche prima dei Normanni: laonde sorgera novellamente con l'industria la civiltà in Italia, dalla quale si sparse dipoi tra gli altri popoli che sino a pochi anni indietro han confessato aver tutto appreso dagli Italiani, segnatamente in fatto di commercio: e stane prova l'essere stato appreso in Parigi, in Amsterdam, e in Londra il vocabolo Lombardo come sinonimo di mercatante, e strada de' Lombardi si disse quella dei mercanti. E gli stessi Normanni lasciando le costume dei Franchi, quando più stabilmente fermossi il dominio loro, appresero pure in Italia nor-

me più acconce a governare. In ispecie gli Amalfitani, i Napolitani, i Barensi, i Sorrentini, i Siculi men celebri non erano che gli altri Stati d'Italia per il commercio in che adoperavansi come i Genovesi, i Veneziani, ed i Pisani. Non è qui mio divisamento andar parlando con particolarità del commercio di questi Stati, ma credo sommamente rilevato allo schiarimento di talune cose dell'età che discorro, il rammentare come sin dal decimo secolo eran iti gli Amalfitani si innanzi nella nautica e nel commercio, che oltre alle frequenti navigazioni nell'Oriente avevano formato insieme coi Genovesi vari stabilimenti di commercio nel Mar Nero, e pervenuti erano ad uguagliar la gloria dell'illustri Rodiani, i quali in tempo dei Romani nel commercio a ogni altro popolo prevalevano, e le loro leggi intorno a questo eran quasi universalmente osservate; così che le tavole amalfitane che erano leggi di navigazione e di commercio servivan di norma in tutti i litigi che allora agitavansi fra popoli diversi, ed ebbero forza di legge per consentimento dell'universale quasi in amendue le Sicilie sino al 1570 età in cui scrisse il giureconsulto Marino Freccia che queste cose riferì. Celebre pel commercio era la città di Bari sin dal 1087: si distinse sommatamente per auditi navigatori che trasportarono dalla Licia nella patria loro le ossa di S. Niccolò Vescovo di Mira. Napoli in rapporto a quei tempi era doviziosissima, ed in essa ragunavasi gran concorso di mercatanti di ogni nazione, e crebbe a tale che si estima generalmente essere stata novellata fra la confederazione delle *ansea-tiche città* che s'impadronirono di gran parte dell'universal commercio. Così Salerno celebre pel suo porto, e vari punti del golfo di Napoli, di Gaeta, delle spiagge di Puglia, di Calabria, e di Sicilia fermar si videro e aumentar col traffico le loro fortune. Ruggieri quest'utile movimento d'industria non interruppe, ma invece o per caso o per saggio provvedimento più valido il rese, dappoiché più volte umiliato l'Impero d'Oriente, e tolte a lui pa-

vecchie città e fatto ancora tributari in Africa i Regni di Tunisi, Algeri, e Tripoli, e le isole di Malta, e Gerbe, più sicuro e facile rese il commercio; le quali conquiste non avrebbe potuto eseguire senza la singolar perizia de' suoi popoli nella nautica e nell'arte di costruire vascelli. Dal che non solo venne gloria somma al Reame, ma poter grande ancora e assai ricche spoglie; sicché niuna nazione poteva a questa prevalere in potenza di mare. E i normanni messi in piedi formidabile armata, deprimendo il commercio delle città che essi conquistato aveano, o danneggiato, davan opera in tal modo ad incoraggiare o promuovere quello dei popoli loro soggetti, dappoiché il solo mezzo di renderli più ricchi e gentili era l'esterno commercio, allorchando poco potevasi sperare dall'interna circolazione, e a niun popolo come il nostro riusciva, come oggi riuscire potrebbe, di meglio praticarlo, attesa la sua posizione topografica e la sagacia e destrezza de' suoi abitatori. E riguardava allora questo commercio de' popoli delle Sicilie non tanto il trasporto di prodotti indigeni il quale non molto era segnalamente delle derrate e di altre cose di prima necessità di che vedesi sommamente vincolata la estrazione, quanto quello de' prodotti che da diversi stati nel reame o in altri luoghi portavano, il che con tecnica voce dicesi ora *commercio di trasporto*.

Ancora: era questo commercio profittevole, quando estraevansi indigene produzioni che si smerciavano col cambio di preziosi metalli, e quando s'immettevano prodotti stranieri de' quali grande non era il bisogno, nel che la spesa del trasporto tornava a beneficio degli stessi nazionali. Fra' quali prodotti non andavan compresi oggetti di lusso, perciocché a niun popolo eran secondi in civiltà i reami di Puglia e Sicilia, anzi prevalevano come quelli che si speciosi mostravano in lusso, che da essi poteasene prendere norma; nè droghe del pari ed altri pezzetti di legno ed erbe medicinali, che allora gli uomini finivan piuttosto di veleno e di ferro, che di altro male. Dal

che addivenne che molti in tempo dei normanni furono i porti e gli arsenali per la costruzione delle navi mercantili e da guerra. Vedevi quindi esercitarsi grandemente le arti sussidiarie delle quali era maggiore il bisogno, e in ispezialità pe' lavori di ferro, di legno, di canape, che ottimo era ed abbondante in queste nostre regioni, e per altri utensili e provvigioni; le quali cose allo smercio degl'indigeni prodotti eran di molto aiuto, e l'interna circolazione alimentavano. Furono i principali porti in quel tempo, nel mare Adriatico, quel di Vienti, di Barletta, di Trani, di Bisceglie, di Molfetta, di Giovinazzo di Bari, di Monopoli, di Mola, di Brindisi, di Gallipoli, di Otranto, e Taranto. E vuolsi far scuno che lo stabilimento di tanta marina guerriera era sommamente di vantaggio per garantire i navigli mercantili dalla pirateria e dalla rapina che a quell'età erano di pubblico dritto. Aggiungasi che Ruggieri fece anche diversi regolamenti a pro del commercio, dei quali taluni puoi leggere in vari diplomi di concessioni in specie in quello della città di Messina del 15 maggio 1129, al quale è comune opinione essere uniformi quei di Napoli, di Salerno, e di Palermo, dove stabili un loro privilegiato per la gente addetta al mare ed al commercio, e volle che fra costoro sceglieresero dovessero consoli peritissimi a formar regolamenti acconci agli usi marittimi e commerciali, e a giudicare tutte le controversie grandi e piccole, civili e criminali. Ma il più rilevante vantaggio che trasse Ruggieri da' suoi conquisti nell'impero greco, fu l'introduzione o l'accrescimento che fece di diverse arti e manifatture nei Reami, e segnalatamente i lavori di seta, che furono allora tra i primi in Italia. Perciò si estese di assai la coltivazione dei gelsi, e gli operai regnicoli in men che pensar ti puoi divennero eccellenti non solo a trar la seta che a lavorarla o perfezionarla soprattutto per farne ricami; sicché sotto il governo normanno furon questi lavori sommamente ricercati e formarono una branca principale di commercio. Vennero inoltre in fama le manifatture

di tessuti di porpora, e di oro, di panni, tele, pelli, lavori di ferro e di acciaio, ed altre cose simili, e progredirono tanto, che poté di poi quel traffico l'imperador Federigo gravar di dazio, siccome più innanzi ci faremo a ragionare. E se nel tempo de' Normanni furono le crociate, come in altri luoghi cagion di male alla proprietà ed alla industria, e fecero dissipare in estranee regioni gran parte delle nazionali ricchezze, produssero d'altronde che gli eserciti che passavano in Palestina si provvedessero di grani e di altri viveri in Puglia e in Sicilia; e i porti del Reame servirono come di emporio e di scala a tutti i passaggi che colà facevansi: le quali cose vogliansi reputare come novello alimento della nazional produzione e come mezzo onde agevolavasi l'acquisto di moneta. Né questi movimenti d'industria tornarono vani, perciocché a dir vero crebbero la civiltà e la nazional ricchezza; ed amplissima prova ti dà il molto argento ed oro lavorato che possedettero que' popoli, talché non si ristanno quasi tutti gli scrittori dal ricordare che fin le donne dell'infimo volgo se ne ornavano la testa, il collo ed il petto. I quali metalli preziosi in un paese dove non si erano ancora scoperte ed esplorate di molto le miniere non poterono introdursi che per virtù del commercio. Intorno al quale proposito ti è pur forza convenire che una parte di essi fu introdotta del pari dagli spogli che fatti aveano le soldatesche regnicole nei luoghi conquistati, ma questo metallo non si avea potuto diffondere tra l'universale, che ne era la maggior quantità riunita in mano de' grandi e del monarca, e non già del popolo che la più parte, per gli ostacoli del sistema feudale, avea acquistata con la sua industria. E il molto metallo prezioso non mettevasi allora in grande uso per le monete; ma adoperavasi per utensili, ed altri addobbiamenti di lusso: ed i tesori dei Re e dei primati, in questi particolarmente consistevano o in masse di metallo, i quali tesori ciascuno metteva in serbo per futuri bisogni, poichè stato sicuro non ci avea in quella società soggetta ad infinite vicissitudi-

ni. Ma quelle ricchezze che per le narrate condizioni di niun vantaggio tornavano, e le quali dipoi avrebbero potuto addivenirlo, ove il popolo ed il governo si fossero meglio istruiti intorno ai loro interessi, furon miseramente predate da Arrigo Imperatore e da' suoi eserciti. E ricordan gli storici come fece costui spogliare il Regal Palazzo, e caricar centocinquanta somieri di vasi di oro, e di argento purissimo, ed anche di lettieri e tavole dello stesso metallo, e drappi d'oro, e gemme, le quali cose tutte in Alemagna mandava. E quei suoi soldati tra le incredibili barbarie e le devastazioni di campagne coltivate e di città intere, andavan per tutto spiando avidamente l'oro, e il toglievano finalmente dalle donzelle dopo che violate le aveano. Altro tesoro scopersse nella Regal casa Costanza allorchando il consorte Arrigo era da questi luoghi ito lontano; ma non si conosce con certezza qual uso se ne abbia fatto, comechè non ci ha dubbio che a vantaggio del popolo non fu adoperato. Fan queste cose aperta la ricchezza non ordinaria di quei popoli relativamente allo stato degli altri; ma non già l'uso produttivo di essa a maggior vantaggio dell'universale; del che non vogliansi quelli o il Governo accagionare, ma solo lo spirito di quel secolo, e le acconce mancate cognizioni, e la forma politica la quale come io scrissi mutar non poteva. Né dal lusso e dalla moda maggior ricchezza poteva venirne e comodità; dappoiché le suddette cose immensa sproporzione di fortune, e grande ineguaglianza ingeneravano fra quegli uomini. Il lusso concentravasi nel Sovrano e nei primati; laonde ove eran questi strettati dal solo bisogno di grandeggiare o di tramandar qualche loro memoria ai posteri pubblici monumenti, o per fasto, o per divozione, o per timore di esterni ed interni nemici magnificamente innalzarsi. I soli porti allora furon meglio conservati, perchè fosse più spedito il commercio; e ché delle strade, de' ponti, de' fiumi, e dei laghi in niun modo curava il Governo, nè parte della pubblica rendita impiegava per migliorarne le condizioni a van-

taggio dell'universale. Ed ove pur lo avesse voluto, gli era di ostacolo il sistema feudale; perciocchè la diversa circoscrizione territoriale, il deviamen- to de' fiumi, il prosciugamento dei la- ghi o la costruzione di nuove strade a- vrebbero potuto riuscir dannevoli alle cose, o agli uomini che da' feudatari dipendevano e su' quali amplissimi di- ritti esercitavano. Laonde, poichè di- sagevol cosa era tanti abusi tor via, non poteva a pro dell'industria intrapren- dersi sistema di pubbliche opere. Le più grandiose delle quali puoi perciò rav- visare non aver compreso nè fondazioni di città o di borghi, nè bonificazioni di luoghi malsani: ma bensì monasteri, chiese, palazzi, e castella dove si era sollecito di andar ragunando le più belle e magnifiche cose che acquistar si po- tessero. E per darne chiaramente al- cuna idea, anderò in queste mie carte ricordando parecchie di quelle opere de' Re normanni, talune delle quali cam- pate dall'ingiuria del tempo recan ma- raviglia a chi ora si fa a considerarle.

Ruggieri edificò superbo palagio in Palermo, nel quale cresse nobil cappel- la, che a S. Pietro Apostolo dedicava, ornata tutta di marmo e di lavoro a mosaico. Fece pure nella stessa città amenissimo verziere ricco di fonti e pe- schiere, ed un palco ripieno di fiere selvagge, entro il quale un altro vago ostello vedevi. Memorabile fu la chiesa eretta in Messina a S. Nicola Vescovo di Mira. Il Primo Guglielmo fabbricò un terzo palagio di diporto in Palermo assai più bello di que' del padre per ameni giardini, per vaghe fonti, e la- vori di arti, in che di molte spese fu largo. Erasse Guglielmo II il superbo tempio che ancor vedesi in Monreale dappresso Palermo, e di eletti lavori di marmo, di mosaico e di legno il fece adornar; e la regina Margherita di lui madre fondò alle falde dell'Etna la Badia nel luogo detto *Maniace*. Degni di esser ricordati son pure i monasteri da' normanni Sovrani fondati di S. Ma- ria in Banzi, di S. Michele Arcangelo in Montescaglioso, di S. Maria Altitia in Calabria, di S. Niceto in provincia di Lecce, della Badia di Mileto, di Ba-

gnara, ed altre che ricco patrimonio ebbero in dote.

I primati e molti ricchi medesima- mente impiegavan parte della loro ric- chezza nel fabbricar chiese, o monasteri, castella, e luoghi per solo uso di delizie. Le quali cose mentre che diedero ali- mento alle belle arti, sicchè diresti che morte in Italia non furono anche in tempo di barbarie, rendevano d'altronde inutile e sterile una parte della nazional ricchezza. E chi ora si fa a considerare le altere reliquie degli edifici di quel- l'età, non può non andar preso di ma- raviglia; e lo sarà maggiormente nel volgersi a quelle de' tempi che ai nor- manni ed agli svevi seguirono, allor- quando più ricchi e potenti divennero i feudatari. Ma qui vuoi ancora por- mente che i governi nei quali a pochi è dato il comandare, e molti debbon servire, vengon distinti dallo smodato e vano lusso dei pochi, il quale non si disgiunge mai dalla miseria dell'univer- sale; sicchè i superbi edifizii arditi tor- reggiano in mezzo a molti vili tuguri ed abbiette capanne. Ruggieri fece di- vietò ai feudatari di fabbricar castella, non perchè avesse in animo di render più produttiva la spesa che vi facevano, ma perchè solo venisse il poter loro in- debolito: il quale divieto non fu al tutto osservato, perciocchè Federigo II do- vette poi rinnovarlo ed anche in gran parte inutilmente.

Il disordine e lo stato quasi barba- ro in che la maggior parte di quei popoli prima dei normanni erano stati avvolti, avevano resi frequenti i delitti d'ogni maniera di uccisioni, di avvelenamenti, di ratti di donne con violenze, di furti di oggetti sacri, pubblici e privati, e di enormi falsità per appropriarsi l'al- trui. E poichè quei governi mancavano di molta forza per comprimerli, così ordinaron il duello del quale nel 988 fecesi grandissimo abuso per virtù di legal sanzione di Ottone Secondo. Ma Ruggieri quel funesto inutil mezzo abolì, e volle stabilir la fede pubblica, senza della quale non può fermarsi alcun be- nessere sociale, ed ordinò intorno a tal proposito severissima legislazione, con- ferendo straordinari poteri ai magistrati

criminali: il quale espediente fu di gran- de rilievo; chè allora mancava una forza che vegliasse alla prevenzione dei de- litti e a render secure le strade, ed in generale al possesso di diritti; ed era impossibile comporre un qualche ordine. E quanto alla pubblica fede, memora- bili sono le leggi di Ruggieri contra la falsità, con le quali puni di morte chi la praticasse nelle scritture, e in qua- lunque altro modo, segnatamente i fal- satori di qualsiasi moneta, i complici, o quelli che scientemente la ricevevano; i tosatori poi della moneta di oro e di argento assoggettò alla sola publicazio- ne de' beni. E della pena di morte punì medesimamente chi i testimoni sollici- tasse a dir falso, o distruggesse il pa- terno testamento per dar luogo alla suc- cessione intestata. Quanto alle stipula- zioni di contratti, richiamarono i Nor- manni in vigore i principi del dritto Longobardo, dal quale era prescritto dovere aver forza di cosa giudicata le stipulazioni quando fossero fatte innanzi ai magistrati appo i quali sedea il po- tere di commettere ed eseguire le sen- tenze; laonde pena di spergurio era mi- nacciata contra chiunque avesse osato contravvenire. Il quale metodo, oppo- sto affatto a quello della romana legis- lazione, taluni tennero ingiusto e cru- dele, opinando non potere ad un'azione puramente civile nascente dal contratto un'altra criminale andar congiunta. Ma io penso non essere tutta civile o di privato interesse l'azione per l'inadem- pimento ad un contratto; ma importar sommarmente per la fede pubblica, la quale non può di altra guisa in qua- lunque congiuntura venir costituita, che dalla privata buona fede. Chè se il Legislatore non studia tutti i possi- bili mezzi diretti ed indiretti che sieno per farla sicura ne' diversi casi, allora aprendosi alla persona facile campo ad inadempire ai suoi obblighi, comincia a declinar la morale, e l'esempio che rende audaci i più degli uomini, cresce la mala fede e da per tutto la spande. Nè queste cose vo qui discorrendo come colui che si faccia a sostenere che ne- cessaria pena seguir dovrebbe l'inadem- pimento del contratto; ma solo perchè si volga di passaggio la mente ad un

difetto nel quale i moderni legislatori sono caduti togliendo molte guarentigie al creditore, e al debitore accomodan- dolo, il quale o per bisogno, o per mala fede quasi sempre ne profitta; onde mag- gior rovina gli viene, di sorte che la pubblica circolazione de' capitali s'in- ceppa e tristissimi effetti ne risente. Pa- rimenti provvedea il normanno legisla- tore alla buona scelta de' magistrati, dei notari ed ufficiali pubblici, rivesten- doli di fiducia, guarentigia, ed onore; e dava opera perchè fossero istituiti nelle lettere, e li puniva di morte pel delitto di peculato. Ma poichè non ci avea al- lora idee certe intorno alla economica non vi furono leggi che imprendessero di proposito a risguardarla per l'uni- versal vantaggio: nondimeno in vari casi quei legislatori sentivano il bisogno di provvedervi; ma le più volte, il mezzo che adoperavano efficace non tornava. Ad esempio, la scarsezza della moneta ne aumentava l'alto prezzo o l'interesse, il quale ricevendo più o meno valore secondo le condizioni ed i bisogni, dava luogo a clamori; quindi una legge di Guglielmo II fu emessa contra l'usura: nel che furon d'accordo la potestà ec- clesiastica, e temporale, ed estimavano usura se dato un soldo se ne chiedesse di più. Ma puoi condonare a quei le- gislatori ove fai senno all'età in che vis- sero, mentre che le stesse leggi inutili da una parte e dannose dall'altra, si vi- dero promulgate in altri tempi e presso tutte nazioni quando erano più sparsi il sapere e la moneta.

Il monopolio fu del pari in diverse congiunture perseguito, e le leggi Lon- gobarde non tolleraron mai che si pra- ticasse sopra i campagnuoli per la messe e la vendemmia. Ma gli ecclesiastici to- gliansi a tutt'uomo a commettere tali inette in modo scandaloso: il che si conobbe nel concilio Cabilonense tenuto nell'anno 813; avvegnachè vani fossero riusciti i provvedimenti; perciocchè quel- l'augusto consesso stabilì che ciò non facessero per vendere più caro ed am- massar tesori, ma per soccorrere i po- verelli in tempo di necessità. E, a dirla, fu questa una specie di consiglio, non già una legge che al male accorreva.

LIBRO SECONDO

GOVERNO DEGLI SVEVI DAL 1194 AL 1266.

CAPITOLO I.

Spesizione di quanto riguardò le istituzioni politiche, l'amministrazione in generale, e gli avvenimenti più memorabili sotto la dominazione Sveva, da Arrigo Imperatore sino a Re Manfredi.

Dopo che ebbe Arrigo ridotto al suo impero i Reami di Puglia e di Sicilia, non si ristette degli spogli, delle crudeltà, e dell'ammiserire maggiormente i popoli per arricchir sé ed i suoi Tedeschi, ai quali ei largamente donava beni confiscati a tutti i più chiari cittadini, a chi fra incredibili e studiati tormenti faceva lasciare la vita senza che al sesso o all'età si riguardasse. Costanza sua moglie veggendo le immense sciagure che venivano alle genti soggette, tra le quali avea ella sortiti abbandonò tanto iniquo marito e corse a riparare in Palermo, dove collegata coi primati del Regno i rimanenti regali tesori per opporsi a lui adoperò. La qual cosa ebbe coraggio ne' petti di coloro che malcontenti erano o danni aveano ricevuto, i quali furono tosto in aperta rivolta, e moltissimi tedeschi misero a morte, sicché a malo stento poté campare lo stesso Arrigo, che da necessità costretto, con la moglie e i baroni andò conciliandosi. Ma dopo non guari tempo passò di vita nel 18 settembre 1197. Seguita la sua morte, presero primamente i popoli largo conforto dal partirsi che fecero gli odiati tedeschi per comandamento di Costanza, la quale curò nel tempo stesso aver

l'investitura del Regno, e coronar si fece insieme col figliuolo Federico che ella in Esa città della Marca di Ancona avea partorito ad Arrigo nel 1193, allorchando di Alemagna veniva nel Reame di Puglia. Ma nel seguente anno Costanza finì, e lasciò il Pontefice Innocenzio a balio del giovinetto Re. In tal congiuntura Marco valdo fece ritorno nel Reame di Puglia, dicendo che egli era il balio del Re; e non ostante la scomunica fulminatagli dal Pontefice fu dappertutto benignamente raccolto, e col suo esercito gran parte del Regno occupata, mosse sedizioni, e mise forzati, e gravi tributi che non andarono disgiunti da sacco, da ruba, da incendi e crudeltà. Erano in tale stato le cose quando il Pontefice mandava per legato in Sicilia il Cardinale da Galgano affinché con Riccardo della Pagliara vescovo di Troia e Gran Cancelliere del Regno, con Carlo Arcivescovo di Monreale o con gli Arcivescovi di Capoa e di Palermo ne assumessero il governo; ma surse gara di poteri tra il Gran Cancelliere e il Legato pontificio; donde ben altri mali ne vennero, e tutto quello che era stato campato dalla rabbia ed avidità de' Tedeschi, di uguali o non minori travagli fu segno per quel governo. Intanto alle cose di Marcovaldo anche in Sicilia fortuna ardeva, e tirati al suo partito i Saraceni che colà aveano stanza, cinse di assedio Palermo; ma poco dopo restò vinto dagli eserciti regnicoli e pontifici insieme collegati. Ma non per questo s'impose termine ai mali; perciocché si levarono Diopoldo, Corrado Marchi, Guglielmo Capparone

ed altri arditi capitani tedeschi, che erano quelli stessi stati già da Arrigo beneficiati ed accolti nel Regno, i quali con le loro masnade di intere province fattisi padroni, tiranneggiarono di poi miseramente: e giunse il Capparone fino ad impossessarsi del palagio Reale e della persona di Re Federico. E sovente taluni di costoro pigliarono le parti de' baroni ribelli, ed altra fista lo stesso Gran Cancelliere scomunicato dal Pontefice si bruttò di molti delitti, e collegossi con quelli, in ispezialità con Marcovaldo, che dopo la narrata disfatta erasi novellamente levato ad arme. In tali difficilissimi accidenti il Pontefice si adoperò a tutt'uomo per conservarsi balio di Federico, e venuto in S. Germano nel 1208 fece ragunar tosto i baroni, i giustizieri, i comuni e governatori di città e castella, e varie cose stabili per soccorrere il Re, creò magistrati e capitani generali, diede investiture di feudi e fece leggi intorno all'amministrazione della giustizia e della economia. Ma neanche alle discordie, a' forzati tributi e alle aggressioni fu imposta fine: alle quali calamità altre maggiori sopravvennero per la occupazione del Reame fatta dall'imperatore Ottone per opera di Diopoldo, ed altri signori tedeschi e regnicoli. Il Pontefice, avendo invano pregato e fatto rimostanze perché Ottone si ristasse di quella impresa, fu costretto dichiararlo decaduto dell'impero; laonde nell'anno appresso 1210 mandò lettere ai principi che altro imperatore avessero eletto. A tal nuova Ottone lasciò la Puglia, ma non riuscì ad impedire la elezione che fecero i baroni tedeschi dello stesso Re Federico, ricordevoli del giuramento dato al padre suo Arrigo allorché fecelo questi coronare Re de' romani. Federico, a cui queste cose furon significate, volle muover tosto per la volta dell'Alemagna, nè il poterono da quel divisamento distorre le lagrime della moglie Costanza, che lo avea reso lieto di prole nel fanciullo Arrigo; e fu questa la prima prova di coraggio che dava egli nell'età di anni diciassette per conseguir gloria ed impero. Pur le cose tornarono a lui favorevoli in Alemagna,

e vinti gli eserciti nemici venne alfine coronato imperatore l'anno 1213, e morto poco di poi Ottone, fu da ogni altro ostacolo liberato. Intanto il Pontefice Onorio III succeduto ad Innocenzio avea scritto a Federico, che unir non potesse alla dignità imperiale i Reami di Puglia e di Sicilia, i quali come feudi della Chiesa lasciar si dovessero a sua disposizione. Ma Federico dissimulando, lasciato il figliuolo Arrigo in Alemagna sotto le cure di Corrado di Tanna suo coppiero, tornò in Italia, e passato in Roma vi fu coronato nel 1220, promettendo al Pontefice tra le altre cose di andare in Soria a liberar quei luoghi dai turchi. E venuto nel Regno fu con grande onore raccolto in S. Germano. E qui comincia la più notevole e sciagurata epoca di sua vita, e di quell'età. Durante il regno di Arrigo e la minor età di Federico, e l'assenza di questi dai reami, cadute erano in obbligo tutte le leggi e le utili discipline accomodate a reggere lo Stato; alle quali invece furono sostituiti soprusi feudali, e male pratiche di furbi curiali di Napoli, di Amalfi e Sorrento. Erasi del pari ad immense usurpazioni di poteri, di città, di terre, e di altri luoghi aperto il campo a molti baroni del Reame e tedeschi; niuna regola di amministrazione era più osservata; ma dappertutto seguivano perturbazioni, pubbliche e private guerre e rapine, dispregio della magistratura, violenze, legali o non legali duelli: e validissime castella acconce a guarentirsi dalle oppressioni o ad opprimere più agevolmente sorvegliavano; e fame desolatrice della misera gente, ladronaggi e pirateria finivan di affliggere e devastare in più luoghi il Reame. Ma non appena giunse Federico nel Regno, che con la forza delle armi molte terre usurpate da' baroni ridusse novellamente al suo impero, e nel 1220 tenne la sua prima curia in Ariano, ove in venti capitoli dichiarò le riforme, che apportar voleva. Quindi abolì tutti gli atti degli usurpatori del Reame fra quali comprese quelli di Tancredi, di Guglielmo III e dell'imperatore Ottone. Annullò le concessioni fatte da Papa Innocenzio in tempo del ba-

liato, e comandò fossero diligentemente verificati ed esaminati gli atti dei suoi genitori, e di chi resse il governo durante la sua minor età: si conoscesse di quelli che fossero stati cagionati da sorpresa, da seduzione o violenza: si dovessero inoltre abbattere le rocche e tutte le altre fortezze costrutte contra il divieto di Re Ruggieri. Ma tali cose segnatamente quelle che la polizia e la giurisdizione ecclesiastica riguardavano, tornavano a disgrado del Pontefice, laonde procurava questi di sviarlo dalla nolebile impresa di migliorare la condizione de' suoi popoli, e il richiamò al giuramento dato di guerreggiare in Soria. Federigo cominciò a prender tempo; laonde crebbe nel Pontefice il disgusto (tanto era pericoloso in quel tempo ad un monarca italiano dare utili istituzioni a' popoli soggetti!) e l'Europa rimase da quel momento spettatrice di lunga lotta tra la sovranità, la Chiesa, e i feudatari che in questa molto sapoggiavano. Non di meno non si ristette Federigo di studiare a tutta possa a meglio comporre le cose del Reame dando fine ad interne discordie, e punendo taluni baroni e luoghi ribelli, alcuno de' quali metteva a segno con le armi: mandava parte dei Saraceni tumultuosi dalla Sicilia in Lucera e gli abitanti ribelli di Celano relegava in Malta; intendeva a fermar più acconcio sistema d'amministrazione pubblica, e a rendere più miti i costumi con notabilissimi privilegi a pro delle lettere.

Ma il Pontefice dolevasi di tanti cangiamenti, ed in ispezialità d'essersi tolta la immunità nei delitti, e le franchigie nei dazi agli ecclesiastici; laonde insisteva perchè andasse in Soria. E si tolse a confortarlo in quell'impresa allentandolo con lusinghevoli maniere; che passata era della vita Costanza, ed ei prometteagli sposarlo a Yole figliuola di Giovanni Brenna re di Gerusalemme, che dipoi gli portò in dote i diritti su quel Reame. Federigo promise in questa congiuntura sarebbe passato fra due anni in Palestina, e poi indugiò altri due anni ancora. Ma morto Onorio, succedette nel Pontificato Gregorio IX il quale niuna scusa ammettendo lo sco-

municò. Lo svevo imperatore si difese con dignità, e nel dì 11 agosto 1228 con venti galee, lasciando balio del Regno il duca di Spoleto, parti senza umiliarsi al Pontefice, il quale volendo invece ch'egli vi fosse andato con grande apparato non ritrò la scomunica. E però Federigo era appena partito, che le soldatesche del Papa occupavano gran parte del Regno e quasi al tempo stesso baroni, e città si ribellavano, e i Beneventani danneggiavano la Puglia. Il che venuto a orecchio di Federigo che appena in Acri era arrivato, il decise a far col soldano di Babilonia dieci anni di tregua, per forza della quale gli fu data la città di Gerusalemme disfatta e malconcia com'era: e il Soldano la Chiesa del Sepulcro di Gesù Cristo, e il tempio di Salomone ritenne per sé. Gli furono date del pari le città di Betlemme, e Nazaret, e tutte le ville che giacciono sul diritto cammino sino a Gerusalemme; la città di Tiro, e Sidone con altre castella già possedute dai Templari. Federigo come fu entrato in Gerusalemme, si coronò di propria mano; che gli ecclesiastici se tolsero a gran coscienza, e a quell'ufficio negaronsi. Di là ritornato nel reame di Puglia dopo esserne stato lontano sei mesi, scacciò gli eserciti del Papa, e tutte le città ribellate ridusse al poter suo, e di poi procurò la pace con lo stesso Pontefice, per virtù della quale egli tra gli altri obblighi aveasi imposto quello di restituire alle Chiese e a' luoghi religiosi tutti quei beni che loro erano stati tolti; ma a tanto non adempì; che rinvocò e levò ai templari ed agli Spedalieri tutto che avean loro conceduto Tancredi, Guglielmo III ed Ottone. Intanto Federigo per proseguire le cominciate utili riforme, celebrata un'assemblea in Melfi nel 1231, vi pubblicò il suo codice compilato dal famoso Gran Cancelliere Pier delle Vigne uomo superiore al suo secolo, nel quale codice, assai prezioso monumento di nostra antica civiltà, vennero raccolte le costituzioni di Ruggieri, de' due Guglielmi, e dello stesso Federigo fatte in diversi tempi, ed allora appositamente pubblicate. Il suo proemio fa aperti i

pensamenti di quel Principe, poichè toccando della sua potestà la dice ricevuta dal solo Iddio senza che, in quanto al temporale, altro uomo riconosca al di sopra di sé; studiandosi in tal modo di eludere l'idea che teneasi di essere stata a lui conceduta la sovranità o dal Pontefice o dal popolo. Dichiarò inoltre voler richiamare e riformare le leggi dell'avo e del zio e del cugino, e farne delle nuove che fossero meglio accomodate alle condizioni di quell'età, perchè servissero di freno agli abusi introdotti ne' Reami quando egli fanciullo era o lontano. Questo codice diviso in cinque parti contiene parecchi ordinamenti intorno alla religione, alla politica, alla legislazione civile e criminale, e al reggimento dell'economia dello Stato: e vuolsi considerare come la più energica continuazione delle importanti riforme cominciate da Ruggieri, in modo che acquistando più forza e potere al Monarca, e scemando invece gli abusi feudali ed ecclesiastici, veniva medesimamente al popolo guarentigia e sicurezza di diritti. Laonde per effetto di sì laudevoli cangiamenti, la industria, le scienze e le arti fecero notabili progressi in modo che la ricchezza il lusso e la civiltà vicinamente si sparsero, e si vide il governo stesso in più acconcia condizione di crescere i tributi. Inoltre Federigo questi benefici con utili istituzioni politiche fermava, tra le quali quella del 1234 delle *Corti* o *Curte Generali* più conosciute di poi sotto il nome di *parlamenti*: dove intervenivano quattro privati uomini di qualunque città, i più accorti e di miglior fama, e due delle terre e castella, coi prelati degli stessi luoghi. V'intervenivano ancora gli ufficiali maggiori del Regno, i baroni, i giustizieri delle province, i balivi ed altri ufficiali minori. Si celebravano due volte l'anno nel primo giorno di maggio e di novembre, nella Sicilia in Piazza, e nel Reame di Puglia in Cosenza, Gravina, Salerno e Sulmona, e duravano otto giorni, potendosi questo tempo dilungare secondo il bisogno. Il Re vi dettava le sue leggi, ed ove egli non intervenisse, rappresentar facevasi da un legato. Poichè Fe-

derigo non teneva stabile stanza, e sempre i suoi Stati andava scorrendo, non facevasi seguire dalla Magna Curia. Però in affari di grave momento convocava sempre *curie generali* ora in un luogo ed ora in un altro. Un ramo della Magna Curia, segnatamente quello del Gran Giustiziere, ebbe particolare delegazione per gli affari contenziosi. Il gran Logoteta, che l'imperatore chiamò pure *libellensis noster*, non ebbe più facoltà di ricevere i ricorsi che si facevano al Sovrano per aversi grazia o giustizia; ma bensì ricevuti vennero dal Gran Giustiziere, il quale esaminarli doveva per provvedere senza indugio a quelli che riguardassero l'ordinaria giustizia: e gli altri al gran Logoteta mandava perchè li proponesse al Principe, il quale in taluni casi ne commetteva l'esame alla Magna Curia. Quanto alla interna divisione del Reame, se Federigo non fu il primo a partirlo in province, vi pose però migliore ordinamento; perocchè, tenendosi il Regno da' normanni, a tal divisione non potè darsi luogo: che molti Stati e città eran di recente state aggregate ai domini loro. E furon tali province in tutto il tempo della Sveva dominazione al numero di otto, come scrive Riccardo da S. Germano, e Giannone: cioè di Terra di Lavoro, in cui veniva compresa la città di Napoli, del Contado di Molise, di Basilicata, di Valle di Crati, di Terra Giordana, nelle quali comprendevansi cioè che va ora diviso in tre Calabrie, di Terra di Bari e di Terra d'Otranto le quali allora dicevano propriamente Puglia, di Capitanata detta in quel tempo Puglia Dauniana, e da ultimo di Abruzzo, in che contenevasi la intera regione che ora è partita in tre Province. Il reggimento di una o più di tali province affidava il Sovrano a' Giustizieri che furono in quell'età magistrati ordinari, e straordinari non solo, ma ancora ufficiali, ai quali si mandavano tutti gli ordinamenti e le leggi intorno a qualunque branca di amministrazione pubblica perchè fossero eseguite.

Quanto poi alla incertezza della legislazione abolì Federico; tutte le costu-

manze del diritto Franco restringendole alla sola successione del primogenito nelle cose feudali: e intorno ai giudizi civili fu il primo a dare una forma regolare al procedimento loro. Con queste riforme com'ebbe vieppiù fermata la Sovranità, e meglio costituita l'amministrazione dello Stato, si accinse Federigo a mettere in opera l'alto proponimento di signoreggiare all'Italia tutta; quindi, favoreggiando i Ghibellini, in vari luoghi conseguì con gli eserciti suoi trionfi moltissimi, e fece a sé soggette diverse potenti città, e in altre le cose a suo talento regolò, e pienamente sarebbe giunto al suo scopo, ove fosse stato sollecito di conservare a taluni Stati, in ispezialità ai Milanesi, le loro antiche istituzioni; e non gli si fosse sempre con ostacoli il Pontefice opposto; ed ove da ultimo non si fosse da lui ribellato il figliuolo Arrigo. Ed era il Pontefice dolentissimo per tutti i cangiamenti operati da Federigo, ed in ispezialità per aver fatto dare al suo figliuolo naturale Enzo Re di Sardegna, lo Stato di Torre e Gallura sul quale egli vantava alcun suo diritto; laonde lo scomunicò nel 1233 e gli bandì contro la Crociata. Allora sorger vedesti aspra tenzone tra la Chiesa e l'Impero con le scritture e con le armi. E il Papa, e l'Imperatore ai principi tutti di Europa mandaron lettere per sostenere ciascun sue ragioni: ma Federigo che conosceva non potersi senza molta forza di armi dar fine a tanta contesa, strinse da per tutto i Guelfi e lo stesso Pontefice fin sotto le mura di Roma abbandonandosi a ogni maniera di crudeltà. Nel tempo stesso richiamò da Roma quei sudditi suoi che vi dimoravano: scacciò dagli Stati a sé soggetti i monaci di Montecasino ed i frati mendicanti e Minori con altri stranieri che fomentavano le discordie: levò molti tributi forzati, e giovossi di prestiti e di altri mezzi di credito; fece confiscar de' beni di Montecasino, e i tesori di questa chiesa e di S. Germano convertì in moneta: si adoperò con sommo studio a riunir denaro, del che partitamente toccherò nel capitolo intorno

ai tributi: e da ultimo nel 1241 non vedendo in quel modo e su quali cose dovesse più imporre gravetze cominciò ad usar violenze; e le chiese del Regno spogliava di oro, e di argento, di gemme, di vesti ricchissime, dicendo tener egli in deposito queste cose delle quali non poca parte, non essendo stata riscattata in danaro, a sé appropriò. In tal modo furon quasi distrutte in breve tempo le ricchezze, e l'industria nazionale per servire alla vendetta e all'ambizione, e trasandato il lusso, le arti, e le scienze, sospesi eran gli animi e volti solo ad osservare quel movimento di numerosa soldatesca, e la licenza dei grossi eserciti di tedeschi, saraceni, e regnicoli che l'Imperatore stipendiava per opporsi alle leghe che andava formando il Pontefice inesorabile oltre modo. Ma Innocenzio IV saliva al pontificato ch'è morto era Gregorio IX, e comechè per opera di Federigo ei si assistesse su tanto soglio, niuna prova di animo grato gli diede; ch'è anzi divenutogli acerrimo nimico contra di lui pronunziò novellamente la scomunica e la deposizione del Trono nel Concilio di Lione nel 1244, in modo che i Principi dell'Impero elessero Imperatore Arrigo di Turingia. In questo stesso anno Gerusalemme veniva ripresa dall'infedeli. Federigo in sì fatte traversie tra le quali men dolorosa non gli era la prigionia del figliuolo suo Enzo, che poi morì in Bologna, mostrava da per tutto somma virtù ed animo che ai mali non cede, e sembrava moltiplicarsi ora opponendosi agli eserciti mossi dal Pontefice, e di altri Stati d'Italia che gli facevano aspra e crudele guerra, e su' quali ei spesso ne riportava vittoria, ora soccorrendo il figliuolo suo contra il novello Imperatore Arrigo, ed ora da ultimo ritornando nel Reame di Puglia metteva freno ai tumulti, che i Baroni avidi di usurpare, e gli Ecclesiastici alimentavano, e dava ordinamenti acconci ad evitare le nemiche aggressioni, segnatamente de' Veneziani a' quali riuscito era saccheggiar Termoli, Campo, Marino, Viesti, Rodi, ed altre Castella.

Ma non cessavano prima le sue sventure ch'egli nel 15 dicembre del 1250, in Fiorentino castello in provincia di Capitanata, di questo mondo dipartivasi finito di mortal dissenteria, siccome taluni scrissero, ed altri dicono di veleno apprestatogli dal suo figliuolo Manfredi Principe di Taranto, che la sorella di Gualfredo Maletta Conte del Mincio e Frecento partorito gli avea. Or non ostante che l'Imperatore avesse dichiarato nel suo testamento il figliuolo suo Corrado erede universale, pure ordinò il Pontefice dover a sé solo obbedire i Reami di Puglia e Sicilia che egli credeva devoluti alla Chiesa: ma di essi Manfredi ne prese incontante il governo per virtù del testamento di Federigo, in nome di Corrado, il quale dimorava allora in Alemagna; ed alcune città e terre di baroni tumultuanti con generose maniere sedò: ma quelli che avean levato lo stendardo della Chiesa non riuscì a sottoporre. Frattanto Corrado non senza grande pericolo nel 1251 tornava nel Regno, e Manfredi con grande onore raccoglieva. Niun cangiamento notabile ebbe sotto di lui l'amministrazione pubblica, se non che poche cose concernenti i dazi d'altro modo compose, del che meglio a suo luogo si terrà ragionamento. Pure fa d'uopo qui rammentare come egli si adoperò a riacquistar colle armi quasi tutto il ribellato Reame, e come in tal congiuntura atroci crudeltà commise da per tutto e nella presa di Napoli nel 1253 che aveagli validamente resistito, e della quale ne fece abbattere le famose mura. Però nell'anno appresso, ch'era il vigesimo settimo di sua vita, finiva siccome taluni lasciaron scritto, di veleno da Manfredi apprestatogli: e lasciava sotto il governo del Marchese Bertoldo di Honebruch, tedesco, erede de' Reami, il figliuolo suo Corrado detto per la sua fanciullezza Corradino che era appresso la madre in Baviera. Ma il Pontefice avea sentenziato non dovevano gli Svevi tener più queste nostre regioni: laonde trattato con parecchi Baroni perchè riconoscessero per loro Sovrano la Chiesa, fece prender da-

naro a prestanza sopra i beni da questa posseduti nel Reame di Puglia, e grossi eserciti andò riunendo per occuparlo. In tale stato di cose il Marchese di Honebruch e parecchi baroni pregaron caldamente Manfredi accettasse il baliato del Regno: la quale istanza egli benevolo accolse; e fu primamente generoso a pagar delle sue rendite e dal danaro avuto dal vendere che fece di certo suo ricco vasellame di argento, l'esercito tedesco e saraceno. Frattanto il Pontefice avea contra Manfredi profferita scomunica, e veniva nel Regno di Puglia per ricevere omaggi di Re; e provvide di fatto con molti ordinamenti al governo, e in Sicilia mandò un certo Ruffino, ch'era Frate, il quale ivi o nelle Calabrie riscosse in suo luogo obbedienza. Era per questi accidenti Manfredi in angustie gravissime, ma essendo stato introdotto da Saraceni in Lucera vi ritrovò i tesori di Federigo e di Corrado, co' quali aiuti rimunerò i soldati che lo avevano seguito, ed altri ne stipendiò. Laonde venuto alle mani con gli eserciti Pontefici ne conseguì la vittoria e pose a segno città e baroni ribelli. Le quali cose com'ebbe risaputo Innocenzio IV che in Napoli disponea come s'ei fosse il signore del reame, e donava e concedeva moltissimi beni ai baroni e a vari altri, da forte dispiacere compreso morì. Il Pontefice Alessandro IV gli succedette nella Sede, e Manfredi comechè fosse vittorioso, gli offerì pure che lasciato avrebbe in poter della Chiesa la città di Napoli, e tutta la Terra di Lavoro, ove ei si facesse a riconoscerlo balio di Corradino nel resto dei reami: ma questa offerta Alessandro non accolse: laonde Manfredi occupò l'una e l'altra senza che resistenza di sorta avesse incontrato. Nel tempo stesso soggiogò altre città che riconoscevano aveano il dominio ecclesiastico, e di tali prosperi successi anche in Puglia e in Abruzzo assai lieto, scemò da per tutto le gravi contribuzioni, e con altri laudevoli ordinamenti provvide perchè meglio si avvantaggiasse l'industria. Passato inoltre in Sicilia, dopo vari casi vi fu alla fine

riconosciuto, e siccome andò allora dicendosi la falsa novella che morto era Conradino, ei fu tosto sollecito a farsi incoronare Re. Però essendo venuti Ambasciatori per ismentirne la morte, rispose loro aver egli per forza d'armi recuperato dalle mani di due Pontefici i reami, e che temuti in sua vita li avrebbe dipoi restituiti in morte. Fratanto avendo egli conseguito con le armi e con la saviezza del suo governare il bene di dar sesto a tutte le bisogna del reame, e facendo rispettare la giustizia e perdonando e restituendo i beni confiscati dal padre suo a molti baroni, volse le sue cure a comporre le cose d'Italia. Laonde toltesi a favoreggiare i Ghibellini riportò molte vittorie sui Guelfi, segnatamente sui Parmigiani, sicchè si fecero incontanente a pigliar le sue parti, fra le altre città italiane, Cremona, Pavia, Piacenza, e Brescia. E collegatosi poscia contra Ezzelino da Romano tiranno di Padova, il vinse e ridusse a morire. Fece del pari segnalati progressi in Firenze riportando strepitosa vittoria contra i Fiorentini, e già sembrava non potersi dubitare che egli tra poco sarchbessi insignorito di tutta l'Italia, quando il Pontefice, che suo malgrado il vide venire a tanta grandezza, lo scomunicò formalmente insieme coi partigiani ed i seguaci, e chiunque altro dato gli avesse ricetto. E veggendo di poi come Manfredi andava viemmeglio rafforzandosi gli bandì la crociata addosso senza che il volesse ascoltare; e poichè non poteva di per sé far guerra invitava a farla il Re di Inghilterra Errigo III, promettendo a Riccardo suo fratello valoroso capitano i Reami di Sicilia e di Puglia; e quindi si volse con le stesse parole al Re di Francia, dicendo sarebbe egli per darli ad alcun dei suoi figliuoli; ma questi si negò protestando essere ingiusta e pericolosa impresa. Ma per tale rifiuto ei non si ristette di quel suo proponimento, e toltesi a trattar con Carlo Conte d'Angiò, questi vi acconsentì persuaso da sua moglie Beatrice la quale le sue gioie, i monili ed altri richissimi oggetti offrse in aiuto. In tal modo l'ambizione di una donna preparava

tristissime sorti alla più bella parte di Italia. Confortato da questi e da ben altri mezzi di che l'aveva provveduto il Pontefice, riuni Carlo assai grosso esercito in cui eletta e numerosa schiera di Guelfi ci avea.

In così pericolosi accidenti convocava Manfredi parlamento in Napoli, e col sussidio di nuove contribuzioni, mandava ottanta galce tra regnicole, genovesi, e pisane, perchè si opponessero all'armata sulla quale imbarcato era Carlo; ma questi campò tanto pericolo; chè evitando fortunatamente la flotta di Manfredi, entrò in Roma per la foce del Tevere ove venne prescelto Senatore. Confortato da questo prospero evento non si rimosse il Pontefice dal soccorrerlo con danaro, ed il fece coronare con la moglie Beatrice, Re dei Reami di Puglia e Sicilia, che per la prima volta nominar volle Sicilia al di qua, e al di là del Faro. Manfredi che si vicino vedea il pericolo, esorta la gente a sé soggetta, guarnisce i più importanti passi, e fra questi S. Germano, con decimila Arcieri Saraceni ed altri soldati, rende forte l'esercito di altri diecimila cavalli Alemanni, e muovesi ad incontrare il nimico. Ma o per viltà o per tradimento di chi lo guardava, cadde nelle mani di Carlo che erasi di già introdotto nel Regno per Cepperano, il castello della fortissima Rocca di Arce, che lunga pezza avrebbe potuto resistergli. Per sì fatti avvenimenti molti luoghi del Regno furon da timore compresi, e mandarono a giurare fedeltà al novello Sovrano, e ad offerirgli preziosi donativi: il che d'altronde non faceva ristar quegli avidi venturieri, ond'era il suo esercito composto, del predare e danneggiare. Fu preso ancora e messo a sacco e fuoco S. Germano per imprudenza e troppa fiducia, o per disunione di coloro che il guardavano. Pure, ad onta di questi trionfi pati Carlo appresso Benevento gravissima penuria di vettovaglie e monete, e sarebbe ivi finito di stento se Manfredi troppo precipitoso non fosse uscito a dargli battaglia; la quale stette per alcun tempo in sorte non dubbia per lui: ma poichè addivenne che cadesse miseramente

in parte atterrata la cavalleria alemana, ei tosto esortò i baroni del Regno a seguirlo: ed allora o che timor li stringesse o che a tradimento avessero volti gli animi parecchi di costoro prestamente si misero in fuga. La qual cosa come ebbe egli veduto, senza che gli venissero meno i generosi spiriti, entrò valorosamente combattendo dove più forte inferiva la pugna, e cadde trafitto e inosservato tra volgari guerrieri.

Profittò Carlo della vittoria ed, o ch'egli con franchezza il sopportasse, o che per avventura il permettesse, gli eserciti suoi portarono la strage e lo sterminio in benevento, violaron le vergini fin entro i monisteri, ributtaron la sacra pompa, uccisero preti, e rubarono vasi sacri. Così l'angioino Monarca senza che null'ostacolo più gli si fosse opposto s'impadroniva del reame e signoreggiavalo, quando le peste ossa dell'infelice Manfredi facea il Pontefice gittar fuori del Regno, sicchè inonorate poi giacquero, e non poté poca terra coprirle!

CAPITOLO II.

Ordinamenti, leggi, ed altre cose intorno alla proprietà a tempo degli Svevi.

Abusi intorno alla proprietà feudale e demaniale dal tempo del Secondo Guglielmo normanno sino al ritorno di Federigo II da Allemagna nel 1220. Ordinamenti fatti da Federigo per restituire al demanio pubblico le parti state usurpate, e gli uomini che si erano resi vassalli. Leggi sull'alienabilità dei feudi e sulla successione feudale. Altri provvedimenti per garantire la proprietà, ed i possessi dei cittadini. Proprietà della Chiesa. Risultamento ch'ebbero le disposizioni dello Svevo imperatore sugli indicati oggetti. Che cosa s'intendesse allora per demanio dello Stato, e talune particolari disposizioni, che questo riguardarono, segnatamente per le terre della Puglia.

Le guerre e le civili perturbazioni dalla morte del Secondo Guglielmo sino al ritorno che fece l'Imperator Federigo da Germania nel 1220 avevano aperto vastissimo campo ad ogni ma-

niera di disordini, d'inconvenienti e rovine da me state di sopra narrate. Segnatamente di gran parte del demanio dello Stato o si erano impadroniti coloro che ebbero nelle mani il governo, o in varie congiunture ne avean fatto larghe concessioni sia per crescer di numero e gratificare i partigiani, sia per timore, venalità, e seduzioni. Imperò si eran tolti ad immenso potere parecchi feudatari ai quali, poichè le leggi ed il governo aveano ogni vigore perduto, eransi fatti a giurar fedeltà i feudatari di minor grado e i possessori di allodi, che andavan per cò tramutando in feudi. Laonde la rata delle contribuzioni feudali dovute al Sovrano scemar si vide, ed invece esiger questi grandi feudatari loro soggetti quelle prestanze o tributi che meglio li tornavano acconci: per la qual cosa di assoluta signoria dominavano sopra immenso numero di pasti, o grossi eserciti mantenevano per guerreggiare o con gli uguali potenti ed usurpatori nel reame, o con lo stesso Sovrano. A tanto male accorse Federigo non solo con la forza delle armi, ma con due costituzioni ancora. Con la prima delle quali comandò: fra lo spazio di tre mesi tutte le città, castri, casali, e ville con ogni cosa che appartenca, o avesse potuto appartenere al Regio demanio, dovessero subito esser rassegnate a lui senza scemamento di sorta nella rendita o nei servigi allo Stato dovute, da chiunque le tenesse senza che Ruggieri o i due Guglielmi o egli medesimo confermando gli atti de' suoi genitori che ne avesse conceduto il privilegio, ove però con certa scienza avesse egli ciò fatto, che era a dire, non già nel tempo in cui minore di anni o lontano trovavasi; e fossero in contrario condannati a restituire il quadruplo del valore. Con la seconda: dovessero tutti i conti e i baroni del reame senza indugio alcuno liberar dal giuramento i feudatari demaniali che loro si eran assoggettati, come quelli che al solo Re prestar dovevano omaggio, tributi, e servigi; e minacciavali della confiscazione de' beni, ove si venisse a risapere aver egli no dato luogo a quei vietati contratti. Ed in

questa memorabile ed energica legge stava scritto: *non provvedere egli al suo interesse, ma al favor della libertà, dovendo estimarsi liberi coloro che appartenessero alla sublime real potestà*. Frattanto la legge di Ruggieri nella quale segnato era il divieto di potersi alienare le regalie, non veniva da per tutto osservata, sì perchè non faceva apertamente abbastanza quel che intender si dovesse per l'alienare, sì perchè vari perturbamenti avevano agitato il reame, e grandi erano state le furberie praticate dai feudatari per celarne le diverse seguite alienazioni: ma Federigo con apposito editto dichiarò doversi intendere per regalie non solo il corpo intero del feudo posseduto da laici o da ecclesiastici, bensì ogni picciola parte di quello, sia che fossero diritti di feudo corporali o incorporali, sia che le cose riguardassero e le persone. Dichiarò come nella parola alienare andavan del pari comprese quelle finte disposizioni, ed altri contratti i quali, comechè investiture e sotto-infeudazioni si chiamassero, nel fatto non eran che vendite. A dirla, il Sovrano, gelosissimo com'era della buona scelta delle persone le quali tener dovessero sotto fede il possesso di tanta proprietà, di cui egli godea il diretto dominio, ed esigerne i tributi, vietò sotto pena della nullità del contratto le vendite, le donazioni, le disposizioni testamentarie, le ipoteche, le permuthe, le transazioni, le nobili investiture, e finalmente le concessioni a livello delle cose feudali, ove del suo regale permesso non venissero afforzate. In tal modo la sovranità riprese l'alto diretto dominio sulla principal parte dello Stato che era la feudale, e fece meglio sicura e più ferma la quantità di tributo che eragli designatamente dovuta. Il quale dominio volle conservar sulle cose feudali, di maniera che ordinò dovesse in morte de' feudatari, suffeudatari, e militi *quaternati secundum quid* scriversi l'inventario dei loro averi: e tenersi l'eredità del feudo come decaduto dal dritto di possederlo, ove fra il volger d'un anno non ne avesse dimandata al Principe l'investitura. Però nè anche queste leggi si videro lungo tempo pienamente os-

servate; che vennero in gran parte eluse dai forensi cavilli, che non mai ristettero nei Reami delle Sicilie dell'andar distruggendo tutto che di buono si fosse per avventura stabilito; sicchè quello che non poterono i nobili agevolmente usurpare con le rivolture ed altri pravi mezzi, acquistaron di poi per forza di sconce ed erronee considerazioni dei tribunali, che si tolsero ad interpretar quelle leggi co' principi della Romana giurisprudenza che niente ci aveva di comune. Designò nel tempo stesso Federigo i doveri de' suffeudatari verso il feudatario, e le formalità per astringerli al servizio, ed i casi in cui facendosi quelli a contravvenire, dovesse aver luogo la devoluzione del feudo. Condannò poi alla perdita del feudo, ed alla confiscazione della proprietà libera qualunque successore di cose feudali, il quale avesse osato farsi prestar giuramento di fedeltà dai vassalli senza che prima ne lo avesse dato al Sovrano, secondo una vecchia costumanza che era già andata in disuso, dichiarando non essere i feudatari signori de' vassalli, ma bensì tenerli in custodia. Né permise potersi i feudi assegnare in dote senza il suo consenso. E facendomi ora a discorrere la successione feudale, mi asterrò dal ricordare le pratiche tenute per avventura in altri reami o per forza di legge o per opinioni de' forensi; e dirò solo come Federigo avendo richiamato in vigore le costituzioni dell'avo, e de' due Guglielmi, e fattene ben altre sul proposito, intese a stabilire in questi reami un sistema tutto proprio. E qui piace andar toccando come per diritto Longobardo le donne erano ammesse a succedere nei beni burgensatici; e come nei feudali lo erano solo ove ne fosse stata concessa facoltà nel contratto d'investitura; dal che era venuto quell'abuso di vedere le donne escluse al tutto dalla successione quando i maschi mancavano, ed ammettervi invece i collaterali mercè della legge Salica. Ma Federigo dispose dovessero i maschi qualunque fosse la legge sotto la quale vivessero, succeder col peso di maritare le femine, ed in mancanza di queste deferir loro l'eredità delle cose feudali

escludendone i collaterali. Ruggieri non avea permesso poter i feudi per virtù di successione uscir della famiglia a cui erano stati conceduti; ma a Federigo oltre della successione delle femine, quella ancora de' fratelli, delle sorelle, e dei figliuoli del fratello ammetter piacque ove il feudo fosse dell'avo; a condizione che, dopo la morte dell'ultimo erede senza lasciar figliuoli o discendenti a niun altro che al fisco ritornar dovesse, chè alla successione collaterale di collaterale non potersi dar luogo. Ma i forensi non mai si fecero ad intenderla così, ed ammettendo di poi la successione di altri collaterali, guardarono sempre alla provenienza di questi feudi, solleciti di andar disaminando se Franchi fossero, o Longobardi; laonde continuati furono i litigi, e tanta proprietà rimase sempre inceppata. Frattanto le condizioni della proprietà non eran di gran tratto migliorate dai tempi di Ruggieri; da poi che gli utili ordinamenti di questo Monarca non erano stati sempre osservati per le triste vicende, che dopo la sua morte avean lungamente travagliato i reami. E poichè il governo non era abbastanza provveduto di forza, ne era seguitato che la più parte delle genti delioi ed oppresse eran costrette cercare protezione, ed accomendarsi ai pochi forti; laonde le più belle e floride città erano abbandonate dagli abitatori, i quali sotto l'impero di potente feudatario o chiesa andavan alcuna guarentigia cercando. E parecchie città demaniali, non ostante che di luoghi alpestri o malsani avesser quelli la signoria, pur ligie si fecero di taluni feudatari, dei quali quei che le abitavano si rendettero vassalli, o per contratti che dicevano d'infeudazioni, o di livelli, obbligandosi a nobili ed ignobili servigi. Dalla qual cosa tre gravissimi inconvenienti ne vennero: che in un medesimo Stato ben altri se ne andassero formando quasi indipendenti: che la proprietà rovinasse, da poi che mancava agli uomini qualunque diritto di guarentigia e di possesso e non aveano patria, stato ed opinione: che da ultimo il numero dei sudditi propri del Sovrano, e quindi il patrimonio pub-

blico scemar si vedesse, e invece i vassalli e la feudal potenza grandemente aumentarsi.

Ma Federigo, che si era proposto di esser Sovrano, fe' divieto agli uomini delle terre del regio demanio di poter passare in quelle dei laici o ecclesiastici, obbligando coloro che pur vi fossero andati, a tornare fra picciol tempo nel luogo natio insieme cogli averi e le famiglie, minacciando chi li ritenesse della pena di pagare a pro del fisco una libbra di oro: ed ove possedessero fondi, volle fossero costretti a venderli fra certo determinato tempo. Chè se poi alcun prelato o barone un uomo di altra Chiesa o feudo ritenesse, pagar dovesse in pena mezza libbra di oro. E puni finanche di morte con confiscazione de' beni coloro che osavan fare da protettori. Altri indiretti provvedimenti diede del pari per evitar tanto gravissimo male; ordinò quindi a' suoi sudditi demaniali non poter fare senza regio assenso contrattazioni a livello di feudi o terre con prelati, Conti, Baroni, Militi, divenendo vassalli quando nol fossero, fatta però eccezione de' semplici alitti di terre in danaro o in derrate. Dichiarò da ultimo che i coloni de' baroni e delle chiese, avvegnacchè fossero obbligati ad ignobili servigi, goder dovessero libertà di comperare beni allodiali ne' luoghi di regio demanio, di modo che ne potessero disporre in vita ed in morte senza limitazioni di sorta o obbligo verso di quel feudatario del quale fossero vassalli, e che d'altronde non venissero di altre gravezze caricati. A tali ordinamenti altri ne aggiunse del pari per garantir per mezzo di pene qualsiasi possesso; e allontanare gli spogli, le violenze e gli occulti attentati. La qual cosa vienmeglio allorzo i diritti delle proprietà e delle persone, ch'era quel nobile scopo a cui lo Svevo Imperatore con ogni studio intendea; laonde quel suo codice intorno alle cose narrate grandissima venerazione anche oggi l'ispira, ove a leggerlo ti fai. E perchè possa taluno che della storia di quell'età non conosca, se pure alcun vi sia che la ignori, risaper come non erano allora nelle Sicilie ignoti i buoni principi del

politico e del civile diritto, quando grandissima parte di Europa quasi barbara era, piaciuto andar qui rapportando volte dal latino nel nostro gentile idioma le parole di una delle molte costituzioni con le quali a tanto oggetto fu provveduto.

» Perché frequentemente tentasi cosa
 » illecita con lecito pretesto, decretiamo
 » a fine di torre ogni via e mezzo alle
 » fraudi, non essere permesso a chiunque
 » que per terra o feudo che tenga o riceva da Conte, Barone, Milite, o altro tra persona ecclesiastica o secolare,
 » obbligarsi all'altrui servizio con qualche
 » siasi convenzione ancorché convalidata da tutte le solennità di legge, ed
 » in tal modo affidarsi alla raccomandazione e al dominio altrui, potendo
 » soltanto riconoscer con rendita in denaro o con altre prestanze il possesso de' benefizi dal quale avuti li avesse. Poiché noi che siamo signore delle persone non vogliamo che queste senza il nostro serenissimo assenso si obbligassero a perpetui servigi e condizioni. Ma queste leggi ne anche poterono conseguire del tutto lo sperato scopo, sì che vedi pur di molte carte di trent'anni dopo, nelle quali sono scritti i vietati contratti. Dalle quali cose è manifesto essere stato allora universale l'abuso, la corruzione, e la potenza dei nobili, e l'invilimento e la ignoranza del volgo: laonde essendo la più parte incapace di ricevere alcun prematuro miglioramento, era, direi, superiore alla condizione del tempo il cambiamento politico che operar voleva Federigo: il quale non potea aver luogo senza ben altri cambiamenti nell'opinione, e nello stato delle persone. Pure, sien lodi allo Svevo Imperatore, il quale con molta gloria si tolse il primo a fermare più acconcio e regolare governo in cui potessero i civili e politici diritti venir ampiamente garantiti, affinché col volger del tempo quelle sue leggi potessero servir di norma, ovvero d'incitamento a migliorare la pubblica amministrazione.

Quanto alle immense possessioni della Chiesa, fa pur d'uopo confessare, che non sempre oprò Federigo animato sol-

tanto dall'amore del pubblico bene; che le più volte addivenne ch'ei per vendicarsi degli ecclesiastici del reame, i quali in molte congiunture aveano pigliate le parti del Pontefice nelle contese contro di lui, tolse dalle loro mani moltissime castella e città state da loro usurpate, o che per seduzione o per altri mezzi si avean fatto concedere. In ispezialità diminui i feudi degli Arcivescovi di Salerno, e di Taranto, e dei Vescovi di Melfi, di Troia, di Policastro, di Capaccio, di Mileto, della Chiesa di S. Lorenzo, ed altre. E richiamò in vigore gli statuti di Re Ruggero, dove stava scritto dover qualunque casa, o ordine religioso, il quale non prestasse tributo certo allo Stato, acquistare beni allodiali per successione, o contratto, fatta solo eccezione delle permutate di ugual valore. Ma perché non tornasse nel tempo stesso discapito di sorta alla pietà dei fedeli, ordinò si dovessero i beni che ai luoghi esenti dal tributo o servizio militare venissero lasciati con atti di ultima volontà, vender tra un anno sotto pena di confiscazione a pro di altri luoghi religiosi non esenti da quella gravezza. Permise di poi in favore di tali luoghi le largizioni di mobili, fossero anche preziosi. Rguardavasi fatta legge non solo i Templari, o gli Spedalieri, ma altri ordini più e religiosi che, per effetto delle passate perturbazioni e delle guerre, si erano di per sé francati dal militar servizio, o fattisi in altro modo esentare: il che aveva sommamente diminuito questo principal tributo pubblico. Federigo, Corrado, e Manfredi furon fermi nel sostenere il suddetto ordinamento per non farlo eludere, il quale i soli Teutonici non comprese, come quelli che s'erano col Pontefice molto adoperati in favore di essi. E Federigo, ch'ebbe per queste cose a patire travagli non pochi dallo sdegnato Pontefice, e non ostante che gli avesse promesso nel 1231 restituire i beni tolti alle chiese, pure per non rendere agli Spedalieri, e Templari, che come scrissi avean fatto immensi acquisti di beni, le rendite dei quali senza pagar tributi spendevano fuori del reame in cose a questo niente

utili, ordinò si facesse una inquisizione contro di essi per obbligarli a rilasciare a pro del fisco quei beni che possedevano contravvenendo alle leggi di Ruggero, e del Primo Guglielmo e per acquisti fatti in tempo di re Tancredi e della madre del pupillo Guglielmo III. Sicché nel seguente anno, estimando egli che quei corpi religiosi non avevano mostrato legittimamente possedere quanto avevano acquistato nel suddetto spazio di tempo, diede loro rimanere ogni cosa solo a suo arbitrio. Per questi ordinamenti riprese la sua libera circolazione molta proprietà, e non fu per qualche tempo gittata inutilmente in Terra Santa da gli Spedalieri e dai Templari tanta moneta, la immensa quantità della quale, scrivea Matteo Paris narrando dell'anno 1229, quasi nella voragine del baratro sommergevano. Essendo cresciuto di poi il numero dei liberi proprietari addivenne che la finanza acquistar si vedesse più estesi mezzi per imporre tributi. Quanto al rimanente, lo stato dei pubblici e privati beni non fu in tempo degli Svevi diverso da quello dei Normanni, siccome mi feci a descriverlo nel capitolo secondo del primo libro di questa mia opera; che studiaron essi richiamare, o in miglior maniera andar componendo tutto che avean quelli stabilito, e che era stato di poi o niente affatto o in poca parte osservato, e direi ancora, invertito e guasto. Seguirono i fidecommessi e le sostituzioni ad esser rarissime, come quelle che niuna legge favoriva; non rinunzie di future successioni vi furono, o altri trovati dei forensi per alimentare i litigi e tener sempre incerto lo stato delle proprietà. Non vendite giudiziarie accompagnate da innumerevoli formalità, e sequestri che disperdono la rendita de' beni e la rovinano; che celere ne era allora il procedimento, ed il creditore di quelle garantigie pur si godeva le quali allorzar debbono la buona fede de' contratti, e non raggirano e dilungano i giudizi senza che niun vantaggio venisse allo stesso debitore. Diede Federigo il notabile esempio di non ritenere per demanio particolare molti terreni, siccome si erano avvisati di

fare i suoi predecessori, e comandò che le paludi e i luoghi boscosi che non fossero addetti a regie difese, ed agli usi di pascere e legnare, si potessero dai procuratori fiscali, ch'erano ufficiali di pubblica economia, concedere a censo col patto di coltivarli. E per demanio allora non s'intendevano soltanto si fatti terreni, ma soprattutto le Città e le castella, ed ancora le dogane, i dazi, ed altre regalie dagli antichi Re ritenute in dominio, ed a niuno mai date o concedute, e rimaste in tal modo per anni trenta. Durando la dominazione degli Svevi, il numero delle terre coltivate ed in generale di qualsiasi proprietà fu maggiore di quello del tempo de' Normanni; sì perché il sistema che tennero di concedere parecchi feudi in siti disabitati avea dato luogo a molti bonificamenti; sì perché le utili provvidenze di Federigo aumentarono la popolazione nelle città demaniali, dove i sudditi godevano libero diritto di possesso; sicché crebbero di numero i proprietari di allodi o sia di beni liberi; al che vuolsi ancora aggiungere la maggior quantità che fuvi di moneta, la quale mentre che cresceva il prezzo delle terre e dei prodotti, rendea più agevoli i cambi e le contrattazioni. E a dir vero le cose sarebbero state di gran tratto più floride, ove il sistema dei tributi, di cui or ora mi farò a ragionare, non avesse sovente nel meglio distrutte tante belle opere; laonde le molte gravezze, che direttamente e le più volte forzate, per le guerre e le perturbazioni già esposte di sopra, si riscuotevano sulle terre, le fecero scapitare di prezzo o furono d'intoppo al commercio.

Tali miglioramenti erano però relativi alle condizioni di quei tempi; e perché si possa qui in ampio modo conoscere del vero stato delle proprietà demaniali del fisco, e dei demani dei baroni, e delle chiese in tutto il Regno, vogliansi ricordare le cose da Federigo prescritte in por freno agli abusi e alle violenze che vi si commettevano. Scrive quell'Imperatore in un apposito statuto: che passando egli per la Puglia (sono queste le precise parole) si erano d'ogni parte a lui diretti cla-

mori e doglianze perchè i *forestarii* inferivano a tutti universalmente gravissime molestie, e molte ingiuste gravzze, e con estorsioni di ogni maniera tutta quell'intera regione infortunatamente opprimevano. Quindi comandò non potervi essere nei domini regi o feudali oltre quattro forestari, i quali nuna potestà si avessero di ingiustamente prendere o ritenere gli animali che andassero a pascolarvi. Che ove questi, nel tramularsi da una contrada in un'altra, ivi pascessero un sol giorno o una notte, nuna prestanza riscuoter si dovesse, ed ove pur vi restassero dopo esserne stato avvertito il padron loro, da questi pagar si dovesse la *fida*: ma se gli animali venuti da lontana regione avessero alcun danno apportato nei frutti ne lo dovesse il padron loro compensare: e unicamente nel caso di pascolo pagar la semplice prestanza di affidatura per quel prezzo che pattuir si doveva secondo il numero dei giorni che avessero potuto pascolare i suoi animali; attendendosi sempre in questo al giuramento di lui. Se poi gli animali si fossero introdotti di per sé soli senza pastore, e restassero dieci giorni, volle non dovesse essersi cosa alcuna, ma, scorso questo termine, si pagasse l'*affidatura* designandosene il prezzo secondo l'annata che correva. I condottieri di somari, muli ed altri animali, passando pei boschi, a nulla fossero obbligati ove tagliassero venghe, purché da altri danni si astenessero.

Puni primamente le contravvenzioni a sì fatta legge con la morte o con la pubblicazione de' beni de' condannati; siccome già avea praticato re Guglielmo: ma rese di poi più mite tanto rigore prescrivendo in vece la pena del quadruplo valore di ciò che avessero preso e la restituzione degli animali ingiustamente ritenuti. Quanto a' campi e ai luoghi seminati, permise vi si potessero introdurre gli animali che si trovavan per viaggio, a condizione che i piedi posteriori di questi restassero nella strada o in luogo non lavorato, senza che nulla asportassero. Le quali leggi fanno apertamente manifeste le ingrate condizioni dell'agricoltura ne' vasti campi della

Puglia, e come sin da quel tempo vi passavan dagli Abruzzi numerosi armenti. E furon esse reputate sagge e giuste oltremodo fin dagli stessi scrittori nimici di Federigo, che arricchiron di commenti le sue costituzioni. Ben egli sentiva quel Sovrano essere principal fondamento della pubblica amministrazione il rispetto sommo che portar si debbe alla proprietà: ma i tempi non gli permisero poter dare migliori ordinamenti: e però si fece a provvedere nel modo più acconcio perchè almeno potessero scemare gli abusi.

CAPITOLO III.

Contribuzioni ed altro che costituiva la rendita dello Stato.

SEZIONE I.

In che segnatamente consisteva allora la finanza... Straordinario aumento di dazi mercè di una più pronta circolazione, e non di straordinario aumento di ricchezza... Vicende che ebbero sotto la dominazione degli Svevi i dazi del tempo de' Normanni. Tasse personali, proventi di multe e pene... Ador... Collette... Tributi imposti o riformati da Federigo sulla industria, sulla circolazione, e sul consumo delle ricchezze... Fondaco... Flagello del Fondaco, Bacceria, Diritto di esitura, Diritto di peso, e misura, Imbarcatura, Diritto di refica o di salme, di cambio, di legni per la marina, e sul sapone, sui mulini, e sulla galla.

Ruggieri ed il Primo Guglielmo più per via di fatto che per virtù di pubblico diritto avevano rivendicate talune regalie allor quando nel 1158 l'Imperatore Federigo Barbarossa promulgava in Italia la celebre costituzione intitolata *quae sint regaliae*, che leggesi nel libro degli usi feudali, con la quale diede opera a render le facoltà Sovrane scervere delle usurpazioni e degli abusi dei feudatari, e degli ecclesiastici. E questo memorabile statuto fu per opera di Federigo II. rigorosamente osservato non solo nell'Impero di Germania che nei Reami di Puglia e di Sicilia; e poichè esso riguardava più la finanza che ogni altra branca di governo, così parmi u-

tile andar qui ricordando tutti i vari oggetti che vennero compresi tra le regalie: i *lidi* cioè, le *vie pubbliche*, i *fiumi navigabili*, o che a navigare si facessero acconci, il *dratto di porto*, di *ripa*, e di *batter monete*, i *beni vacanti*, o quelli che si togliessero agl'indegni, i *beni di coloro che a contrar si facessero incestuose nozze*, quelli dei *condannati e dei proscritti secondo le nuove costituzioni*, le *prestanze angarie e parangarie*, di *carretto e navi*, le *straordinarie collette per alcuna felicissima intrapresa o spedizione del Sovrano*, le *miniere e gli edifici pubblici*, la *rendita della pesca e delle saline*, i *beni di quelli che commetteressero delitto di Maestà*, e la *metà del tesoro ritrovato in luogo fiscale o religioso*, ove il Governo non avesse prestato opera a scoprirlo, che in contrario gli sarebbe appartenuto per intero. Da tale statuto ella è manifesta la necessità che sentivano quei Principi di fermamente designare quale esser doveva la rendita dello Stato per provvedere ai pubblici bisogni. E dalle narrate cose si pare come tal sistema non era punto diverso da quello della più ordinata finanza de' tempi di oggi, la quale si giova de' beni demaniali e dei tributi, con una differenza che allora quelle finanze riposavan di assai sopra i beni demaniali, di sorte che era lo Stato il più ricco e principal proprietario; il che vuolsi dire essere stato gravissimo errore; e del pari i tributi sotto altra forma e nome venivan più confusamente levati, nè di essi erasi fatta alcuna distinzione di diretti ed indiretti, per meglio facilitarne la riscossione ed il reggimento. Bene avevano quelle genti compreso come tutte le cose che ottengono valore nella loro sorgente circolazione e consumo, potessero andar soggette a tributo, da poi che, ove necessità per avventura ne li costringesse, le avevano da per tutto gravate. Però non distinsero bene sì fatte cose e non ebbero norme sicure e determinate se nell'imporre i tributi dovessero or questa or quella via seguitare. Nè trovi essere stati avveduti a considerare come potean quelli addi- venire in qualche accidente un mezzo

di guarentigia alla stessa pubblica ricchezza; e se talvolta lo furono, non sempre adoperaron spediti acconci a riscuotervi. Nel tempo degli Svevi erasi aumentata di assai la proprietà de' cittadini, tanto in fondi che in industria, e la popolazione ne' luoghi di regio demanio; ed eransi del pari moltiplicati i bisogni per opera della civiltà cresciuta mercè delle lettere, di cui Federigo mostrò avea l'esempio agli altri; e gravissime necessità eran da ultimo sopravvenute, o per respingere nimici, o per frenare ribelli, o per alimentare ambiziose voglie di conquistare. Dalle quali cose tutte ne derivò, che crebbero oltremodo i dazi: ed in quel rapido moto, che nei casi straordinari di guerra o di altri simili avvenimenti suole avere la spedita circolazione degli oggetti che han valore e segnatamente della moneta, sembrava che la ricchezza si moltiplicasse, e che maggior materia vi fosse a imporre gravzze. Gli storici intorno ai tempi di Federigo non han fatto senno a questa importantissima cosa, e quindi fallacemente ne han ragionato, o quando si fecero a descriverlo come un tiranno della industria delle Sicilie, quando dissero che essendo l'industria nel più alto grado pervenuta nel tempo del suo regno, i tributi furono a questa proporzionati. I mali onde son larghi tali straordinari avvenimenti nel sistema economico de' popoli non si manifestan mentre che han vita, ma si bene ove a sminnuir vengono, o a cessare; di sorte che, ritornando le cose alle loro prime condizioni delle quali gli uomini non si contentano, si apre vastissimo campo a doglianze e clamori, come più volte mi farò io ad osservare nel corso di questa mia istoria, tenendo ragionamento intorno ai casi avvenuti in diverse epoche.

Sin dal tempo de' Normanni il sistema di riscuotere i dazi e degli appalti segnatamente, perchè maggiore si facesse il provento, avea a talune usanze schiuso il sentiero, le quali comechè non fossero del tutto regolari, siccome quelle che furon quasi in luogo di leggi tenute, tornavan sommamente giovevoli al Governo. Altri dazi scemarono di poi

o per le cangiate leggi o per altri casi. Laonde per virtù di queste cose insensibilmente il primiero sistema de' Normanni mutavasi in parte, e dava luogo ad un altro; imperocchè de' dazi addivene ciò che suole delle forme de' governi le più volte addivenire, sì che veggiamo l'una lasciar l'addentellato per l'altra. In tal modo giovossi la finanza degli Svevi non solo de' dazi del tempo de' Normanni, in gran parte da essa mutati o dalle seguite vicende; ma di parecchi ancora nuovi del tutto. Degli uni e degli altri farò materia al mio dire, perchè dal cominciato ordine per avventura non si disviasse, discorrendoli secondo gli oggetti che essi gravarono, cioè le persone o la nazional ricchezza considerata nella sua sorgente, circolazione e consumo.

E quanto a' dazi del tempo de' Normanni, vuolsi sapere, che i proventi delle pene e delle multe scemarono; imperocchè le leggi in minor numero le han prescritte. La qual cosa può agevolmente veder chiunque si faccia a paragonare il codice di Federigo con le leggi de' Longobardi e de' Normanni. Così venne a mano a mano diminuendo questo tributo, il quale era stato nella sua origine il più importante della finanza. Furon del pari minori i servigi *angari* e *parangali* e parecchie altre prestanze; da poi che maggior corso ebbe la moneta e meglio si fermò il patrimonio dello Stato. Quanto alle tasse le quali direttamente gravarono la proprietà stabile, giovami qui andar ricordando che la *adua* o il servizio militare, ch'era inerente alle proprietà feudali, fu esatta nel modo e nella proporzione medesima già nel tempo de' Normanni osservata; ove non ti piaccia far senno che Federigo assai frequentemente esiger la dovette, per le guerre onde fu travagliato, ed anche fuori del Regno; al che i feudatari non sarebbero stati tenuti. Il servizio commutato in danaro si valutò nel tempo di Fede-

rigo la metà della rendita di quell'anno in cui prestar si doveva; ed in tempo di Corrado e Manfredi la terza parte. Pure non mancarono straordinari casi per forza di cui si contravvenne a queste regole, e serva di esempio ciò che nel 1227 si narra essere accaduto di Federigo il quale, mossosi a passare in Terra Santa, comandò dovessero i Baroni dar per ogni feudo otto oncie, e per ogni otto feudi un milite. E quando Manfredi volea condurre i Baroni fuori del Reame per guerreggiare in Italia, essendosi costoro negati, ottenne di convertir la tassa in prestito. Il *reclivio* fu rigorosamente riscosso; da poi che Federigo nuove leggi creò, ed altre ne aggiunse, con le quali prescrisse che nelle successioni feudali dovesse il feudatario prestar l'omaggio al Sovrano dovuto.

Le *collette* seguirono a gravare le proprietà di fondi stabili liberi, non più sotto l'aspetto di straordinari tributi, ma sotto quello di ordinari. Intorno alla qual cosa vario è stato il parere de' pochi nostri scrittori che ne han mosso quistione: e di essi alcuni portaron giudizio che quella prestanza come straordinaria reputar si dovesse, ed altri ordinaria la credettero: però la quistione pare stia solo nelle parole; da poi che, quantunque i Sovrani Svevi, in ispezialità Federigo, l'abbian sovente designata col nome di *generali sovvenzioni*, per indicare che eran sussidi di che giovavansi in straordinari bisogni, pure ne fecero col fatto un'ordinaria tassa, ch'esigeron annualmente. Racconta Fabio Giordano nella sua cronaca, che avendo Federigo convocato parlamento nel castello Lucullano e fatti manifesti i bisogni dello Stato, riuscì ad ottenere potersi le suddette *sovvenzioni* riscuotere di anno in anno secondo il valor de' fondi. Laonde fu questa prestanza chiamata ancora *bonatenenza* quasi *possessione di beni* perciocchè gravava; soltanto i beni secondo l'apprezzamento, sia che a' nazionali si appartenes-

sero o agli stranieri. Ma non sempre andarono le cose con quest'ordine; e la prima grave *colletta* fu quella generale del 1221, che giunse alla ventesima parte della rendita per le persone ecclesiastiche, ed alla decima per le laiche; e siccome diceasi dover essa servire alla guerra di Terra Santa, fu proficua di assai. E la sua esazione aumentar si vide di anno in anno più che mai smoderatamente, in ispezialità su gli ecclesiastici, di sorte che giunse, dopo la scomunica che Papa Gregorio pronunciò contra Federigo, sino alla metà della rendita de' beni ecclesiastici; e avvegnachè dopo tal accidente quel Sovrano non si mostrasse verso de' laici così violento, pure esigè da questi sei *collette* per anno, con ognuna delle quali gravò le persone di un tari d'oro per testa, ch'era, ove vuoi por mente alle condizioni delle proprietà e della moneta di quel tempo, valor di grande momento. Ma questa fu la più grave *colletta* che venne riscossa sotto il regno di Federigo allor quando esauste vedea tutte le maniere d'imporre tributi e de' vasi sacri spogliava le chiese per convertirli in danaro.

Ed eran le condizioni del reame così tanto ingrate, che nel precedente anno 1249 nella provincia di Bari, la più ricca in quel tempo, a mala pena si avean potuto riscuotere, con molto stento e travaglio dell'universale scicento oncie della somma di che era stata gravata. Non fu adunque giammai serbato sotto la dominazione degli Svevi il metodo di Re Guglielmo II per i vari casi e per la quantità di questo tributo, ed invano Federigo promise e parecchie volte si adoperò a tutt'uomo per ritornare a quel sistema; da poi che le guerre in che trovavasi avvolto, e vuolsi ancor dire con franchezza, la sua ambizione più triste rendeano le sorti delle genti soggette. Intendea egli ad aggravare soprattutto le Chiese e i feudatari, e niuna angustia, ad apportare al basso popolo

del quale studiavasi a meritare il suffragio; ma questo allora niuna opinione o sicuro stato godea, e d'altronde i feudatari e le Chiese procuravano su di lui in vari modi ristorarsi in gran parte di quelle tasse che oltre misura esigeva da loro il Principe. E le stesse città demaniali, per la straordinaria gravezza delle *collette*, non potevano punto giovare de' segnalati privilegi che questo le andava accordando.

Corrado volea in bel circa seguir lo stesso sistema del padre, e ad uguale difficoltà si avvenne: intorno alla qual cosa egli è pur da ricordare come i Baroni nell'anno 1233 decretarono in favor suo la somma di trentamila oncie; ma per gl'immensi ostacoli, e per la miseria de' popoli, che pagar la doveano, stimò egli util cosa mandare i Saraceni e i Tedeschi quali misero a sacco le città di Ascoli, Celenza, S. Elia, Bitetto e parecchie altre.

Manfredi al contrario pose ogni possibile opera nello scemare i tributi, ed in ispezialità queste *collette*, le quali, mentre ch'ei tenne il reame, non furon gravi di molto nè con violenza le riscosse. Ma tanto beneficio fu di brevissima durata. I tributi detti *erbativo*, *affidatura*, *glandiatico*, e *terratico* e *ribaron* le stesse norme siccome nel tempo de' Normanni. Federigo a molti soprasi e violenze pose freno, come di sopra toccai, massime a quelli di ritenere arbitrariamente gli animali, e di vendere o comperare a forza e a prezzo non giusto le erbe e le ghiande.

Frattanto che in tal guisa l'Imperator Federigo giovossi sommamente del sistema de' tributi sulle proprietà in fondi, quelli del pari oltremodo aumentò che l'industria, la circolazione e il consumo delle merci riguardavano. E qui ricordo, siccome scrissi nel terzo capitolo del primo libro, che in tempo de' Normanni vennero essi ristretti a' dazi chiamati *Doana-Fondaco-Passi*-Passaggio vecchio-Scalatico-Ancoraggio-Piscaria-Tumolo-Saluti-

Calendatico- Provento de' danari-Beccaria-Cacio ed olio. I quali dazi Federigo non solo confermò, ma provvide più stabilmente a fermarli con appositi riti e statuti, perchè fossero soggetti a norme più certe.

Segnatamente il diritto di fondaco fermò di maniera che non già come semplice prestanza considerarsi dovesse, la quale pagavasi per la sola custodia delle merci ne' regi fondachi; si bene come un dazio del due e mezzo per cento sul valore delle merci che s'introducevano nel Regno, e di quelle che da un luogo in un altro vi si trasportavano. Ma le merci venute da lontane regioni doveansi nel regio fondaco depositare, dal quale estraendosi pagavasi il dazio senza che niuna franchigia goder potessero, avvegnachè fossero immesse in luoghi dove fondachi non ci avea. Solo, data sicurtà, e permettendolo il *Maestro fondachiero*, potevan esser riposte le merci del mercadante in altro luogo, perchè meglio venissero custodite. Quanto alle merci dell'interno del Reame, se per avventura eran prodotte o consumate in quei luoghi dove non ci avea fondaco, restavan francate del dazio. Non così se in quelli dove ci era il regio fondaco; chè andavan soggette le merci alla gravezza la quale soleasi pagare, laddove ivi si vendessero oppure si portassero fuori del Reame o in un luogo dove non eravi fondaco: nel quale incontro non facea d'uopo pagar subito, ma potevasi dar sicurtà di soddisfare quando fossero vendute in alcun luogo di regio fondaco. Togli però le merci che si volean trasportare fuori della Città di Napoli, nella quale era il maggior fondaco; da poi che subito pagar si dovea il debito dazio senza che dilazion di sorta o sicurtà ammetter si potesse. Il quale util trovato praticavasi per impedire le frodi de' pubblicani di un luogo, che si facevano ad esigere il dazio in danno di quelli dell'altro dove la merce si vendea, volendo in tal modo il fisco evitare quelle tran-

sazioni che avrebber potuto farsi, perchè nell'avvenire scemasse l'affitto. Questo dazio che le merci non esentava dal pagamento de' diritti di *passo* secondo che eran stabiliti ne' diversi luoghi, si reputò universale in tutto il Regno; da poi che uno era il fondaco diviso in tanti particolari luoghi per meglio facilitarne l'esazione. Pagavasi solo una volta qualunque si fosse il numero delle contrattazioni che delle merci si facevano. Né alcun dazio si riscuotea su' lavori fatti di quelle merci di cui se n'era già pagata la debita gravezza. E furon francate medesimamente le cose da vitto, gli animali, l'oro, l'argento, le pietre preziose, i legnami e tutti gli oggetti di privilegiata manifattura o vendita del Governo, dei quali mi farò partitamente a ragionare. Il contravvenire a questi ordinamenti apportava la pena della perdita delle merci. Seguiva al dazio, di che tocchiamo, l'altro detto *flagello del fondaco*, al quale soddisfacevasi con un *augustale*, ch'era la quinta parte di un'oncia di oro: e pagar doveasi per ogni salma di panno che dall'Isola del Ponte Solarato, posta a' confini del Regno verso lo Stato della Chiesa, si esportava. Era tal gravezza diversa da quella che riscuotevasi come *diritto di fondaco*: e pagavasi per semplice passaggio.

I dazi di porto e di pesca serbaron lo stesso sistema seguito nel tempo dei Normanni. Solo venivan regolati secondo le consuetudini de' vari luoghi, e i nomi con che si designavano. Ad esempio, in Napoli si appellava *sessantino* il dazio di pesca, perchè lasciarsi si dovea a pro del governo la sessantesima parte di sessanta pesci della stessa natura, o del loro valore in danaro. E si esigeva medesimamente il diritto di *Falanga* su' vascelli di due e tre gabbie, oltre quello che era distinto col nome di *ancoraggio*, che ora porge materia al mio dire.

Il diritto di *ancoraggio* adunque soddisfaceasi: per le navi a due *gabbie* o

Sulle merci che si estraevano per terra, venne riscosso certo diritto che distinguevano col nome di *ultima exitus* o dell'ultima uscita in ragione del dieci per cento. Laonde cominciò a designarsi col nome di *decime*.

La estrazione delle cose da vitto seguitò ad esser proibita, ed ove se ne otteneva il permesso o per mare o per terra, pagar doveasi un dazio alla ragione del dieci per cento o più, secondo che il Sovrano prescrivea. Fu questo dazio un espediente che tornò alla finanza profittevole assai, e dal quale prese questa largo conforto a gravar l'estrazione, donde ebbe tanti mali a patire la nostra economia.

Diritti di pesi e misure. Federigo impose il diritto di peso sulle merci che dal fondaco regio si estraevano, per accorrere così alle frodi che poteansi fare in danno del fisco dichiarandosi un peso minore. Però venne stabilito l'ufficio del pubblico peso, o peso generale, siccome ancora il dicevano, dove si pesavano le merci prima che fossero estratte, e pagavansi grana cinque: venivan medesimamente misurati gli oggetti il valor de' quali dipendeva dalla misura, e pagavasi per ogni cento canne di certo grossolano tessuto di lana, che allora, siccome di presente, *albacio* si appellava, un tari; e per ogni cento canne di canavaccio grana tre. Le cose da vitto si misuravano, come in tempo dei Normanni col *tumulo*, che portava il marchio appostogli dal governo, per lo quale pagavansi grana dieci su di un tumulo, e grana cinque sulla metà di esso. Ove a' mercatanti fosse venuto talento di far pesare novellamente le merci, facea mestieri pagare altre due grana a cantaio; e chiamavan questo diritto *d'imbaratura*.

Jus exitus, diritto di uscita. Esigevasi tal diritto sulla estrazione delle merci dal Regno per la via di mare, tutte le volte che addiveniva doversi novellamente introdurre per non essere state vendute, e poi di tornarsi a mandar fuori. E riscuotevasi a maggiore o minor ragione secondo gli usi di ciascuna dogana; non mai al di là del dieci per cento. Togli solo la dogana di Amalfi, che lo esigeva alla ragione di grana tredici e mezzo per le merci che si trasportavano pel Regno, siccome ho rilevato da una carta del 1276 che trovai nel Grande Archivio. Il cacio, l'olio, la carne salata ed il sevo furon da particolari statuti regolati, e pagaronsi tari sette e mezzo sul valore di ogni oncia di oro.

Jus reficac. Oscura del tutto è l'origine di questa voce: altri la credon derivata da *trafficare*; altri dal luogo in cui l'Imperador Federigo impose la prima volta il dazio. Somigliava in qualche modo all'antico diritto appel-

lato *scalatico*, e in Napoli si esigevasse sulle salme delle merci che venivano per terra, e ne uscivano di poi per mare, o che per mare venute, estraevansi per terra: e pagavasi un tari ed un terzo per ciascuna salma: donde gli venne il nome di *diritto delle salme*. E poichè il più gran traffico, che allora in tal modo facevasi nella città di Napoli, era quello degli abitatori di Scala e Ravello, addivenne che il dazio che questi pagavano tutti di gran lunga avanzava; laonde si disse *refica maggiore*; e col nome di *refica minore* ogni altro si distinse.

Dazio sulla Seta. Impose questo dazio Federigo, e furon riscosse grana cinque di oro per ogni libbra di seta, che dal luogo dove faceasi si mandava nelle interne parti del Regno o fuori unicamente per uso di commercio; da poi che, se a' propri bisogni voleasi far servire, niun dazio si pagava. Dal che si conosce come il prezzo della seta era in que' tempi non poco.

Jus cambi. Piacque così designare quel diritto che pagavasi ogni anno da coloro che le monete da una specie in un'altra cangiavano, e i quali si chiamarono di poi *baucarotti*, *ponderatori* e con acconcio vocabolo *cambiatori*. Niuno, che non ne avesse avuto prima il permesso dal Governo, poteva quest'ufficio esercitare. Il quale laudevolicissimo provvedimento era di grande ostacolo alle frodi a cui poteasi per avventura dar luogo. E la pena minacciata ai contravventori era la perdita della moneta che si trovava: ed ove, nel cangiar che faceano dell'oro in argento, o al contrario, avessero dato minor quantità di moneta secondo la proporzione determinata dal Governo, andavano medesimamente a certe pene soggetti. Pure non era fissa la quantità del dazio che pagar doveano i *cambiatori*; ma veniva ogni anno da questi di accordo con gli ufficiali che li vegliavano, designata.

Jus tinctoriae et celandrae. Federigo avea imposti tai dazi sul tingere, e

lasciare colla *celenta* i panni nel Regno tessuti e quelli che a noi venivano da più lontane regioni. Il quale diritto pagavasi oltre di quello di *dogana* e *fondaco* a cui i panni andavan sottoposti: e fu come odiosa gravezza reputato, siccome puoi leggere ne' riti della Regia Camera.

Jus balistarum — dazio delle *balestre*. Questo impose del pari Federigo, volendo che i vascelli, i quali in alto mare navigavano, dovessero al loro ritorno portar tre balestre laddove tre *gabbie* o aperture si aveano, o pagare in contrario cinque oncie di oro, di che partendo prestavan cauzione. Che se poi avean due *gabbie* o una, eran tenuti due balestre o una sola a portare.

Jus lignaminum. Lo stesso Imperatore gravò la Sicilia e la Calabria della prestanza pel legname per la marina; la quale prestanza, ove prima somministrar doveasi da' feudi in legni ed alberi da navi venne da lui convertita in prestanza di moneta, di molo che in Valle di Crati pagavansi per ciascuno di tali alberi otto tari, e nove in Terra Giordana. Lo stesso dazio esigevasi in bel circa secondo si fatta ragione in altri comuni del Reame.

Da ultimo parecchi altri dazi furon riscossi sotto la dominazione degli Svevi, come quelli sul *sapone*, su' *molini* e sulla *galla*; ma riguardaron questi solo la Puglia, e niun altro luogo del Reame.

SEZIONE II.

Gabelle — Origine delle gabelle della Città di Napoli considerate come dazi — *Gabelle* del vino, de' cavalli e del mal danaro — Dazi che chiamavansi *privative*. Quali fossero in tempo di Federigo. Sale. Ferro. Acciaio. Pece. Color di oro sulle pelli — Tasse sopra i litigi. Quale ordinamento riceverono da Federigo. — Altre specie di tributi non pagati al Governo. Adiutori ai feudatari. Decime alla Chiesa — Altri mezzi di che si giovò la finanza Sveva. Prestiti. Carte di credito. Tasse straordinarie — Demanio dello stato. Cose naufragate. Confiscazioni. Baliai. Tesori, Miniere — Considerazioni generali intorno al sistema de' tributi degli Svevi.

Le gabelle vogliansi reputare come

un altro spediente di che si giovaron gli Svevi, segnatamente nella Città di Napoli, per introdurre novelli dazi. La parola *gabella*, siccome io già toccava nel capitolo III. del 1° libro, adoperavasi per indicare il fitto de' tributi: ma nella città di Napoli, cominciaron questi ad affittarsi separatamente sì che vennero tenuti in luogo di particolari dazi. La qual cosa addivenne perchè vastissima era l'amministrazione, e però variava il sistema dell'esazione del dazio appellato *dogana*, ch'estesissimo era, e di molti altri dazi i quali, come benanche di quello, riscuotevansi sopra vari oggetti. Alcuna volta fu conosciuto il bisogno di aumentarsi maggiormente il dazio *dogana*, in ispezialità su di quelle cose di che più di frequente contrattavasi in Napoli. Or sì questi aumenti di dazio e sì que' peculiari affitti di una parte del dazio *dogana*, si tolsero per usanza a designare col proprio nome di *Gabelle*. Così di fatti si legge del vino, ch'ebbe nelle sue contrattazioni un singolar metodo di dazio, il quale derivava da quello appellato *dogana*: e de' cavalli, che niun diritto di *fondaco* pagavano vendendosi nella Città di Napoli e nel suo territorio, a pro del Governo, ma bensì la *gabella* del tre per cento sulla vendita. Notabile è sopra tutte la *gabella* stabilita da Corrado nel 1253 nel *fondaco* maggiore che era, siccome io dicea, quello di Napoli, la quale riscuotevasi alla ragion di grana dieci per ogni oncia tutte le volte che le merci ivi si contrattassero. Capaccio si fa a credere essere stata quella imposta per ristorare le già distrutte mura della Città. Ma universalmente fu chiamata del *mal danaro*, perchè fosse manifesto con quanta ingiustizia gravava le genti soggette. Non di meno questo Sovrano esiger volle le *gabelle* in pagamento delle *collette* che la Città di Napoli avea sempre pagate e continuò a pagare. Intanto Federigo avendo co' novelli suoi dazi cresciuto di assai la malivo-

glenza che il popolo gli portava, siccome non cessavano ancora i bisogni si appigliò al sistema di nascondere altri dazi sotto diversa forma o nome, e dispose a pro del fisco la vendita di talune merci. Il che viene oggi nella finanza distinto col nome di *privativa*, ma è pur dazio molesto le più volte, durevole e cagione di danni. E riguarda segnatamente l'avanzo del prezzo che il Governo esige al di là di quello che avrebbe per avventura stabilito la libera concorrenza. Egli vi ha, quasi direi, nelle *privative* alcun che di ridicolo e molta ingiustizia; da poi che il Governo divien mercatante, per vendere a quel prezzo che pur gli torna grado, talune merci che niun valore hanno o pochissimo, a chi necessità fa comperarle, o ch'esso costringe. Questo dazio arbitrario rendesi sopra ogni altro tributo e durevole; e non è agevole cosa il toglierlo ove per una volta sia stato imposto; ch'è a' governi è profittevole assai, e mal gli si potrebbe sostituire niun altro spediente che ugual profitto apporti. Però non vi ha di presente alcuna finanza in Europa la quale fattasi a regolare in più acconcio modo i tributi, abbia potuto tor via tutte le *privative*.

Frattanto rari sono i casi ne' quali addivene che le *privative* posson dirsi giustamente prescritte, e quasi in un solo comprendonsi, cioè quando vuolsi introdurre una branca di utile industria ed il Governo ne forma il primo stabilimento, laddove impossibil riuscirebbe a' cittadini di farlo; perchè confortati dal suo esempio potessero seguire le sue orme ed apportarvi notabili miglioramenti e avvicinarsi alla perfezione, la quale è lo scopo che conseguir debbesi, sì che ottenutosi cessa incontinenti la *privativa*. Ma togliendoci a dir a mano a mano di quelle che ebber luogo nei tempi degli Svevi, fa pur mestieri notare come esse furon principalmente: del *sale*, del *ferro*, dell'*acciaio*, della *pece*, e del *color d'oro sulle pelli*.

E quanto al sale, e' pare che questo condimento dell' umana vita del quale la natura è sì larga donatrice, sia quasi in tutte le età sì remoto e direi ancora presenti, cresciuto grandemente di prezzo per opera del Governo quanto meglio ingentilivano i popoli: di modo che venuti questi in miglior civiltà lo han sempre a carissimo prezzo comperato e non buono. E dove siensi pure adoperati ad averne lo migliore, pecuniarie e corporali pene ben ebbero a patire. Nè toccherò di quelle già dagli antichi Romani sin da' primi tempi de' loro Re, sofferte per questo forzato vettigale, e come le viventi generazioni ne han pure gravissime comportate appresso talune delle quali, siccome in Francia, si giunse a punir di morte l'infelice che avesse fatto commercio del sale: da poi che passerei il limite a queste mie carte assegnato: se pur non si voglia considerare ch'essendo nella storia di tutte le nazioni quasi uguali queste gravezze, niun utile può venirne dall'andarle qui minutamente ricordando. Siccome, dopo la caduta dell'impero romano, i diritti pubblici e privati andarono confusi, fra i rarissimi beni che ne vennero da quella confusione, trovi che le saline poste ne' fondi de' particolari cittadini non furon considerate di ragion pubblica. Ma quando i governi cominciarono ad estendere il patrimonio dello Stato e fecer senno che in questo comprendevansi mari, fiumi e miniere, crederon potervisi per certo modo noverare ancora le saline. L'onde l'imperator Federigo, tollito ad estimar il sale come al fisco pertinente: volle andar più in là e prescrisse che in qualunque luogo questo si fosse, vuoi ne' privati fondi vuoi ne' demaniali, sempre dovesse a pro del governo tornar la vendita sua. La quale fu in que' tempi di un tari di oro per ogni tre tomoli nella Puglia, e di un grano per ogni tomolo nelle province di Abruzzo, di Terra di Lavoro, e Principato. Eran parecchie saline di

proprietà del governo, quelle segnatamente de' monti di Calabria, ed oltre a queste il sale ben anche delle private saline il governo stesso comperava, le quali chiamavansi *appartenute*, e vendevalo al prezzo testè designato. Ci eran saline in Abruzzo e nelle Puglie in cui memorabili sono a buon diritto quelle appresso Taranto di sì notabile antichità che Plinio ne ricorda l'eccellenza. Nelle altre provincie le quali difettavan di qualunque saline, faceva il governo venir di suo conto il sale da Sardegna. Così il fisco divenuto venditor privilegiato regolava di per sé le spese, se amministrava in economia quella branca di finanza, ed ove affittavala, andavano esse a carico del publicano. L'ammontare di tali spese rilevasi da' riti della Camera della Sommaria, e furon esse d'un'oncia d'oro per apprestar cento salme di sale: di dieci tari per ammassar la stessa quantità: la qual somma avean per ogni mese del pari i servienti e i custodi: ed aveala il credenziero, l'economo e il notaio in tutte le saline. E volli qui distintamente riportar queste spese, perchè aver si potesse alcuna notizia intorno a' prezzi e a' salari di quel tempo.

Nè furon di picciol momento le private del ferro, dell'acciaio e della pece, imposte ancora da Federigo. Il ferro rustico o grezzo doveasi a pro del governo vendere una metà di più del valore che avea ottenuto nella compera: il che chiamavano *terziaria* quasi che fosse la terza parte dell'intero valore che la cosa in tal modo veniva ad acquistare. Solo il ferro lavorato non era soggetto a privativa, ma su di quello che introduceasi nel Regno pagar doveasi il dieci per cento. E poichè quasi tutto da straniere regioni veniva in questa patria nostra il ferro lavorato, in gravissimi ostacoli s'imbattè il progresso di tanta manifattura fra noi.

L'acciaio vendevasi una terza parte di più di quanto costava, e davasi a tale aumento il nome di *quartaria*.

E *quartaria* dicevasi il quarto di più sopra il valor della pece che provveniva dalle Calabrie: chè se per avventura da straniera parte veniva, di un terzo di più crescea il valor suo nella vendita.

Federigo sollecito che tali dazi fossero meglio amministrati, stabili per la vendita di tali oggetti certi particolari fondachi: e per vincere i molti inconvenienti a' quali avrebbe potuto dar luogo sì fatta vendita, prescrisse tra le altre cose quanto puoi leggere nella memorabile costituzione intorno a' doveri de' maestri fondacari, che qui piace andar riportando. » Vogliamo » ancora, egli scrivea, che i detti fondacari si astenessero dall'inferir gravanze verso de' nostri fedeli sudditi: » che non li astringano a comperare » quantità di sale maggiore di quella » che volessero, mentre che proibir » debbono e vigilar diligentemente che » gli abitanti della provincia affidata » alle loro cure non comperassero altrove sale in picciola o grande quantità per portarlo in questa sotto pena della pubblicazione de' beni: o che » altri v'introducesse sale senza uno » speciale permesso del Governo. Tolto » solo il caso in cui tal merce si trasportasse da luoghi d'oltremare sopra navigli. Ed allora a niun altro » vender si potesse che al Governo. » A' mercatanti che comperato l'avessero da' maestri fondacari, pagati i » debiti dazi, fosse permesso venderlo » nella provincia a quel prezzo che » loro tornasse grado.

Ma ad onta di queste disposizioni che rindean da una parte più grave e da un'altra più mite l'ingiustizia della privativa, grandi travagli ebber pure i cittadini a sopportare; chè i publicani armati di molesto zelo volean finanche conoscere donde a quelli era il sale venuto, e se i cuoi e le carni avesser salato con quel del precedente anno o del corrente. Si accorse con vari statuti a tanto male, ma inutili affatto riuscirono i modi adoperati, e

le molestie e gl'inconvenienti non cessaron punto: il che apertamente ti mostra come è pur vano ogni trovato allorquando il Governo si ostina a sostenere un mezzo di tributo che ha per base un'ingiustizia. Intorno alle quali cose sarà utile il ricordare che tornavano a pro del publicano il sale il ferro e l'acciaio che in contravvenzione introducevansi. Chè se veniva introdotto per mare, perdevasi ancora il naviglio, e puniva il Governo a suo piacimento le persone che vi eran sopra. E questi sono i principali dettati che sentono del medesimo rigore intorno alle contravvenzioni de' regolamenti finanziari di quel tempo. Quanto alla privativa che distingueasi col nome di *gabellae auripellis* o del color di oro sulle pelli, fa d'uopo sapere che il governo unicamente potea ornar di sì fatto colore le pelli, e vendevasi questo diritto circa trecento once di oro l'anno. Potea il publicano che comperava tal facoltà, introdurre le pelli e venderle nella provincia di Terra di Lavoro o di Principato, tolto solo Salerno dove ci avea di ciò un'altra particolar gabella. Somigliava tal privativa a quella del ferro per la Città di Napoli e il suo territorio, dove l'altro ferro lavorar potevasi oltre di quello dal publicano introdotto.

Tasse su' litigi. Come ebbe Federigo in miglior modo provveduto alle cose che altamente riguardavano la fede pubblica, e i procedimenti giudiziari, crescere allora si videro quei piccioli diritti stabiliti in tempo de' Normanni, ed altri lo Svevo Imperadore ne aggiunse. Accordò egli a' così detti *apparitori* de' baiuli un grano d'oro per ogni miglio quando citar doveano i litiganti. E la centesima parte della cosa di che pendea giudizio, volle si avessero i baiuli, i giudici e i notari, per diritto di scrittura nella sentenza: il baiuolo poi particolarmente avea la trentesima parte di tal valore nelle cause di contratti, fatta solo eccezione di quelle che il prestito o *commodato* ri-

guardavano o il deposito: ch  il perditoro pagar dovea, dopo dell'ultima sentenza o transazione della causa, una altra trentesima parte la quale egualmente tra loro divideano il baiulo, il giudice ed il notaio. Ed ove chiedevansi condanna per riparazione d'ingiurie, riscuotevasi la vigesima parte di ci  che si deduceva in tassa. E da ultimo la settantesima nei giudizi, nei quali dimandavasi la restituzione dei beni. Ed oltre a tali diritti godevano del pari que' magistrati le prestanze dette *exculenda* e *poculenda* solo una volta in causa. Si fatto metodo fu cagione di gravissimi inconvenienti, cupidigie, estorsioni ed ingiustizie; laonde Federigo estim  utile dare un salario ai baiuli, giudici e notari vietando loro di ritenere per s  i diritti che esigevano e volle dovessero depositarli in certo scrigno a tre chiavi diverse, che aveva nella faccia di sopra un foro obliquo per farvi entrare il danaro. In ogni quattro mesi il maestro camerario della provincia prendeva conto di questa esazione, e tolto il salario alle dette persone dovuto, versava il rimanente nel tesoro del Principe. La frode adoperata nel pagamento di tal danaro era punita con la pena dello spergiuro, e con la mutilazione della mano: la negligenza con la perdita della terza parte de' beni. N  questi diritti potevano in alcun modo i litiganti non pagare, giovandosi di volontarie transazioni per metter fine al litigio, da poi che ci  non permettevasi senza consenso del giudice; perch  non avesse a scemare il provento; altrimenti i contravventori perdevan' la terza parte di quello che aveva formato oggetto della transazione. Inoltre Federigo per non far mancare al governo parte del diritto della trigesima, abol  nella Citt  di Napoli i cos  detti *Mediatori* i quali eran certe persone che per antico costume facevan da arbitri nelle liti. Quando valutavasi l'annuo aggregato di tali dazi non pu  ora in niun modo determinarsi; n  forse quel governo stesso il seppe

determinare. Ma non poteva esser certamente in gran quantit ; perch  i litigi non erano molti, stantech  amavan quelle genti pi  che con le carte scritte contender col ferro. Mi piacque perch  dar qui di essi quella distinta idea che ho potuto: perch  fosse aperta la prima pi  ordinata istituzione di tasse, che in questo reame si fece la quale fu pagata a non picciol prezzo da quei popoli. Queste tasse nella loro origine sono state imposte siccome   avvenuto in bel circa presso tutti i popoli, per pagare o tutta, o parte dell'amministrazione della giustizia; ma tosto degenerar si videro in un mezzo di accrescere la finanza; e cos  diventar dazi pubblici siccome leggesi essere divenuto in tempo degli Svevi. Frattanto ebbero questi una giusta ragione nell'esigerli, secondo il pi  o meno controverso, se pure non vuoi dire che tal ragione era alquanto gravosa ai litiganti e forse posta in paragone con quella che ebbe luogo nei tempi nei quali pi  florida   stata la condizione del reame si trover  non esserle inferiore.

E quanto alle altre tasse che i popoli in diverse guise pagavano ai feudatari, o ad altre persone privilegiate, fu tenuto lo stesso sistema che ebbe luogo in tempo dei Normanni; laonde gli stessi abusi ed inconvenienti seguirono. E falso che Federigo, siccome a taluni piacque scrivere, abbia designato la quantit  che esiger doveasi dai feudatari nelle tasse dette *adjuutorii*; da poi che ci  vedesi stabilito nel tempo degli Angioni con apposita legge. Solo si tolse egli a dare norme tali che ponessero in qualche modo freno all'arbitrio, prescrivendo che i conti i baroni e tutti i militi del regno, i quali tenessero feudi esiger potessero adjuutori moderatamente secondo gli averi delle persone, e la quantit  delle spese. Ed aggiunse ai vari casi in cui esiger si doveano quello del pari in cui avveniva che il feudatario dotar dovesse la sorella propria, o che il fra-

tello suo di et  minore ritornando in patria; chiedesse il cingolo militare.

Intorno alle decime che riscuotevano gli ecclesiastici dai popoli e dallo stesso governo   pur da ricordare che non furono quasi mai pagate tosto che ebbe fine la potenza de' buoni Re Normanni, e non valsero a tale oggetto rigori di leggi o fulmini di scomunica. E poich  l'impero e la chiesa lottavan soventi volte tra loro, n  ristavansi da quelle contenzioni col danno dei popoli o in uno, o in un altro modo, cos  la Corte di Roma per tener sempre fermo il poter suo e fornir di mezzi gli ecclesiastici non si stancava di fare ordinamenti per le decime che erano le sue universali contribuzioni. E perch  queste non vennero pi  ordinate siccome ne' tempi di Carlo Magno e Lotario su i frutti della terra, e degli animali, bens  secondo pratic  il Pontefice Celestino III. nel 1191 che le riscosse sul vino, grano, sui frutti degli alberi, su le pecore, gli orti, le mercature; e su la stessa milizia, sulla caccia su i mulini a vento, ed in generale su tutti i beni prima che fosse dedotta ogni maniera di spese; al che dal Concilio di Tolosa del 1229 fu aggiunto *non ostante qualunque contraria consuetudine e prescrizione*. Federigo intanto secondo la pace e le promesse fatte al pontefice prescrisse dovesse il popolo pagar le decime e dovesse ancora pagarle il governo come ai tempi di Guglielmo II, il che   a dire sopra quei soli dazi che allora erano stabiliti; quindi venne la distinzione di vecchi e nuovi diritti appositamente per dinotare quelli esser soggetti, e questi esenti. E scriveva intorno al proposito quel Sovrano tra le altre cose » Noi che per divino favore siamo tra » gli uomini costituiti in eminentissimo » grado quando senza ledere le nostre » regalie possiam tollerare i diritti delle » Chiese, e segnatamente di quelle che » sono nel Regno e che riceviamo sotto » la nostra protezione, in niente vogliamo che si diminuissino, ma in-

» vece si accrescessero. Ordiniamo an- » cora ai nostri sudditi, che esatta- » mente pagassero le decime le quali » pagavano ai venerabili luoghi gli an- »ecessori loro su' feudi e i beni pro- » pri nel tempo del detto Re Gugliel- » mo ». Ma in tutto il Regno di Federigo e degli altri Svevi Monarchi non riuscirono agli ecclesiastici prospere le cose in riguardo a tali tributi.

Oltre del metodo ordinario de' tributi, ricorre allora la finanza a ben altri straordinari mezzi e forzate imposizioni, segnatamente a' prestiti in moneta metallica i quali gli Svevi tennero in luogo di tributi e riscossero in ispezialit  dagli ecclesiastici, e non di raro anche dalle universit . N  mancaron congiunture nelle quali si fecero eglino ad imporli come tributi a tutto il popolo. Ma tali mezzi uniti a quelli di essersi violentemente appropriati dell'oro e dell'argento, delle ricche suppellettili e de' sacri arredi, screditarono oltremodo la finanza. Sventuratamente Federigo pose ogni studio per ottenere danaro, da poi che non eran quei popoli avvezzi a pagar tanti tributi, n  egli si ritenne dal mettere a profitto la fede che nella sua parola aver si potesse, rilasciando certe pergamene segnate col suo sigillo a chi gli prestava moneta: le quali mostrano il primo esempio di una specie di carta monetata presso di noi. Ancora gli Svevi ne' vari casi di citt , ed altre terre ribellate, che a s  sottomisero, giovaronsi di tasse straordinarie sopra le mercanzie, le vettovaglie, e le persone.

Delle altre rimanenti branche di che si compose il patrimonio della finanza, e che a rigore avrebbe dovuto far parte di ci  che chiamavasi demanio dello stato,   pur d'uopo conoscere essersi sotto gli Svevi serbato lo stesso sistema in riguardo alle cose naufragate, ed alle confiscazioni in pena di delitti. Ed in queste prescrisse Federigo doversi metter da parte le doti della moglie del condannato, ed i figliuoli di costui ammettersi a dividerne

gli averi in parti eguali col fisco: il che, se rese di gran tratto più mite l'antico rigore, tornò di non poco discapito a quel provento. Ma tali ed altri simili diminuenti per i quali più prospere si rendono le sorti de' popoli, riescono utili anzichè nocivi alla finanza. I figli adulterini ed incestuosi dei cittadini Federigo non ammise a succedere; solo prescrisse potessero godere, durante la loro vita, del paterno retaggio, come se lo avessero in fitto, e la proprietà di esso appartenersi al fisco. Com'ebbe di poi Federigo aboliti vari soprusi nell'amministrazione dei feudatari pupilli, si fece a dichiarare voler egli stesso assumere tanto carico, e commetterlo alla fede di persone idonee col peso di renderne conto. Dalle quali amministrazioni, tolte le spese, ne veniva qualche guadagno alla finanza.

I tesori, sotto la quale espressione debbonsi comprendere le cose nascoste delle quali s'ignora il proprietario, formarono altra branca fiscale, e maraviglierà forse taluno come il Governo abbia potuto di essi tanto studiosamente occuparsi: ma cessan tosto le maraviglie, ove pongasi mente che in quel tempo erano i tesori che rinvenivansi non picciolo aiuto per la finanza; imperocchè le condizioni di quegli uomini poco secure ed ingrattissime costringeanli a nascondere parte delle loro ricchezze, in ispezialità l'oro, l'argento, le gioie, e le ricche suppellettili, perchè dalle frequenti aggressioni fossero salve, e l'altrui avidità non avessero a temere quando spatriassero; e perchè da ultimo potessero così tenerle in serbo per accorrere a' futuri bisogni. Intanto le guerre le perturbazioni, e le altre interne discordie spegnevano non solo intere famiglie ma città ancora dipopolavano: e però addiveniva che dopo alcun tempo parecchie cose già state nascoste per caso trovavansi senza che di esse si potessero conoscere i padroni siccome quelli che morti erano o lontani; laonde il governo sti-

mava doverle a sè appropriare. Le miniere furon massimamente considerate come patrimonio dello Stato; ma ove nei fondi dei privati esploravansi, solo la decima parte del valore del metallo avevasi il governo: e dei fondi demaniali dello Stato la ventesima. In Calabria furono allora esplorate parecchie miniere di ferro, e di argento: e qui è bello il ricordare come quelle di Longobucco non poco argento somministravano acconcio ad improntarne monete. Il che non meno dagli oscurissimi comment dell'Isernia intorno agli usi feudali può rilevarsi, che da certe scritture del grande Archivio del tempo de' primi Re Angioini nelle quali, siccome mi farò a dire a suo luogo, si parla di centoventisei marche di argento di tal miniera; il che dimostra essere ella già stata esplorata sin da moltissimo tempo; chè al contrario non avrebbe potuto dare questo prodotto.

A dirlo adunque, il sistema dei tributi sotto la Sveva dominazione fu più disuguale, e mal ripartito di quel che era stato in tempo de' Normanni, e le più volte ancora ingiuste. Che, se Federigo pose in opera ogni studio ne' tributi diretti per gravar maggiormente i feudi e le Chiese, piaciemi qui novellamente ricordare ch'era ciò in apparenza, da poi che costoro ristoravansi di quelle spese facendole pagare al basso popolo col mezzo degli adiutori, o di altre somiglianti gravezze le quali ove non poteano eglino riscuotere in forza di leggi, esigevan per convenzioni fatte appositamente co' loro vassalli e colle persone che loro eran ligie. Ancora furon aumentati di assai i tributi indiretti sull'industria, la circolazione e il consumo delle ricchezze allor quando era pur di mestieri incoraggiarle anzichè gravarle, come quelle che trovavansi nel loro incremento. Né voglia però dirsi che fosse allora stato d'uopo non aumentare la pubblica entrata, ove poni mente alle condizioni di questa sotto il reggimento de' normanni; chè anzi, poichè eransi fatti

maggiori i pubblici e privati bisogni al crescer della proprietà e dell'industria, dovean del pari crescere i tributi. Ma niuna proporzione fu nell'aumentarli osservata, di maniera che avendo essi superata di assai la giusta misura, notabil nocumento recaron a talune utili branche d'industria, al maggior progresso delle quali furon di ostacolo ed a quegli stessi salutari ordinamenti, con che alla proprietà e alle persone lo Svevo Imperadore andava con tanto studio provvedendo. Ed è manifestamente chiaro dalle molte guerre, onde fu quell'età travagliata, e per le quali a grosse spese si diè luogo, dissipate in gran parte in estranee terre, e senza che utilità di sorta fosse venuta al Reame, come sproporzionati fossero stati i tributi. Pure le più volte suole nelle pubbliche cose addivenire, che il male non vada disgiunto da qualche vicino o lontano bene: laonde derivò per sì fatti mutamenti che la finanza più sicura rendita acquistasse e più determinata: il che manteneva il Governo più forte ad imprendere utili cose, le quali all'universale potessero per avventura alcun giovamento apportare. Intorno al che è bene qui ricordare come Federigo arditamente ridusse a tributi quasi ordinari sulle proprietà, quelli che furon altra volta straordinari, e in pochi casi riscossi. Ma questo metodo il quale, ove fossero cessate le tante pubbliche calamità che affliggevano allora il reame, in miglior ordine ridotto, avrebbe potuto fermare la finanza sopra più salde fondamenta, riuscì sotto la dominazione degli Angioini dannevole assai; da poi che se ne valsero questi più rigorosamente quando faceva d'uopo scemar l'esazione, chè mancato era il bisogno per il quale erasi quello soventi volte adottato. E non ci ha dubbio, che sia pur questo un di quei casi, ne' quali suole un Governo nuovo giovare del cattivo sistema tenuto da quello al quale succede, e procacciarsi scusarsi col dire non aver esso il primo apportato quel male.

La estrazione delle merci fu resa più gravata di quel che lo fosse stato in tempo de' Normanni. Intanto chi astrattamente si fa a considerare il sistema dei tributi sotto gli Svevi, vedrà come sia stato, in riguardo alla quantità, assai minori di quello dei tempi posteriori. Non di meno lasciò di sè Federigo detestabil memoria per molti secoli, non solo per aver fatta guerra alla Chiesa, ma soprattutto per essere stato egli il primo ad aumentare grandemente ed in poco di tempo i pubblici tributi, allorquando non se ne pagava di molti: nel che talune fiate con violenza e mala fede comportavasi. E a dir vero sotto qualsiasi specie di Governo tengonsi sempre come gravi i nuovi dazi. Dal che addivene difficilissimo essere le grandi novità intorno alla finanza; e comechè fossero i popoli convinti che esse tornino a pro loro, o dei propri figliuoli, pure odieranno sempre il primo che le abbia poste in uso, reputando ingiusto tutto quello che il dazio nuovamente prescritto, o aumentato può per avventura torre loro. E perchè venga tale odio in parte diminuito, sarà giovevole cosa fare di maniera che la gravezza riesca, per quanto meglio si potesse, universale, allorchè toccasse meno l'interesse e l'amor proprio di ognuno; e non voglia medesimamente il Principe esser violento, o di mala fede; chè basta un solo picciolo esempio di simil fatta per screditare qualunque governo, e stringer sovente il popolo a ribellare. E chi a legger si farà attentamente nella storia dei popoli vedrà pure come questi sono stati quasi sempre indifferenti per l'una o per l'altra forma di governo, quando miti o non gravosi han reputati i dazi. Sicchè tale è l'arte di saper imporre e riscuotere i dazi, che uno stesso popolo nel corso di pochi anni vedesi aver tumultuato, pagando dazi minori di quelli che in altro tempo ha sofferto con pazienza, o di cui non ne ha avvertita la gravità.

CAPITOLO IV.

Metodo di Amministrazione e di pubbliche spese.

Instituzione de' Procuratori della Curia in ciascuna provincia aggiunti ai Camerari. Metodo d'imporre e riscuotere le collette. Cedolario. Origine della Tesoreria. Come questa differiva da quella che venne posteriormente stabilita, ed ove era sita. — Altre cose che riguardarono il sistema della esazione e delle spese. — Ordinamenti intorno alla riscossione de' dazi sull'industria, sulla circolazione, e sul consumo delle merci. — Esazione dei proventi di pene e multe. — Leggi ed altre cose che riguardarono le persone dei pubblici ufficiali e dei magistrati, ed il modo di condurre gli affari. — Spese pubbliche: danno che cagionarono. — Spesa del Sovrano. — Spesa dell'Amministrazione della giustizia. — Ecclesiastici. — Marina. Spesa dell'Esercito, sua influenza sull'economia del reame. — Amministrazione dell'Università.

Fu in tempo degli Svevi il metodo di amministrazione, di contabilità e di pubbliche spese quasi una continuazione di quello già da' Normanni serbato, se non vuoi ricordar pochi ma rilevanti cangiamenti, de' quali farò partitamente materia al mio dire, di modo che potrai questo capitolo ben a ragione appellare un'aggiunta al capitolo quarto del primo libro.

Seguì la Camera ad esser il centro di tutta la economia del Reame sotto il reggimento del Gran Camerario, che veniva in sì grave officio assistito dai Maestri Razionali. E poichè l'esperienza fece aperto che i Camerari non eran sufficienti a vigilare e provvedere a tutte le cose del governo, così Federigo in ogni provincia stabilì, siccome loro principale agente, il così detto *M Maestro procuratore della Curia*. Dovea soprattutto questo ufficiale diligentemente invigilare perchè non venissero usurpati i diritti appartenenti al governo: ed ove fosse pur questo addivenuto, gli era mestieri istruire tosto la causa chiamando la parte a discarico, e compilato il procedimento, niente di per sè novar poteva per reintegrare le cose usurpate, bensì in-

terrogarne il Re. Ancora andavan compresi sotto la sua particolare amministrazione i demani, i feudi che ricadevano al fisco, i luoghi di pesca, le erbe, le miniere, e tutto che il Governo in ciascuna provincia possedeva: e intendea segnatamente a rivendicare, e mantenere i fondi e gli animali di qualsiasi genere appartenenti al Re, e riscuoterne i frutti. Pagava lo stipendio, il quale siccome puoi leggere nelle costituzioni, era in *moneta numerata*, ai castellani, servienti, ed alle altre persone stabilite ne' *castri*. Aveva facoltà di affittare in perpetuo taluni fondi feudali che ricaduti erano al fisco, fatta eccezione de' feudi, e de' luoghi scelti a doversi adoperare a castello, o a particolare delizia del Re, al mantenimento de' quali dovea ogni anno provvedere con sufficiente spesa. Quando ai poderi coltivati del regio demanio, ei poteva darli a fitto sino a cinque anni, senza smisurarne punto la rendita. Le paludi inoltre e i luoghi boscosi, che non erano addetti a regie difese e ad uso di pascolo e far legna, potevansi dare a canone col patto, come scrissi, di coltivare ed *esirpare*. Il Procuratore della Curia adunque nel tempo stesso riuniva le qualità di magistrato e di ufficiale di economia pubblica a quella di particolare amministratore del patrimonio proprio del Re. E siccome erano confidati a lui estesi poteri, poteva grandemente abusarne, il che di fatti soventi volte addiveniva. E però dalle leggi di quel tempo è manifesto, che Federigo prescriveva ai Procuratori dovessero non solo fedelmente amministrare, ma non inferir gravetze, o costringere alcuno, suo malgrado, a prendere in fitto i fondi fiscali o comprarne i frutti a quel prezzo che loro piaceva: e questo saggio ordinamento restò d'altra parte inutile, da poi che lo stesso Federigo volle fosse tenuto in luogo di legge certo antico abuso, per il quale doveansi vendere le produzioni dei fondi fiscali, o particolari del Re prima di

quelle di qualunque altro cittadino. Donde non ci ha dubbio che notabil danno veniva a costoro per il monopolio, e la designazione dei prezzi che in tal modo avean luogo. Pure, ad onta di questa imperfezione, fu l'ufficio del Procuratore fiscale sommamente opportuno in quei tempi per garantir dalle usurpazioni e da ogni maniera di danni le cose demaniali.

L'affitto, siccome già dissi allorquando narra i de' Normanni, era l'espedito del quale questi spesso giovavansi per meglio agevolare la riscossione de' tributi; ma comunque fosse stato l'affitto, il governo non mai cedeva i suoi diritti; quelli in ispezialità di amministrare per sè il dazio affittato. E cerchi invano un solo esempio, che abbia ei fatto, di vendita o di alienazione; nel che gelosissimi mostravansi e il governo Svevo e il Normanno, che non mai niuna lor prerogativa cedettero: l'affittatore o il pubblicano teneano in certo modo come un regio ufficiale che intender dovea a quella esazione. Procedevasi in qualunque affitto ordinariamente col metodo che vuolsi da' legali appellare *subasta*, ovvero pubblici incanti con la designazione del giorno e a termini stabiliti. Dopo la prima *subasta* si accoglieva l'offerta migliore che presentavasi; ma facevasi del pari avvertito quegli in favore del quale l'incanto erasi fatto, se gli fosse per avventura piaciuto venir egli preferito.

Intorno all'esazione del tributo detto *collette*, egli è pur da ricordare, che siccome conservavasi nella *Camera* l'estimazione di tutti i beni di ciascuna città, castello, e terra in certo libro che dicevasi *cedolario*, così gli estratti di questo, per la esazione da farsi in ciascun luogo, spedivansi dai Maestri Razionali ai giustizieri di ogni provincia. Seguita la esazione, costoro ne mandavano le somme agli stessi Maestri Razionali, i quali intendeano a disaminare se la quantità rispondeva all'incarico dato, e quali ragioni poteano scolare i ritardi o le mancanze di pagamento;

ed è questa la prima istituzione della Tesoreria pubblica, o Reale, siccome di poi piacque chiamarla, la quale era allora l'ufficio dove gran parte adunavasi della pubblica entrata e se ne vegliava la esazione. Nell'età che seguirono, quando nel reame di Puglia e in altri reami, cominciò più estesa e meglio ordinata a mostrarsi sì fatta esazione, vi si unirono in bel circa tutte le rimanenti branche di questa: ed intese di poi quell'ufficio a regolare le pubbliche spese. Così la Tesoreria e addivenuta un centro in cui tutto va riunito, e d'onde tutte le cose prendon norma, che la rendita e le spese riguardano.

Ma stando a quel che fecero gli Svevi, ci è pur grato far paghe le nobili voglie degli eruditi, ricordando come quella specie di ufficio di pubblica entrata era sito nell'isoletta del Salvatore, appellata di poi Castel dell'Uovo. E quasi tutta la cura aveva della rendita, e pochissima della spesa pubblica, imperocchè gli uffici di esazione de' diversi suoi rami eran parimenti incaricati della spesa che era d'uopo per la esazione, e di quella che di ordine del governo eseguir doveasi. Il rimanente danaro versavasi nella Tesoreria. Gli esattori eran poi agenti od ufficiali minori che dipendevano da questi e dai giustizieri, ed avevano i loro libri detti *quinterni*, in cui era segnato lo stato della esazione di ciascun luogo. In quanto ai tributi indiretti sulla estrazione, immissione, circolazione e consumo delle merci, Federigo, per aumentarneli di assai, mise ogni studio nell'abolire apertamente o riserbatamente tutte le istruzioni, e regole del tempo de' Normanni, prescrivendone invece alcune nuove che risponder potessero ai suoi desideri. Pure ei diede moltissima opera per render più facili e spedite queste esazioni togliendo via la confusione che venir poteva dai vari uffici, e dall'adunar che gli ufficiali di pubblica economia senza regola facean delle quantità riscosse dai molti tributi

e diretti ed indiretti. Laonde stabilì un *sol maestro fondacario* in ogni provincia, e volle fosse il fondaco di Napoli tenuto come il centro dal quale dipendessero tutte le dogane e i fondachi del reame. Ed in ciascuna provincia eran distinti tali prodotti di dazi, che esigevano i Segreti, da quelli delle collette, che dai giustizieri esigevansi: ed eran del pari mandati nella *general Tesoreria*, la quale però ove affittati non eran quei dazi, difettava di mezzi acconci a far conoscere le giuste somme riscosse, o che riscuoter si potevano.

I proventi di pene, multe, e tasse su i litigi venivan riscossi, siccome io già diceva, dai baiuli, e soddisfatto prima il salario loro e di altri magistrati ed ufficiali, mandavasi il resto nel Tesoro pubblico.

E questa esazione vegliò attentamente il Procurator fiscale. Ma il metodo della esazione intorno a' pubblici tributi fu le più volte rigoreoso non solo, ma violento; ricorda in tal rincontro la storia le molte vessazioni, le prigioni de' miseri cittadini, le rapine le devastazioni che commettevano gli esattori, i quali erano quasi sempre Saraceni che Federigo facea appositamente venir di Sicilia e di Lucera. Somma era la fiducia che in quel tempo poneasi nei pubblici ufficiali: laonde davan questi di frequente luogo a molti abusi, al quale inconvenientemente Federigo volle por freno dando varie facoltà al giustiziere, che discorrer dovea la provincia tenendo curie, o parlamenti in giorni solenni, in luoghi e tempi opportuni. Ivi ascoltava le doglianze che far si poteano da chiechiesia contra i Segreti delle dogane, i castellani, i procuratori de' demani ed altri ufficiali per punirne gli eccessi, o la debolezza. Ed ove segnatamente i castellani, i procuratori de' demani, o i custodi di animali, e difese del Re avessero alcuna frode commessa, o fossero stati negligenti, egli li doveva incarcerare, e darne conoscenza al Sovrano per le

disposizioni che eran di mestieri. Ancora remuneravano i buoni e zelanti ufficiali, ed in vari casi li raccomandavano alla munificenza del Principe. Privavan d'impiego, e punivano con la confiscazione di tutti i beni gli ufficiali e i magistrati che si lasciassero corrompere per moneta o per altri mezzi, o che accettato avessero regali; tolti però quelli che erano d'uso, detti *esculenda* e *peculenda* solo una volta l'anno. E perchè si facesse ancora manifestò quel che fossero i magistrati e gli ufficiali di quel tempo che per errore taluni han voluto reputare siccome i successori dell'Areopago d'Atene, è da ricordare che essi, non dipartendosi punto dal costume dell'universale, si abbandonavano abitualmente, come dice una memorabile costituzione di Federigo, all'ozio ed agli stravizzi nelle bettole; per lo che si fece quel Principe a dichiarar come infami quei giudici, notai, avvocati, e militi che abitualmente si dessero in balia di tali eccessi. I pubblici ufficiali poi non sempre sceglievansi tra quelli che erano nazionali, ma Federigo stesso preferiva soventi volte i Tedeschi: e si osservò che fino gli impieghi di giustizieri furon conferiti a questi o ai Saraceni.

Non ci ha memoria niuna per la qua' e potesse almeno conoscersi qualche probabile notizia intorno a' salari, e agli stipendi che i magistrati ed i diversi ufficiali allora ricevevano; laonde ho creduto inutil cosa abbandonarmi a vaghissime ed incerte conietture. Pure è ben chiaro che quel governo pagava piccioli stipendi, quasi come una remunerazione di servizio, ma non a tutti gli ufficiali. Tal sistema dava origine a continui disordini ed inconvenienti; e la storia ricorda sempre le estorsioni che allora si commettevano. Ma in qualunque modo ti piaccia pensar di ciò, è certo che allora i salari non costituirono una delle prime e più importanti spese dello Stato, siccome è di presente. Queste spese, che lievi erano in tempo dei Normanni, furon non poco

aumentate in tempo degli Svevi, mercè de' cresciuti uffici che pagavano in danaro. Intorno alla speditezza degli affari, egli era commendevole il sistema allora tenuto. Somma fiducia riponeva il Governo nei suoi ufficiali, e mentre che voleva fosse loro molto rispetto portato, permetteva che i cittadini, ove credessero aver per avventura alcuna ingiustizia ricevuta, potessero volgersi a lui; ma non era sufficiente il semplice ricorso scritto: da poi che facea pur d'uopo il giuramento *di essere stata negata la giustizia*. Dopo del quale mandava il Gran Giustiziere all'ufficiale contra di cui erasi fatta l'accusa una lettera dove s'inseriva il ricorso. Terminato il tempo del suo ufficio, era egli secondo il costume tra un mese assoggettato a censura, ed il suo successore facea citare tutti i ricorrenti che insieme con lui si presentavano al Gran Giustiziere, affinché o l'uno o gli altri soggiacessero alla pena.

Quanto alle pubbliche spese fu quasi lo stesso sistema dei Normanni osservato per le strade, e per tutte le altre opere pubbliche. Togli solo che per essere più sicuro quel governo, impiegò molte rilevanti somme nel fabbricare rocche, tra le quali più memorabili furono quelle di Napoli, Bari, Brindisi, Lucera, e Capoa.

Il Sovrano non ebbe alcun determinato e stabile assegnamento: ma prese di per se ciò che volle. Federigo ostentò moltissimo fasto e lusso, il che non debbesi biasimare del tutto come sterile spesa; imperciocchè, ove ti piace por mente alle condizioni delle arti e dell'industria in quel tempo, vedrai apertamente ch'era da per tutto sentita la necessità di venir incoraggiate e promosse; il quale scopo mercè del lusso poteasi in parte solo conseguire. Danose però riuscirono le immense ricchezze adunate da Federigo e da' suoi successori, gran parte delle quali di niun giovamento tornarono all'universale, disperse in Italia o spese in varie altre maniere. E quantunque Man-

fredi assai fu parco nelle spese della regal magione, e sovente gli eserciti suoi mantenne in Italia col danaro di talune italiane città; pure dotò di cinquantamila once d'oro la sua figliuola Costanza quando nel 1261 faceala sposare a Pietro di Aragona figliuolo di Re Giacomo: somma di gran momento in quella età, e la quale ti fa manifesto come potevano i Sovrani trar profitto dagli averi dello Stato, ove pur loro fosse piaciuto. Però, a dirlo, Manfredi debbesi reputare come il più sobrio degli Svevi Monarchi, che avrebbe potuto render più felici le sorti di questo reame.

L'amministrazione della giustizia non ebbe alcun determinato assegnamento, e i Giustizieri procedevan ne' delitti più per via di straordinario che d'ordinario sistema. Laonde poche eran le spese. Intorno alla qual cosa vuoi ricordare, che Federigo fu il primo a stabilire dovessero i giustizieri a spese dell'erario proceder contra gl'infestatori delle strade, e perseguir gli assassini, le occisioni e i furti e gli altri malefici di tal sorta; e i dissoluti ancora e i facinorosi. E dovea l'erario del pari alimentar le vedove i pupilli e i poverelli per tutto quel tempo che per giusta causa si facessero a litigare.

In riguardo agli Ecclesiastici, io già discorsi le vicende ch'ebbero eglino a patire; e, a dir certo, il Governo Svevo non fu con esso loro largo di concessioni e di privilegi: ed ove pur qualche volta gliene promettesse, o quelle promesse di poi non serbava, o in altro modo toglieva loro le cose donate, e parte ben anche di quelle che per avventura possedeano.

Molte non furon le spese della marina, nè venne da esse, siccome in tempo de' Normanni, alcun notabile vantaggio. E vuoi la più grande armata reputar quella posta in piede per l'inutil conquista di Gerusalemme, e l'altra di centocinquanta galere e venti navi minori mandati contra i Pisani e i Veneziani nel mese di Febbrajo del-

l'anno 1212. Pure sotto gli Svevi la marina conservò quella sua alta riputazione che acquistata aveasi sotto la dominazione de' Normanni.

Gli eserciti gravaron soprattutto la pubblica spesa; che non furon composti più di Baroni e di venturieri regnicoli, i quali teneano a vile il ricever stipendio di sorta; ma di gente mercenaria in gran parte, sì che può senza niun dubbio affermarsi che sotto il regno degli Svevi una considerevol soldatesca di Saraceni e Tedeschi dovette col pubblico danaro mantenersi, e le più volte furon al di sopra dei ventimila uomini. Chè se il mantenimento di tali eserciti diè moto straordinario a varie branche d'industria, mercè del consumo che faceano di tante svariate cose, non sempre apportò bene all'universale; da poi che molto danaro fu per essi inutilmente consumato in lontane regioni, e molte braccia alla agricoltura venner tolte, di maniera che spopolati mostravansi i più be' luoghi e le più amene terre del regno. Ed oh, che si grosse spese e tanti sacrifici, avesser fatte più liete le sorti di questa patria nostra, o almeno rimastele qual'eran di già; che ora pur si estimerebbero le migliori e a niun'altre s'conde!

Quanto all'amministrazione delle università, egli è ben disagiata cosa il chiarire qual fosse il patrimonio loro. Non possedean tutte fondi demaniali, comechè questi lasciati già in abbandono, niuna rendita dar poteano, e per accorrere a loro particolari necessità, giovavansi del potere accordatole d'imporre certi tributi, distinti ancora col nome di *collette*, sopra i fondi dei cittadini. Al quale espediente si ricorreva del pari ove l'università, mancando di beni propri, soddisfar dovesse alcun debito. Qual fossero stati questi particolari bisogni delle Università nè anche è agevole cosa conoscere in approssimazione; da poi che allora non si faceva alcuna distinzione tra quelle spese che gravar dovessero o l'ammi-

nistrazione, finanziaria, o la civile. Si reggevano le università con una specie di particolar governo, che a buon diritto si dovrebbe estimar municipale, di modo che gli ufficiali di esse eran tenuti in molta onoranza ed assistevano a grandi e pubbliche cerimonie, come ad esempio nella coronazione di Manfredi assistettero i Sindaci. E lo stesso Carlo I d'Angiò nei primi tempi del suo regno non mutò il sistema, espeso in gravi necessità, siccome fu quella di chieder consiglio sullo stato del misero Corradino suo prigioniero, nelle assemblee di grandi baroni e prelati vi chiamò i Sindaci delle principali città.

CAPITOLO V.

Industria, e circolazione delle ricchezze.

Condizioni dell'industria allorchando venne Federigo a regnare. Sistema monetario sotto la dominazione degli svevi. Influenza che ebbe allora il corso della moneta sulla pubblica economia. Agricoltura e pastorizia. Industria manifatturiera e commercio interno. Mezzi adoperati da Federigo per migliorarli. Ordine de' curiali abolito. Istituzione delle fiere e dei mercati. Commercio esterno. Opere pubbliche. Regolamenti d'industria. Usura.

I provvidi ordinamenti di Ruggieri e del secondo Guglielmo nel corso di pochi anni avevan dato moto ed incremento all'industria, la quale per le vicende seguite sotto il regno di Arrigo, e durante la minore età di Federigo, rimase quasi distrutta; ma tali sono le sorti dell'industria presso tutte le nazioni, che essa non mai si spegne del tutto per forza di guerra, di stragi e di perturbazioni o di altri funesti accidenti; e appena son questi cessati che se rimane di lei un solo raggio, o la memoria sola, tornar la vedi nella condizione primiera, o più prospero ancora. Imperocchè è forte sprone all'industria quel desiderio grande che hanno gli uomini di arricchire ed ingentilirsi, donde ella sempre riceve forza e

vincere i molti ostacoli, la quale cosa mentre che torna d'utile ad una particolare persona, giova ben anche all'universale. E però non appena Federigo ebbe composte dopo il 1221 le interne discordie, ed allontanato il timore di straniere aggressioni, e chiamato a vita novella le sagge istituzioni dei primi Re Normanni, e fattene altre di nuovo, che si vide tornare in fiore e a onor più grande la industria.

Quanto alle monete, nel cominciare della Sveva dominazione, fu serbato pressochè lo stesso sistema de' Normanni: laonde quelle di oro di Arrigo sono di Araba forma, e puoi talune che pesano quattro trappesi estimar come soldi. Imprimò Arrigo certe monete in rame delle quali alcuna ne vedì con una croce nel mezzo e nel giro *Errius Imperator*, e dall'altra faccia un'aquila e nel giro la lettera C per dire *Costantia Imperatrix*. Nei primi anni di Federigo furon medesimamente improntate monete in rame che hanno l'Aquila da una parte e al dintorno *Federigus Rex*, e dall'altra una Croce e nel giro *Costanza Regina*. Dopo la morte di Costanza improntò egli moneta in rame con la Croce in mezzo, e nel giro *Fredericus Dei gratia Rex Siciliae*, nel rovescio un mazzo di spighe e nel giro *Ducatus Apuliae Principatus Capuae*. In altre le quali furon battute dopo che era già stato eletto imperatore, trovi nel mezzo della diritta faccia le lettere *F R*, cioè *Fredericus*, e nel giro *Romanorum Imperator*, nel rovescio una croce, e al dintorno *Jerusalem et Siciliae Rex*. Intanto nel 1221 coniò Federigo i tari d'Amalfi, il che Riccardo da S. Germano ricorda con queste sole parole: *Tareni novi cuduntur Amalfiae*: ma ignorasi se d'oro o di argento fossero stati; da poi che finora la curiosità de' dotti ha cercato inutilmente sì fatte monete. Pure nella stessa Cronaca sta scritto, che l'Imperatore nel seguente anno *aboliti i*

tari di Amalfi prescribisse ciascuna merce venderli coi nuovi danari di Brindisi secondo l'arbitrio di sei pribi uomini. Ma quali fossero per avventura queste nuove monete è ancora disagiata cosa chiarire. Nel 1223, e 1228 vedi essere stati battuti in Brindisi nuovi danari detti *Imperiali*, e i vecchi abolirsi. I quali danari, che allora partivansi in doppi e semplici, erano una moneta di rame con patina di metallo bianco che talvolta fu argento; il che non solo dalle monete che si veggono di que' tempi è manifesto, ma dalla vita di Gregorio IV ove trovasi scritto esservi stata moneta in rame con patina d'argento coniatà da quell'imperatore, donde gli era venuta di poi la taccia di falsatore. Quanto alla moneta di oro, continuò Federigo per molto tempo a coniarla a somiglianza di quella de' Normanni; il che è aperto da una moneta *cufica* pubblicata dal Fusco, simile a quelle di Guglielmo, che nel campo ha le lettere *FRE Fredericus*, e nel giro *C. ROMANOR IMP* cioè *Cesar Romanorum Imperator*. Può essa senza dubbio reputarsi un tari, e contiene acini venti di peso. Ma dal 1231 vedesi migliorato di assai quel monetario sistema col batter che ci fece degli *augustali* e *mezziaugustali*. I quali rileva dagli scrittori contemporanei essere distribuiti nel 1222. Siccome io già scrissi, sin dal tempo de' Normanni l'oncia d'oro era divenuta l'unità monetaria; ora gradatamente, vuoi per costume dell'universale, vuoi che Federigo vi avesse data opera, per unità monetaria fu stabilita la sua secantesima parte, che era l'acino, o il grano dello stesso metallo. E però il tari del peso di venti acini o grani continuò a formare la trentesima parte dell'oncia. Ma questa aveva già cominciato nel commercio a partirsi per comodo di calcolo in più porzioni; laonde Federigo questa usanza volle fermar con una legge coniano l'*augustale* che è la quarta

parte dell'oncia, ed il mezzo augustale che è l'ostava. Si è dato luogo a grave quistione per conoscere se la augustale fosse la quarta, o la quinta parte dell'oncia: Galiani che da principio seguiva la prima opinione, si disse nel ristampar che fece della sua opera intorno alla moneta: da poi che, toltosi a pesare una di tali monete ben conservata, aveala trovata di acini centoventi, il che è a dire di sei trappesi. Ma solo al peso ei volse la mente, perciocchè la minor quantità di lega che comprendevasi in quella moneta dava origine all'indicata diversità. Di fatti la bontà dell'oro negli Augustali era di carati venti e mezzo, mentre che nei tari non oltrepassava i carati sedici ed uno terzo. Quindi, ove gli augustali si fossero battuti della stessa bontà de' tari, avrebbe ognun di essi pesato acini centocinquanta. E perchè intorno a tali cose non possa dubbio niuno per avventura affacciarsi, oltre dell'opinione di Riccardo da S. Germano, scrittore di quel tempo, parmi utile l'andar qui riportando volta nel nostro idioma una parte di certo documento congiunto all'opera del Cardinal Garampi sul valore delle antiche monete pontificie, e il quale venne già estratto da un Codice del Vaticano. *Gli augustali di oro, ivi sta scritto, che si lavorano in quelle Zecche cioè in Brindisi, e in Messina, hanno carati venti e mezzo; di modo che ciascuna libbra di peso contiene di fino e puro oro once dieci e tari sette e mezzo. La restante oncia e tari ventidue e mezzo sono una quarta parte di rame, e le altre tre di argento fino. E quanto a' tari, soggiunge; l'oro dei tari è di carati sedici, ed un terzo; sicchè ogni libbra di once dodici tiene di oro fino e puro once otto, e tari cinque. Le restanti once tre e tari venticinque sono una quarta parte di rame, e tre di argento. La forma dell'augustale, e del mezzo augustale è bellissima, e pare che l'artefice avesse toc-*

cata la meta di farla simile alle medaglie degli antichi Cesari. Ti mostrano nel mezzo il busto dell'imperatore, il quale in talune monete tiene la corona, ed in altre l'alloro; nel rovescio un'Aquila maestosa, e nell'uno, e nell'altro lato è scritto: *FREDERICUS CESAR AUGUSTUS IMPERATOR ROMANORUM*. Ora sotto la Sveva dominazione gradatamente poco corso ottenne la moneta Normanna, al che con ogni studio guardava Federigo, da poi che minacciò egli tutte le pene in moneta corrente. Pure vedesi aver avuto ancora non poco corso parecchie straniere monete, in ispezialità le Italiane, e nelle contrattazioni di quei tempi si usò le più volte far pagamenti in once e tari, ed aggiungevasi di frequenti *essere stati numerati, e pesati al peso generale*, che era quello del governo, a fine di evitare qualunque frode. Laonde la sola guarentigia, che il governo allora prestava, era per il coniare, da poi che la moneta valeva secondo il peso e la bontà. E vuolsi considerare intorno a tal rincontro come nell'oncia di conto andarono compresi di oro fino acini quattrocento e dieci, e la media proporzione dell'oro all'argento fu di uno a dieci ed un terzo. Le zecche eran poi stabilite in Messina, Brindisi e Napoli. Manfredi perchè meglio venisse celebrata Manfredonia, vi trasportò la zecca ch'era in Brindisi, il che è manifesto dal diploma di Carlo I, del 3 di agosto 1266, nel quale si dice che tale zecca era stata novellamente trasportata a Brindisi.

Di Corrado e Manfredi non si son rinvenute monete come gli augustali, ma invece ve ne ha simili a quelle di forma araba, che potrebb' tenersi in luogo di soldi. Vedi ancora di essi certe monete che taluni han creduto di argento; ma che posson più ragionevolmente dirsi *billone*. Narra il Capocelatro, che dopo la morte di Corrado, Pietro Ruffo Conte di Catanzaro e Vicerè di Sicilia fece ivi battere sotto

nome di Corrado II. una moneta mista di argento e rame, di bontà inferiore alle altre di simil natura.

Perciò la moneta che aveva corso in tempo degli Svevi fu molto maggiore di quella de' Normanni: laonde i prezzi aumentarono. Ma essendosi in quel tempo coniata molta moneta per cagion della guerra, e di altri simili avvenimenti, addivenne che i prezzi aumentare e scemar si vedessero repentinamente. Dopo il 1241 fuvi straordinario coniar di monete, non già mercede dell'aumento d'industria, o perchè introdotte fossero dallo cambio di nazionali produzioni, bensì per i molti vasi di oro, e di argento, ed altri simili arredi che tolse Federigo dalle chiese, e ne fece batter moneta per accorrere alle spese della guerra. E mentre che queste cose avvenivano: si vide quasi ad un tempo che Federigo, consumata tutta la moneta che raccolta aveva nel ream, fu astretto nell'assedio contra l'acenza ad improntar monete in cuoio, in che impresse la croce di Gerusalemme, assegnando loro il valore di un augustale. Le quali monete cambiò di poi col valore effettivo di prezioso metallo al finir di quella guerra.

Facendoci ora a ragionare dell'industria agricola, vuolsi sapere essere stata questa nel Reame presso che simile a quella dei popoli selvaggi. Non concime adoperavasi, ed irrigazioni nelle terre, non buon lavoro d'aratro, laonde raccolte le produzioni era d'uopo lasciar incolte molte terre per uno o più anni, ed intanto coltivar se ne dovevano ben altre per farle di poi riposare, e ritornare a quelle già riposate. Ancora poche eran le braccia che l'agricoltura teneva impiegate, e l'utile che era poco, diviso tra il colono il padrone ed altri condomini, cagionava che misero sommamente fosse l'agricoltore; imperocchè il suo lavoro in ogni giorno era pagato con tenuissima prestanza che non giungeva ad alimentarlo, la quale d'altronde non poteva

procurarsi che in pochi mesi dell'anno. I grossi proprietari ch'erano i feudatari e le Chiese, che avrebbero potuto migliorar le condizioni delle proprietà avvantaggiando l'agricoltura, teneano a vile l'occuparsene, ed in vece volgevano le cure ad imporre in vari modi gravzze agli uomini loro, e ad obbligarli con istudiat modi a molte prestanze, di modo che si rendevano gli arbitri di qualsiasi industria che questi avessero mai. Al che aggiungi come le molte terre appartenenti allo Stato trovavansi in una condizione anco peggiore. Frattanto parecchi luoghi alpestri eran coltivati in preferenza delle pianure, da poi che quegli uomini credevansi non solo più sicuri dalle nemiche incursioni, o dagl'interni sconvolgimenti, ma ben anche dalle esalazioni pestifere che rendean malsana l'aria nelle pianure piene di paludi. I rimanenti siti alpestri e devastati lasciavansi in abbandono: poichè niuno ci avea che acquistar li volesse. Laonde furon tenuti come inutili demani del comune nel territorio del quale si comprendevano. Ma a questi disordini non potea accorrere il governo degli Svevi; imperocchè sarebbe stato pur d'uopo lunghissima opera per aprire strade, e mettere in comunicazione le diverse province fra loro e col mare; regolar l'economia campestre e silvana, e bonificar tutti i siti ingombri di paludi: il che riusciva impossibile mandare a compimento. Non di meno Federigo e Manfredi sentirono la necessità di bonificar molti luoghi dandoli in feudo, o facendo altre concessioni a censo coll'obbligo di prosciugare e coltivare. Andarono ancora edificando città in luoghi di buon'aria, e davan da per tutto incoraggiamento. Le quali cose, avvegna che vogliansi tenere come nobile sprone a bell'oprar, pure a picciolissima parte del male accorrevano, di modo che era d'uopo in tutto il resto che essi restassero spettatori de' molti di-